


1771
BAGNARA



Risposta.

Che per parte della M^a del Re
delle due Sicilie si dà

Alla Memoria
trasmessa da S. Santità

Intorno alla R^a Chiesa della
Bagnara

17

19



De Capitoli, e Paragrafi contenuti nella prima Parte

Cap: I.

Dilucidazione del Diploma della Fondazione del Priorato della Bagnara Pag: 4.

Cap: II.

Dilucidazione delle Lettere Apostoliche di Clemente III, e Celestino III. circa la veggione immediata alla Sede Apostolica Pag. 8. art.

Cap: III.

Dilucidazione de' pretesi atti possessivi sotto de' Brevi, o sia de' Brevi d'unione alla Badia di Noria di Anagni. Pag: 16. art.

§. I.

Il primo preteso atto possessivo dell'unione della Badia di Anagni è insussistente per errore di titolo. Pag: 17.

§. II.

È insussistente perche fatto con titolo antiquato, e preterito, e per la lunga discontinuazione del vero. Pag: 18.

§. III.

Perche fatto contro i belli nomi di Papa, e Manfredi. Pag. 18.

§. IV.

Insussistente, perche fatto in pregiudizio, ed

affar di tutte le più delicate regole Pag. 22.

§. V.

Inutilitate, perche contiene una manifesta
ingiustizia, ed un'aperta contrarietà à Canonici... 24.

§. VI.

Inutilitate per la dubbia genuinità, ed integrità
del Breve, che si allegano. Pag. 25. at.

Il. 31.

Cap: IV.

Distinzione de Monumenti, e degli atti poveri:
vi sono gli Angioini, ed Aragonesi... Pag. 26. at.

§. I.

Inefficacia delle Carte degli Angioini per i loro
speciali patti delle investiture, e per difetto della
scienza del Parrato, ed altri requisiti gene-
ralmente necessari, onde fossero d'alcun valo-
re... Pag. 27.

§. II.

Inefficacia de Monumenti sotto gli Angioini, e
Successori, per i certi principj de Dottori di ogni
partito, e specialmte per le regole, e teorie in arte
della cancelleria, e Lira Romana Pag. 29.

§. III.

Gli Aragonesi conservarono il loro dritto sopra
la Bagnara in quella maniera, che gli fu
permesso dalle loro circostanze. Inefficacia
percio di monumenti sotto quella intpe, ed
assai più per le teorie succennate Pag. 30. at.

Cap:

Ditucidazione de Monumenti degli atti posses-
sivi sotto gli Aurniaci

... Pag. 34. ab

§. I.

Analisi del primo Monumento aurniaco
a via del Diploma di Carlo V, che vi dimostra
nullo, nocivo, e molto giovole al Re. Pag. 34. ab

§. II.

Riflessioni sopra sette altri Monumenti dell'
era degli Aurniaci, che si leggono nel somma-
rio fino alla Bolla di Benedetto XIII. e si fa
vedere anche essi poco nocivi, e talvolta giove-
voli ai denari del Re. ... Pag. 40.

§. III.

Riflessioni sopra la Bolla di Benedetto XIII.
a pro de Domenicani, e sopra undici Collazio-
ni Lateranensi di S. Matteo di Messina. Pag. 44.

Ditucidazione sopra il secondo motivo di sua
Sanità fondato nella preveva regolare qua-
lità del Priorato della Bagnara, e ridusa
eclusiva della presentazione, e nomina del
Re. ... Pag. 48.

§. I.

Il Priorato della Bagnara non fu in datta
fondazione propriam. e regolare, ne fino all'in-
roduzione de Domenicani in quella Chie-
sa. ... Pag. 49.

BIBLIOTECA
BRINDISI

8. II.

L'introduzione dei Domenicani nella cura
della Bagnara non deve regolare il diritto di
quel Priorato. Pag. 55.

8. III.

L'opposizione della regolarità, sia nativa
o autentica del Priorato della Bagnara,
non poteva, né può escludere la nomina
fatta dal Re. Pag. 57.

Tabola

De Capitoli, e Paragrafi contenuti nella
Seconda Parte.

Cap: I.

Si espone la Religiosa moderata condotta del
Re nell'affare del Priorato della Bagna-
ra. Pag. 61.

Cap: II.

Si nota dell'autorità del vescovo di Cafalù so-
prasta Bagnara; legittimata cogli atti
più solenni, e rispettabili in tali mate-
rie. Pag. 65.

Cap: III.

Quanti titoli possono giustificare le unioni,
e secessioni di una Chiesa, o Monistero ad
un

Un altro, tanti ne concorrono ad autorizzare
l'unione, e la soggezione della Chiesa, e Pri-
orato della Bagnara a quello di Cefali, ed
al di lei vescovo. Pag. 25.

Cap. IV.

La qualità di capo, e Madre della Chiesa di
Cefali imponesse nel di lei vescovo il diritto di
collazione, ed istituzione del Priore della
Bagnara. Pag. 28.

Cap. V.

Il diritto finora comprovato della Chiesa, e
vescovo di Cefali di confermare, ed istituire
il Priore eletto della Bagnara, e conferirti
quel Priorato, porta ipso facto nel Provisto
tutta la cura, e giurisdiz.^o spirituale, e qua-
si Episcopale colle altre preminenze an-
nesse alla Chiesa, conferita col passaggio di
questa sotto il governo del nuovo eletto. Cap. 83.

Cap. VI.

Si risponde a quanto si oppone all'unione
e soggezione della Bagnara alla Chiesa
di Cefali. Pag. 35. avo

§. I.

Si interloquisce alle opposizioni, che si fanno

... nel foglio dal numero 12. al 15. ... Pag. ... 86.

... §. II.

... Si risponde a quanto si dice dell'origine
... infusa della Bolla di Anacletus ... Pag. ... 88.

§. III.

... Si dichiara quanto mal si deduce dall'...
... senza la conferma di tal soggezione
... nella Bolla di Alessandro III. del 1171. ...

Pag. ... 97.

§. IV.

... Si dicono contro le altre opposizioni di So-
... gli. Pag. ... 100.

[Faint, mostly illegible handwritten text continues on the page]

Datti, e l'essi i diritti del Re, che ad imi-
 tazione del Re Cattolico suo Padre
 iròvanta essere fra tutti i Principi Cri-
 stiani Cattolici il più rispettoso, ed
 ossequioso Figlio della S. Sede, e per
 conseguente il più meritevole della
 giusta Paterna considerazione del Beatiss.
 Padre

Contengono i mentuati fogli di Roma
 due Parti; Nella prima si adducono
 i motivi per li quali, non istruò S. San-
 tità d'ammettere la nomina, e presen-
 tazione fatta dal Re alla Chiesa della
 Baguara. Nella Seconda si impugna
 la Superiorità del Vescovo di Cephalu-
 sopra della medesima. Donde nasce il
 suo Canonico, e regolare Diritto d'isti-
 tuire, e confermare il Presentato. Que-
 sta memoria, anche in due Parti sarà
 divisa, ciascheduna delle quali conterrà
 una dilucidazione di tutti quei fatti,
 ragioni, e documenti, che si sono opposti
 al Diritto del Re; Onde speriamo

" soluto spogliare di qualunque diritto, che di ragio-
" ne Canonica avesse potuto acquistare, essendosi super-
" tamente spiegate, che la Chiesa da esso fondata for-
" se libera dal Dominio di Chiesa, o come a riserva
" del Sommo Pontefice, da cui soltanto in tutto, e
" per tutto intenda, che dovesse dipendere: *quam quidem*
" *Eccliam*, sono le sue parole, *vol. et precipio omnino*
" *jure liberam a dominio omnium hominum excepto*
" *Summi Pontificis. Sancte Romane Ecclesie: ma*
" trattando la diversità, che si incontra nelle molte
" Epie, che si leggono nel Diploma di Suggieri nelle
" parole di questo passo, la quale deve fare motto du-
" bitare quali veramente furono state quelle con cui
" quel Principe si esprese, a mettendo per ora senza
" pregiudizio di vero la leg.^{na} che gli si dà nella me-
" moria di Roma, diciamo, che il Senso vero delle
" parole di Suggieri non è affatto bastevole a mostrare
" il Fondatore di Suggieri, e gli eredi di lui, spogliati
" dall'Impero, né di altri diritti annessi alla
" Sovranità loro, né accresciuti al Papa quasi
" per volontà del Fondatore medesimo, alcun
" menomo diritto sopra la novella Chiesa della
" Bagnara, maggiori di quelli ch'avea, ed ha so-
" pra le Chiese tutte qu'onon del Cristianesimo
" La parola *Dominium* nel suo senso proprio, e
" legale, non è che un *ius in re corporali, ex quo so-*
" *cietas de ea disponendi, quando lex, vel conventus,*
" *vel testatorij voluntas haud obsistit.* Non con-
" viene a chiunque nel senso proprio, e legale, un tal
" Dominio nelle cose sacre, religiose, e sante non potea

A.

adunque in tal proprio significato cadere sopra la Chiesa della Badagna, sopra una Badia, sopra un Priorato, sopra un Beneficio. E come pot' cadere poteva in tutti altri ugualmente, che nel Papa *facultas de ea disponendi* nel Seno, ed ampiezza che cade sopra le cose corporali? E se questa non compete dove *lex obsistit*; di qual vantaggio sarebbe stata la riserva del Dominio del Papa sopra la Chiesa della Badagna, la di cui libera e total' disposizione, come de re corporali, e vietata da Canonici, e perciò *lex obsistit*?

Stamo dunque nella necessita' Legale, e canonica di non prendere il Dominio, che si nomina nel Diploma del Conte nel suo Seno proprio, e giuridico, ma nel Seno improprio, cioe *pro jure, titula, et potestate*, come nel mezzo evo il *dominium* significava presso il *du-Cange*, ed in particolare per il *Jure* di usare alcuna servita', e di esigere certi cenzi, e tributi, i quali in effetto nel Concilio Romano sotto Eugenio II. celebrato nell' 826. chiamansi *Dominations*, le quali si esigevano da Vescovi sopra i Sacerdoti, e Chierici, ed in una Carta di Ugone Re d'Italia del 924. sopra la Chiesa di Parma chiamansi *annuales Dominations*, che esigevansi da i Conti, ed altri Laici sopra le Chiese liberando in tanto Ugone da quelle la Chiesa di Parma, ed i di lei Beni, e Chierici, ed esentandola da ogni molestia, lesione, ancarra, e potesta' di se' uomini, e da l'idea della liberta', che s'intende dare da Principi alle Chiese, dichiarando

le Liberaj a Dominio Omnium hominum, sic
come altre più contemporanee carte di libertà
date dallo stesso conte Ruggeri ad altri Mona-
steri, e Chiese di Sicilia, e di Calabria ci dan-
no l'idea di quanto intendesse quel Fondato-
re, dichiarando libera la Chiesa della Spagna
con usare questa formole meno ampie, e me-
no chiare.

Certamente sette anni dopo rendendo il conte medesi-
mo libero il Monistero di Siri si esprime così in un
Diploma del 1092: scritto in Greco, e tradotto dal
Lascari, ed avuto per sincero ne libri della Monar-
chia, e delle Prelazie, e nel Tribunale delle cause
delegate. Nullus impediatur, perturbetur, et molestiam
faciat, vel aliquis privet ab eiusmodi jurisdictione
loci donati, sed stabilem, et immutabilem
servet usque ad finem seculi. Propterea admo-
neo archiepos, et Epus, et omnes Ecclesiastica perso-
nas non auferre aliquid a tali Monasterio, neque
querere tributum, ut moris est ab alijs Ecclesijs,
sed permittant Monasterium liberum, et exentum
nisi illud solum quod ordinatum fuit a N. P. P.
Urbano, et a me. Si vero Episcopus in Monaste-
rio applicaverit in gratiam benedictionis habet
duos panes, et unam sialam vini, et non aliud.
Ego vero Dominus loci, et Patronus, et Successores
mei habeant Gras, et fructus, e nel diploma
a pro di S. Angelo di Abate nel 1093 Monaste-
rium

6.
rium Sancti Angeli liberum, feci de omnibus omni-
bus, ut supra predictum. Monasterium nullius pote-
statem habeat. Archiepiscopus, a Bays de alieno
Dominio, nec laicus, et nemini seruiat —

Enel diploma a pro del Monastero d' Itala del
1093. quod prefatum Monasterium sit, et esse
debeat liberum, et exentum a quibuscumque Epi-
scopo, Archiepiscopo, et omnia alia Ecclesiastica,
persona, et ordinatione, et quod non habeat pote-
statem aliquam faciendi contra predictum Ab-
batem, et conventum ratione, et pro parte d' Mo-
nasterij, et debeat nullum debitum solvere, ne-
que censum ideo quod ego dedi ut ipsum Mona-
stium cum rebus, et bonis predictis sit liberum
et expeditum ab omni onere Genoy, et ab omni
alia seruitute, a quoque contradictione aliqua,
et volumus quod d' Monasterium teneatur
secundum morem, et usum aliarum Ecclesiarum,
et sic universaliter volumus sit, et esse debeat
exentum, sicut statutum, provisum, et consuetum
et ordinatum fuit per Sanctissimum Urbanum,
divina providentia summum Pontificem, scilicet
mihi constat ad plenum, videlicet, quod si aliquis
Episcopus ipsius Provincie applicuisset ad predi-
ctum Monasterium predicti Abbat, et conventum
debeant ipsum recipere cum gratia, et benedictio-
ne, et tradere eis duos panes, sive carnatum.

unam plenam vino tantum, et non plus. Ego
tuncquam Dominus omnium locorum, et totius
Insule Sicilie volo, et mando quod meum Reg
gratioso spectat ab eodem Monasterio Otero,
et de fructibus &c.

Et il Monasterio di Vigarij nel 1097. concepi
Et firmavi esse liberum ex nunc, et omnia
secula, et nullus Episcopus licentiam habet
evicendi quidquam a Monachis ipsius Aba
tis nec etiam aliquis Episcopus, neque ali
quis de sacerdotali gradu, neque de comitibus,
nec de Hereditibus meis vel Successoribus ab hac
a Badia aliquid petere, aut aliquid consuetudinem
veterem sed sit inde libera, et ab omni servitute
et consuetudine dissoluta, et ab omni molestatio
ne expedita, sicut a Domino Urbano II. P.P.
Nomen potestatem recepi Monasteria mea li
bera facere ab omni persona preter etiam Aba
tiam cum obedientis suis liberam volui ab
omnibus Hereditibus meis sicut, et a me non ha
bere nec illa nisi modicas Erbas tantum causa
Benedictionis &c.

Et la chiesa della Cattolica di Reggio libero
eam ab omni Ecclesiastica testatione. Dicitur
Bescovile d'evicere per usi per la quarta de Te
stamenti Du. (ance) et nullus Archiepiscopus
sive Episcopus sive aliquis cuiuscumque gradus
Eccle.

7

Ecclasiastici sit. ha beat potestatem, et Dominium
in p^{ro} Ecclesia Catholica

E finalmente nella stessa fondazione della Sagna-
ra d' 1085. Jure perpetuo absque nostri bel Here-
dam meorum calumnia, ull molestia, aut retra-
ctatione possideatis

La libertà ancora data dal Re Ruggeri all' Archi-
mandritato di Messina con Diploma del 1130-
è concepita così, Volumus preterea idem nostrum
Monasterium esse liberum, et esentem ab Archiepi-
scopis, Episcopis, et similiter ab omni persona
Ecclasiastica, et Seculari, eisdem Prelatis et sui Succ-
cessores si forte acciderit dubitatio alicui ex ali-
quo volumus quod non respondeant, nisi coram
nobis, et Heredibus, et Successoribus nostris

Si ricava quanto dalle cennate formole di libertà
date al Conte Ruggeri, et altri Principi

Primo, che queste furono più o meno ampie, secondo che
piacque al Concedente, e quindi, che la differenza
loro nasce dalla special menzione, che il medesimo
dovè fare, e fece di coloro, che in Jure non possono
essere compresi sotto la generalità delle parole

2^o che per ciò, ove il Conte Fondatore volle liberare
le Chiese, e Monasteri da se fondati da ogni pote-
stà di Vescovi nominatamente, secondo il Diritto li
esprese, come nel Diploma del Monastero d' Itala

è lo Chiesa della Cattolica, e di d'Brabo.
3. che dove volle rendersi liberi da se, e da suoi Eredi
per chiaramente si specificò come nel Diploma
per il Monastero di Vicari, ed in quella Clausola del
Diploma della Baginara, absque nostris vel Eredum
meorum calumnia, vel molestia aut retractatione
possideatis, qual libertà da se, e da suoi Eredi
non era, che si Tributò, o sul temporale solamente
delle Chiese, che voleva dalla Chiesa godersi, e pos-
sidersi, senza molestia, e retractatione di sua o dei
suoi Eredi.

1.º che rispetto al Romano Pontefice seli sacra-
va salvo qualche erasi concordato col Conte circa
l'ecenzione liberum, et exentum, nisi illud solum,
quod ordinatum fuit a S. Papa Urbano, et a me
per il Monastero di Mili del 1092, et sit inde libera
per il Monistero di Vicari del 1093, et ab omni ser-
uitute, et consuetudine dissoluta, et ab omni mole-
statione expedita sicut a Domino Urbano pote-
statem recepi monasteria mea libera, facere ab
omni persona, donde si vede qual era la libertà
che si convenuto con Urbano intendea, e potea
dare. al Conte Stuggieri a i suoi Monisteri.

2.º che dove tali particolari e specifiche espre-
sioni dalla potestà de' Vescovi o dal dritto del
Conte e de suoi Eredi mancarono, la libertà rimase
sol

7
sol conceduta dai Tributi, e dai Censi, e da altre erazio-
ni di servità, e molestie, come il Monistero di S. Mili, le
quali nel citato Concilio Romano, e nella Carta
di Ugone Re d'Italia chiamandosi Dominazione
si face conoscere cosa volle intendere il Conte Suggieri
quando volle la Chiesa della Badagna liberam fore a
Dominio omnium Ominum excepto Summi Pontificis
di che sembra poterne egere una giusta parafrasi, quando
dise sette anni doppo per S. Mili quod nullus perturbet
et molestram faciat ordinando Archiepiscopos et
Episcopos non auferre aliquid, nec querere tributa ut
moris est ab alijs Ecclesijs, sed permittant liberam
et exemptam, nisi in illud solum quod ordinatum
fuit a S. P. Urbano, et a me, cioè che i vescovi aveve-
ro pochi commestrotti, ma che Suggieri non ostante
la libertà accordatagli era Domus loci, et Patronus
e così i suoi. Gridi ancora —

6. Se vedrassi la forma della libertà del Moni-
sterio di S. Mili si conoscerà concepita in termini
più chiari, che nel nostro Diploma con le
seguenti parole. Nullum suum in eo, nullum Domi-
nium cuiuscunque reliquit Ecclesie, ma nulla di-
meno non basto ad esentarlo dalla Giurisdizione
de Vescovi, ed i Monaci stamono ricorrere po-
tele effetto a varij d'privilegj Pontificij de tuitione
munitione, et perpetua eiusdem Monasterij Liber-
tate. Quindi nata controversia tra i Monaci, ed il
Vescovo Diocesano. Il Concilio Cavignon tenuto

sotto S. Pier Damiano nel 1063. Contemporaneo del nostro Conte Suggieri a poggio del suo Giudizio Sinodale a' doli a' potestà e' privilegi Privilegia Secunda comuni Iudicio decreverunt, e con tutto cio si disse nel fine, che ne pur questi pregiudicavano alli dritti Episcopali, rinovate altresì le controversie nel Concilio di Rems nel 1119. tenuto da Callisto II. Arcivescovo di Reane Metropolitano, a p'ncipio col vescovo Diocesano sostennero con tal vigore i loro dritti, che contro il discorso del Cardinale di Crema p' l' esenzione tumultuorno i Prelati dal Concilio, ne si potè conchiudere contro il potere di quei Vescovi cosa verana, guendo puo' ogn'uno ben ravvisare, che ammessata formola del Diploma in quelle parole che si vogliono dall' Autore della memoria di Roma non si possa a ragione pretendere, che il Conte Suggieri con aver liberata quella Chiesa a Dominio omnium hominum avesse voluto spogliarsi dal Patronato, che come Fondatore re competeagli p' la notissima massima legale, che in generali locutione non includitur persona loquentis non ostante le altre parole absque nostri, vel Heredum meorum calumnia, vel molestia aut retractatione populi, mentre il usare del Patronato non era ca

lunna, molestia, o retrattazione sopra li Beni
Donati, che doverà la Chiesa possedere pacifica-
mente, e senza alcuna turbazione, ed e chiaro al-
tresi, che colle altre parole excepto Dominialium
mi Pontificij non altro volle alloggiare, che fare
il vero il dritto, che al Sommo Pontefice compete
sopra tutte le Chiese, e non già un nuovo, espe-
ciale accordargliene sopra quella della Spagna,
che primo diuto non avesse, Volle in somma
preservare il dritto quel Jus, che la parola Do-
miniam importava nel mezzo Evo, corrisponde
al Sovrano Capo di tutte le Chiese minori, cioè
la Pontificia autorità, che sopra la medesima
esercitava. Il quale Dominio, dritto, o autorità
non fu giammai incompatibile con i Patrona-
ti, e dritti di Sovrani, anzi neppure de Privati,
de quali non puo, ne costuma il Sommo Pon-
tefice di disporre liberamente, non meno doppo
introdotte le cessioni, le riserve, i mandati, e le
regole usate della Cancelleria. Giusto, e dritto
il quale abbenche rimane in tutto al Sommo
Pontefice sopra quelle Chiese, e Monisteri de
quali abbiamo addotto i Diplomi d'una pri-
cipale libertà, che della Spagna, pure non
ha impedito, che essi rimangessero, come ora riman-
gono sotto il Patronato del Re, sotto la Giuris-
dizione del medesimo, come Legato, e sotto i Dritti

tutti di Principato, che in Sicilia spettano,
senza che il Papa possa mai conferirli, senon
a nomina, meno da se solo unirli, molto meno
assegnarli a Chiese, o Personaggi stranieri, ed
infinitamente meno distruggerli, e farne distrar
re la dote, come per la Bagnara si è fatto.
Or se fosse permesso far riesaminare tal causa
baster dourebbe tutto ciò ad esuberanza, onde
il Re ne riportasse la Vittoria. Non di meno per
questo Diploma di Ruggieri fu prodotto dal
Reo innanzi i Reggi Magistrati per provare
il Regio Patronato, come il Reo ha pur fatto
gli Avvocati de' Domenicani molti di vero contro
ambidue, e contro una tal Regalia. Finalmente i Ma
gistrati del Re a quali non apparteneva la Cognizione
solennemente per tre Giudicati strepitosissimi ebbe
ro per vero, ed in vigore il Real Patronato. Causa
conclamata est, ne vi è luogo ad altro esame

Capo II.

Dilucidazione delle Lettere Apostoliche di Cle
mente III. e Celestino III. circa la Soggezione imme
diata alla Sede Apostolica

Si passa nei fogli alle Bolle di Clemente III. del 1188.
e di Celestino III. del 1192, e se ne deduce, che in fatti
cioè in sequela della volontà del Fondatore, dopo che
que-

questi Pontefici, ricono obbero, che la sud^a Chiesa fin
dalla sua fondazione fu sottoposta alla piena Giuris-
dizione della Sede Apostolica, ed i loro Successori ne
hanno sempre mai liberamente disposto

Ma quanto in questo periodo si dice non ha la minima
sussistenza. Quello in fatto è una sequela, che ha rappor-
to alla mente, e parola del Conte Ruggieri, allegata
ne fogli, ma abbiam provato fin ora, che talmente
non vi fu ne men per ombra. Aggiungiamo ora, che
questi Pontefici non pensarono affatto a dette parole, e
mente del Conte, e seguitamo ad aggiungere, che non
riconobbero e pi ne anche, che la d^a Chiesa fin dalla
sua fondazione fu sottoposta alla piena Giurisdic-
zione della Sede Apostolica. Aggiungiamo di vantag-
gio, che quanto veramente disero, aver considerato cir-
ca l'antico uso della libertà, cioè da ogni dritto Epi-
scopale, fu detto per equivoco, orrettamente, e surret-
tiziamente proprio loro da chi esibì gli autentici scrit-
ti di tal uso, ed affermiamo in fine, che quanto fece-
ro soggettando quella Chiesa allora la prima volta
alla sola, ed immediata autorità, e dritto della Chie-
sa Romana, non potè pregiudicare de Jure, ne pregiu-
dicò de facto i dritti del Rè, ne lo Stato, e forma in
cui quella Chiesa si ritrovava.

Prima di venire alle prove di quanto abbiam proposto
stimiamo premettere qualche lume per la storia di quelle
Bolte, e le proprie parole di que' sommi Pontefici.

Non abbiamo nella prefazione di quelle alcuna nar-
rativa di controversia, come nelle Decretali si costu-
mava, onde anno elleno, se non sono mutilate la forma
più tosto di nuovo Indulto. Sia per tanto, che i Canonici
della Bagnara avessero voluto acquistare la immedio-
ta, et ondi moda *socey* al Sommo Pontefice, et la pro-
tezione della Santa Sede nella Sede di potersi così
liberare da quelle ingerenze nelle elezioni, che in molte
altre cose, che il dñe vi prendeva, o sia che avessero pre-
teso col farsi soggetti alla Sede apostolica nullo modo
sottrarsi da qualche atto giurisdizionale intrapreso al
loro dal Vescovo Diocesano di Mileto, come leggesi nel
libro antico del Duca della Bagnara, o parte da
qualche dritto o del Metropolitano, o del Viciniore
o di altro Vescovo ne loro rispettivi casi, secondo
i Canonici. Egli è certo, che nel 1188. Clemente III.
in una Bulla data nel Laterano a A. di Xbre
indictione VII. nel med° Anno dell' Incarnazione
e prima del suo Ponteficato diretta a Daniele
Priore della Chiesa di Santa Maria della Ba-
gnara, *eiisque fratribus*. Spiegossi così, *Suscepti*
Regiminij sollicitudo nos admoret, et Ordo excipit
rationis, ut favorem apostolicum Regularij vita
professoribus impendentis eorum libertate, et jura
intēgra conservemus, et ne de hujus posterum que-
stio referatur circumspectionij apostolicę moderamini

causamus (curemus, leggesi nel libro del Duca ma forse dovrà leggersi caueamus come nella Bolla di rinovazione) ca propter attentendes ex quibendam authenticis scriptis in presentia nostra exhibitis qualiter predicta Ecclesia Sancte Marie de Babrearia, in qua Divino estis obsequio, mancipati a primis seu Foundationis temporibus usque nunc usa fuerit libertate eam nullo medio (omnino leggesi nel 3° libro del Duca) soli Romane Ecclesie decernimus subiacere, ipsamque sub Beati Petri, et nostra protectione suscipientes presentis scripti privilegio communitus

Vivea in quell' Anno 1188. Guglielmo II. Re delle Due Sicilie, il quale di quel privilegio di Clemente non poteva esser contento, come pregiudiziale a molti Sovrani dritti; Sia dunque, che perciò non avesse potuto avere il suo effetto, o che per riguardo di lui fosse stata ritenuta nella Cancelleria Apostolica dal Papa stesso, molto obbligata a Guglielmo, per la sovvenzione che preparava in Terra Santa, per cui non conveniva disgustarlo, o che fosse stata per timore tenuta occulta da Canonici stolti, o contraddetta nella Romana Corte da Vescovi ininterpeti, sicche non potè consegnarsi a coloro in quel tempo (come sospettiamo, dal vedere che dalla med' Bolla con le stesse parole fù pubblicata sotto in nome di G.

stino III: alcuni anni dappoi in Roma ^{stava} Egli
è certo che ella ebbe bisogno di esser rinnovata da
questo Pontefice nel 1192: e bisogna dire non senza
causa, come ora vedremo ~

Era fra tanto morto il Re Guglielmo II: fin del
1189: Clementis anno II: scrive Riccardo da S.
Germano, onde divisi i Popoli in partiti per il suc-
cessore, i Siciliani acclamarono Tancredi Conte
di Lecce, ed i Pugliesi, con i Baroni di Principato
e di Terra di Lavoro dichiararonsi per Costanza
Zia del Defunto, e Moglie di Arrigo Re di Ale-
magna, e se puo prestarsi fede al Platina, ed a
Gio: Villani, anche Clemente stimando estinta la
discendenza normanna raccolse un buon esercito
per impoversarsi del Regno, così che essendo in rivolta
tutto, ed avendo i Siciliani coronato nel 1190: il Con-
te Tancredi, stimò pure il Papa desistere dal suo
diritto, e darliene l'Investitura; per lo che as-
pra, e crudele guerra riempi di sangue de due lar-
te le nostre Province, con la meglio però del
Re Tancredi. In tanto morì Clemente nel 1191-
e fù eletto per di lui Successore Celestino III: il qua-
le favorendo svelatamente Tancredi, vietò ad Ar-
rigo ritornato d' Alemagna, e coronato Imperatore
che non entrasse nel Regno, come scrivono Riccar-
do, e l'Ab: di Lubeca, e si degnò poi esservi en-
trato

11

trato con l' Esercito, dopo che la Sede Apostolica
ne avea investito Tancredi, scomunicò quindi
il Decano di Montecassino e non esseri baltato
al partito Reale, et interdise ancora quel Mo-
nistero, e minacciò pure di castigo quell' Ab-
b. Proffido, ma l' Esercito de Tedeschi non potè re-
sistere al Re Tancredi, onde ripigliò quasi
quasi tutto il Regno, che se l' godette colla Sci-
fia fin al 1193. in cui morì

In questo intervallo adunque in cui ne Tancredi potè
mettersi in brigia col Papa, ne pensare alle cose
Ecclesiastiche de sconvolti, e non bene a' podati-
suoi Stati i Canonici della Sagnara impresero
far innovare da Celestino la Bolla soprari feri-
ta di Clemente; per tanto ne fece egli loro una nuo-
va e più tosto gliene sottoscrisse una simile, o
un duplicato in data del Laterano a 6. di Mag-
gio indictione X. anno 1192. Pontificatus anno 2.
e la indirizzò al Priore di Ciimondo, et Sicilbey
Poste in tanto tali cose, le quali san conoscere la
mal augurata Origine di tali Bolle convien pas-
sare alle promesse prove di Lemmi, che abbiamo
proposti contro il loro tenore?

Repitiamo adunque il primo cioè, che i delli Pon-
tifici nel trascritto paragiofo attendenti non
pensarono affatto a quelle parole del Conte

quamquidam Ecclesiam precipio omnino fore li-
beram a Dominio omnium hominum excepto
Summi Pontificis, emotto meno vi pensarono
secondo il senso, e l'interpretazione data loro
ne fogli di Roma, cioè che ei volle spogliarla
di ogni diritto sopra quella Chiesa, sicché intutto
e per tutto dovesse ella dipendere dal Sommo
Pontefice, poiché oltre alla libertà, ed immu-
nità delle cose, e diritti temporali indicate nel
Periodo libertates, et immunitates a Regibus
et Principibus indultas, e significante Et ap-
punto, come le spieghammo al di sopra averlo
il Conte, e poi l'altre Sovrani fatta libera,
et immune da i Cenzi, da Tributi, e da ogni
prestazione, e servitu temporale i medesimi due Pon-
tifici quando trattarono nel Periodo attendentes della
spiritual giurisdizione del Diocesano, e di al-
tre Vescovi, con la quale contraporsi poteva la
giurisdizione, e soggezione alla Sede Aposto-
lica nullo medio, e omnimoda non ricovero
ad alcun titolo di concessione del Fondatore,
come avrebbero fatto a par utilmente, se vera-
mente avessero conosciuto, che il Conte in di-
parola a Dominio avesse inteso liberarla da
ogni giurisdizione Episcopale; ma con un
equivoco surrettiziam suggeritoli da chi li esibbi

le Scritture ricorsero ai soli documenti, del
 semplice, e nudo uso: attendentis ex quibusdam
authenticis scriptis in presentia nostra exhibitis
qualiter pred^o Ecclesia Sancte Marie de Bolne
aria, in qua divino estis obsequio mancipate a pri
mijs sue fundationis temporibus usque nunc usa
fuerit libertate eam omnimodo, e nullo modo
soli Romane Ecclesie decernimus subiacere

E quindi da queste ultime parole si deduce anco
 la verità del secondo Lemma, cioè che i detti Con
 tefici non riebbero ne anche che la d^a Chiesa
 fin dalla sua fondazione fu sottoposta al pieno
 dritto della sola Sede Apostolica, e come si leg
 ge ne fogli, che il Conte avea inteso spogliar
 si da ogni dritto accordato da canoni a Fon
 datori, che in tutto, e per tutto dovesse quella
 Chiesa dipendere dal Sommo Pontefice; Im
 perocche Clemente, e Celestino, non avrebbero
 lasciato allegare tale utilissimo. Deprimamente
 come indi Autentici scritti allegarono, Non
 avrebbero mancato rilevarne da questo almeno
 l'uso di tal soggezione al solo Pontefice, a pri
 mijs fundationis temporibus, come l'uso della
 libertà della Giurisdizione de' vescovi, allegaro
 no' se la privata, e plenaria autorità della
 sola Chiesa Romana, ve ne fu se stato almeno

Juro; Non averebbero in oltre con li verbi pre-
senti: decernimus subiacere, et sub Beato Pe-
tri, et nostra protectione suscipientes presentij
scripti privilegio communimur dimostrato e
pressamente, che allora appunto la costituivan
la prima volta soggetta alla sola Chiesa Ro-
mana, e la ricevevano sotto la protezione Pon-
tificia, non averebbero pur anche premezzo per
solo oggetto delle loro Bolle, et favorem Aposto-
licum Regularis vite Professoribus impendentibus
eorum libertates, et Jura integra conserventur,
et ne de his in posterum questio referatur, ma
averebbon aggiunto per oggetto più intèressante
ancora la conservazione del diritto dell'imme-
diata soggezione alla Chiesa Romana, e del
jus speciale di: Petri, e della autorità della
Sede Apostolica, e della protezione Pontificia,
non averebbon ne pure contante altre dichiara-
zioni circa le Decime, che si impedivano a Ve-
scovi, e circa la fulminazione delle Censure,
che vietavasi loro, ed ad ogni persona Ecclesia-
stica, excepto Romano Pontifice, vel alio cui
Auctoritate, e circa lo stabilimento di due on-
cie annue d'oro da pagarsi nobis nostrisque
successoribus in inditium quod eadem Ecclesia
spe

15

Specialiter S. Petri existat, non avere, Re di
co, chiaramente fatto conoscere con tali clauso-
le solite opposti alle nuove concezioni della
soggezione alla sola Sede Apostolica, che
allora la prima volta tal soggezione imme-
diata, e speciale, e protezione stabiliscano.
Ma quindi aurbbero ome po rapportare ad
altri indulti di essi, conceduti dai Predecesso-
ri loro alla medesima Chiesa, come era il
Pontefice Istto, e come in effetto uolse Cele-
stino, dicendo inerte a i Vestigi di Climen-
te se prima di amendue fosse stata ch' a da
altri Pontefici soggettata all'immediata
autorità, e sola della Chiesa Romana
al Suo Speciale S. Petri, et alla proazione
Pontificia, ed alle due oncie d' Oro induzis
di tutto questo. Per fine riguardandosi tutto
l'intero senso delle due Bolle non aurbbe
io que due Pontefici per mezzo S. Pietro
della medesima: ut favorem Apostolicum
Regularis vite Professoribus impenderet, cum
libertates, et iura integre conserventur, et res
de his in posterum. Questo referatur eam nullo
medio S. Petri Romanae Ecclesiae decernimus sub
iacere, ma vi aurbbero aggiunto per osietto-

più interessante ancora la conservazione dell'auto-
rità Sud, edritti apostolici, se vi fossero prima stati
ed in vece di dire, che onde in appresso non vi fusse-
ro questioni circa la libertà, Solt Romanus Ec-
clesiæ Decernimus subiacere avrebbero dichiara-
rate vane le questioni papale, perchè ella era
stata fin da principio soggettata alla sola
Romana Chiesa, nullo medio con la rinno-
vazione di tale indulto avrebbero prevenute
le future. Resta adunque provato con tanti
argomenti ricavati dalle medesime Bolle, che
non da i tempi della fondazione di quella Chiesa
fu ella sottoposta all'immediata, et omnimoda
autorità apostolica, sia dal Conte, sia da Pontefici
ma in quelli anni appunto 1188. e 1192. Clemente,
o Celestino, onde non vi fossero in appresso questioni
circa la libertà della potestà de' Vescovi fecero la
prima volta la novità di dichiararlo Juris Specialis
S. Petri, nelle circostanze bensì de' tempi da Noi
annati nelle quali si persuasero, che avrebbero
potuto avere l'effetto.

Conferma tutte le dette nostre Considerazioni Be-
nedetto XIII. nell'accurata, e piena Sua Bolla
Per i Domenicani del 1728. narrando essersi sta-
bilita la successione della Bagnara alla Sede Apo-
stolica

lica non dal Conte Fondatore, ne da Clemente III-
 ma dal solo e primo Celestino III. quam olim
 Fel. vic. Celestinus Pap. III. prodeapoli nostrae
 Sede Romana Ecclesie subiacere decieverat, et
 sub obsecrationum Petri et Pauli Apostolorum
 protectione susceperat

Non occorre qui provare il terzo Lemma cioè
 che quanto quei due Pontefici dall' autentici scrit-
 ti esibiti, dissero ricavarsi dell' uso della
 libertà fu da essi loro persuaso con un equi-
 voco suggerito con orazione, e correzione;
 Poiché nel S. susseguente ci tornerà piu ac-
 concio il Dimostrarlo

Non possiamo però dispensarci dal far qui
 conoscere, che quanto determinarono della
 suggestione immediata alla Sede Apostolica,
 non poteva de' lure pregiudicare, ne in fatto
 pregiudico i diritti del patronato, e della
 legazione, competenti allora al Re sopra
 le Chiese della Sicilia, ugualmente che del
 Calabria, le prove sono questa

che non poteva mutare il Papa lo stato del-
 le Chiese Reali, e togliere a coloro, a i quali
 i Patronati lasciarono soggette dentro lo stato

117
117. Accordo... sottoposte alla Grandezza immediata
della Santa Sede.

1.^o che il Papa non toglie mai, come non può
togliere il Real Patronato, ma rimane
questo sempre salvo, et intero, come dichiara
io Gregorio IX per l'Inghilterra, e questa
la Testimonianza di Matteo Paris ad an:
1239. rapporto non solo da Natale algiu-
dio, ma dallo stesso Romano Avv. Ligante,
onde è che di molte Badie delle Due Sici-
lie alla Sede Apostolica immediatamente
soggettate ne ritiene tutt'oggi il Real Pa-
tronato, e la nomina.

2.^o che molto meno può pregiudicare alla
Apostolica legazione del Re di Sicilia, come
conceduta ex pacto, all'incontro si sa che ella
fu da Urbano II. accordata al Conte Rugiero
fondatore della Bagnara in Sicilia, e
nel Calabrian, scrive il Malaterra, cioè per
quella parte, che ne possedea il Conte ove ella
Bagnara e più indefinitamente nella Bolla
della legazione che ne li fece nel 1099 in Ter-
ra potestatis usq' onde è che tutte le Badie sog-
gette in epa alla Sede Apostolica, rimasero, e

rimangono al Sovrano, come legato Soggetta,
 sicche esercito sopra di quelle la sua Juris
 dizione Legaziale, in moltiissimi capi, e tutti ora
 l'esercita, conoscendo di esse com' essenti la
 Causa.

- 1^o Che rimare benanche al Re intatto, ed in
 pregiudicabile da d^a Bolla ogni diritto de' fun-
 cipato; per cui tra gl'altre ricorrier debbesi
 al Principe, secondo il famoso Canone
 Filijs 16: quest: 7: onde non summati lo sta-
 to della Chiesa, ne si sinembri la dotte - oro
 ne si alteri la disposizione de' Fondatori
 ed appartiene a lui il conoscerne, e ripararvi
- 2^o Che se la Bolla di Clemente III: fosse p
 i pregiudizij, che ricava alle tre divise pre-
 eminenze, o per altra ragione rimase sepol-
 ta p^a cinque anni nella Romana Cancille-
 ria, senza alcuna esecuzione, ed effetto, la
 Bolla di Celestino III: che rinnova nel 1192
 non può riputarsi di alcun vigore, tanto per
 che contraria a divisi dritti Reali, quanto
 perche spedita in quei torbidi tempi del corte,
 e mal sicuro Regno de' Sancrodi, ne quali ogni
 atto contro le preminenze Reali e' nullo, e

come quella, che non potè avere il consenso Re-
gale, non potè eseguirsi pacificamente, e non fu
eccitamento eseguita giammai, e rimase /cio'
cassa, et irrita imperciocchè Tancredi nell'
anno appresso 1193- non ancora pacifico-
possessore morì, e Guglielmo suo figlio, che
li successe fu nello stesso anno 1193- preso pri-
gioniero, et occiso dall'Imperator Arrigo,
il quale s'impadronì interamente delle Due
Sicilie, onde qualunque consenso, che avevero
potuto dare Tancredi, e Guglielmo alla Bol-
la come prestato tempore Belli, non sarebbe
stato valevole a legittimare l'esecuzione di
quella, se mai vi fu prestata, com'è in verisimi-
le, massime che tutti gli atti di questi due
Sovrani furono dichiarati nulli da Federi-
co II- nella Costituzione Cum Hereditarium
lib. 3. tit. 3. Dopo tal conquista d'Arrigo
l'inimicizia, che prima v'era tra lui, e
Celestino, che sopra notammo, e la scomu-
nica, che indi questo Pontefice fulminò contro
di quello d'Astoria, fatto a Riccardo d'
Inghilterra, e nella quale ci persistè fino alla
sua morte sono sicure prove, che non aveve egli

ne l'ai di lui moglie, Costanza consentite all'esecuzione della Bolla per la Bagnara. Sisto so provar potranno, e appreso la susseguita minorità di Federico, ed indotto l'ingenuo - ovvero a quanto i Pontefici tentarono contro i Dritti Regali. Ne che Manfredi ancora diremo in appresso. sicche la Bolla di Celestino deve dirsi rimasta senza esecuzione veruna o senza l'assenso de nostri Re per tutto il Regno de Svevi.

Concludiamo quindi, che la detta Bolla di Clemente III: restò sospesa per cinque anni fin alla rinnovazione fattane da Celestino III, e che questa non potè pregiudicare i tre Sommi Dritti Regali ne mutare lo stato della successione, in cui fu dal Ruggieri fondata la Chiesa della Bagnara senza la scienza, e l'assenso de Re il quale non potè interporlo in quei turbidi tempi fin alli angioini, e realmente non interpose, come provaremo di sotto.

Del resto anche questa Bolla furo dedotte in giudizio nella causa trà i Domenicani, ed il Clero, come dalle loro scritte apparisce e pure non furo stimate d'algun valore contro

... il Patronato Reale, et altri diritti del Re sopra
... il Priorato della Badia di Anagni, con i tre
... Giudicati, che susseguirono, onde non
... possono nuovamente opporsi, e discutersi

Capo. III.

Dilucidazione de' pretesi atti posses-
sivi sotto de' Breui, o sia de' Breui d'unio-
ne alla Badia di Gloria di Anagni

Doppo, essersi ne fogli di Roma apposti al Pa-
tronato, ed altri diritti del Re sopra della
Badia, il Diploma della Fondazione
del Conte Ruggieri e le Due Bolle finora
poste al vero Lume si legge ne medesimi,
che in fatti, d' sia in seguito di avere quel
Fondatore dir posto, che in tutto, e per tutto
intendeva, che dovesse dipendere dal Sommo
Pontefice, e doppo che Clemente, e Alestano
riconobbero la Chiesa fin dalla fonda-
zione sotto posta alla piena giurisdizione
della Sede Apostolica i loro Successori ne an-
no sempre mai liberamente dir posto, così
Alessandro IV. L'anno 1266. Luni, et incorporo
et

17
al Monastero della gloria d' Anagni quindi
l' autor de fogli siegue a numerare quando Gu-
genio III. e Martino V. unendola a Cano-
nici prima regolari, e poi secolari. Lute-
ranensi Gregorio XIII. dando l' assenso
alla vendita de feudi, ed dando la cura
parochiale a Domenicani, confermata
poi loro da Sisto V. ed ampliata, ed ornata
di altre prerogative da Benedetto XIII. co-
so tutte che l' autor de fogli dice non igno-
te a nostri Re Angiojni, dice confermata
dagli Aragonesi col Re gio braccio dato all'
apostolico Commendatore d' epa Pietro
dell' Anguillara, e dice approdata dalli Austr-
iaci alla Chiesa Luteranense con Diploma
di Carlo V.

Convien di tutto farci carico & darvi le con-
venienti risposte

§. I.

Il primo pretivo atto-
proprio dell'unione
della Badia di Anagni
è insussistente per
errore di titolo

§. I.

Dimostrammo già noi, che ne il Conte Fondu-
tore della Chiesa della Bagnara pensò mai
che il Sommo Pontefice a desse a liberamente
disporre di quel d'iorato, anzi dissiparlo, e

distruccerlo, ne Clemente, o Celestino riconob-
bero punto tale originaria potestà, e molto
meno la immediata successione d'esso alla
piena, ed onnimoda giurisdizione, e libera
disposizione del Sommo Pontefice, fin dalla
prima sua fondazione, ma bensì essi i primi
doppo 10 1/2 anni cercarono immutare, in tem-
pi, ne quali non poteano esser resistiti dai
Rei, lo stato della successione antica di qual
la Chiesa, e la sotto pose ro la prima volta
nullo medio alla Santa Sede in pregiudizio,
de dritti Reali del Patronato, della Legazione,
e del Principato, e perciò nullamente sforzo
che ne pure effetto ebbe per tutto il Regno di
Federico, o pacificum^o almeno non ebbe
il primo atto dunque, che si allega ne fogli co-
me possessivo, cioè l'unione della Chiesa della
Bagnara alla Badia di Anagni è insussis-
tente, e nullo perche fatto nel supposito rile-
vato ne fogli, che la Chiesa della Bagnara
fu se stata fin dalla fondazione sottoposta
dal Conte Ruggieri all'onni moda disposizi-
e soggezione immediata della Sede Aposto-
lica, riconosciuta da Clemente, e Celestino, e
validamente da essi approvata, e quietamente

eseguita, cose tutte, che non essendo vere mostrano erroneo il Supposto & cui unione fu fatta.

§. II.

È insussistente perché fatto con titolo antiquato e prescritto, e senza lunga discontinua da esso.

§. 2.

Ma poi che primo atto possessivo è mai questo allegabile in dritto, quando da titolo mal preteso insultante dal Diploma di Soggereri del 1088. è distante 170. anni, e dal titolo anche erroneo ed illegale della Soggezione immediata della Sede Apostolica decretato la prima volta da Clemente, e Celestino nel 1188. e 1192. lontano 630. e tanto lasso di tempo, in cui non si prova esservi stato alcun atto possessivo, e verisimilmente non vi fu, non ne sarebbe antiquato il dritto? non ne sarebbe prescritto l'uso? non sarebbe stato il primo atto una innovazione straorissima? non sarebbe almeno la sua gran discontinuaione del titolo immeritevole di aversi per atto possessivo e legale?

§. III.

Perché fatto a ripore della...

Sia però come si voglia sarebbe sempre unione della Chiesa della Badia di Anagni un tempo di Belli tra Manfredi e quattro Pontefici, e della più aere guerra che mai ci fosse stata in alcun Principi, e Papa

onde ogni grave Pontefice, che si alligava per
tal unione essendo con temperaneo ai più aspru
atti d' inimicizia, e di ostilità vicendevole, ha
più tosto faccia di rappresaglia, che d'atto le
gitimo, ed allegabile, ecco ne una dimostrazione,
che si può dire evidente.

L' Antico libro del Duca della Bagnara ne dà a
trovar il principio nella deposizione di Federico
nel Concilio di Lione da Innocenzo IV. e nella
devoluzione del Regno alla Santa Sede, e lo fa di
votare per appendice di quella. E la narrativa
del Breve di Alessandro IV. nel primo anno del di
lui Pontificato, che comincia Specialis Prerogativa
delectionis, conferma presso a poco lo stesso. Il fatto
poi è che Innocenzo IV. mentre riguardava il Re
gno, come di già devoluto alla Santa Sede, ed a se
e col suo esercito pagatovi ne aveva preso real-
mente il possesso, fissando la sua Sede in Napoli
e comandando da Principi, come narra il Sansi-
la, anzi dando molte investiture di Feudi) pur an-
che ordinò, che da Monisteri, e Chiese di Sicilia
colla pie (forse nella disciplina) rene facesse
alla d' Chiesa de Gloria di Anagni un Asser-
gnamento, e che avendo fatto deporre dall' Ar-
civescovo di Pisa Filippo l' uore della Bagnara
quia Dominus Federico quondam Ro-
mana Imperatore potenter, ac patenter adhereret
li.

19
Si ordinò, che conferisse quel Priorato a Michele Pro-
re di S. Pier della Vigna: Or l'Arcivescovo fece l'
uno, e l'altro, ma in carta, ed Innocenzo confermò
il tutto

Morto in tanto Innocenzo nel Dicembre dell'anno
1254. Lengua che miuna di tai cose avesse avuto effetto
reale Alessandro IV. di lui Successore nel mese d'Aprile
del primo Anno del suo Pontificato il quale cominciò
de all'anno 1255. in cui mandò nel Regno un legato
con potente esercito ad occuparlo come appartenenti
alla Santa Sede, fece commissione al famoso Ugone
Cardinale di S. Sabina, che non essendo stati eseguiti l'
ordine di predecessore Innocenzo di procedere il Mo-
nistero di S. Maria de Gloria di Anagni di alcuna
Chiesa, o monistero della parte delle Due Sicilie, pro-
curasse egli assegnarneli ad cuiuscumque collationem
prestationem seu ordinationem illa vel illud pertinet
Ed Ugone, avendo saputa la privazione di Filippo
del Priorato della Bagnara, e la collazione fattane
a Michele Abate delle Vigne stimo fargliela resi-
gnare ed unirlo al d° Monistero di S. Anagni y ordine
di Alessandria, poiche nobis sic de dicta Ecclesia seu Mo-
nasterio de Balnearia fuerat ordinatum, et ipse
in spiritualibus et tempore rali bus est collapsa. Dopo
cio il medesimo Alessandro nel mese di Giugno del
secondo anno del suo Pontificato o sia nel 1256. min

tre avea investito delle Due Sicilie Edmondo fi-
glio del Re Arrigo d'Inghilterra, secondo sofferta
l'altarell da Innocenzo Quarto, ed era sempre più
inasprito contro Manfredi perche avea debellato
questi in Puglia l'Esercito del legato, avea disca-
ciato i Pontefici dalla Terra di Lavoro, e fatto
imprigionare Fra Ruffino il quale, per Commu-
sione Pontificia perturbava la Sicilia, e per un
nuovo Breve y la Bagnara, confirmò l'unione fatta
da Agone Cardinale alla Chiesa de Gloria di Sta-
gni, e derogò al consenso, che mancava del Papey
sor Filippo, e del suo convento, non obstante
quod in hoc dilectorum filiorum Philippi Pro-
vij, et Capituli ipsius Ecclesie non adest Assensus
quorum in hac parte defectum Supplemus de
Apostolice plenitudine potestatis. Con che pero
Filippo ritener lo possesse y tutto il tempo di sua
vita, ma pagar dovesse y campo un annua oncia
d'oro de tarenis ad pondus Regni Sicilie alla
Chiesa de Gloria, quod si secus agere presume-
rit si irritum peni, et inane

Tre mesi appresso e' spedi altro Breve nel mese
di Febre dello stesso anno all'Arcivescovo di
Messina ed al Priore de Domenicani che mettevero
in possesso l'Abate d'Anagni della Chiesa della
Bagnara, ma il libro del Duca ci suggerisce che
Di.

Filippo resistette all' Arcivescovo di Messina per non
 farsi prendere possesso. Dopo Sei mesi però superata
 la costanza di Filippo l' Arcivescovo redde il possesso
 alla Chiesa di Anagni, mandonne per publico libro
 a Papa Alessandro, e questo col terzo breve ne con-
 fermò l'atto, e ne ordinò allo stesso Arcivescovo la
 manutenzione di quella data di Laterano nel mese
 di Marzo del terzo anno di suo ponteficato, o sia nel
 1257.

Se il possesso, che nel breve dicesi corporale, fu reale,
 o pur quello, che si da sola auctoritate Judicij chiama-
 si Testucario, non costa qualche verità, pero
 si è che non si fu veramente preso il Reale, o se
 forse per si prese, non v'intervenne certamente
 la Scienza, la convenienza, ne il consenso di Man-
 fredi, poichè questo sempre più nemico d' Alessandro
 nell' medesimo anno 1258, fece opera di Brancalona
 rivoltar d'orina, sicchè il Papa, ed i Cardinali dove-
 rono fuggerne ad Anagni, e poi a Viterbo, che se
 bene dal Rainaldi si rapporta nell' anno 1258, il Mar-
 gio però come si avverte nelle note dell' ultima ediz-
 ione del Baronio persuade dovervi collocare il fatto
 sotto l'anno antecedente 1257, e così nell' anno stesso
 che si diè il possesso della Bagnara, In questo anno
 tanto Alessandro persistendo nella sentenza di

esser sue. Le due Sicilie ritornò a far premure
ad Edoardo figlio di Re d'Inghilterra di venire
a conquistarsela, e spedì un legato al medesimo
per convenire della desiderata moderazione del
Censo prefisso nella prima offerta. All'incon-
tro nel 1258. Manfredi si fece coronare Re
in Palermo, come narrano il Malaspina, e
Matteo Parvi di Giovenazzo, ed Alessandro al
primo avviso di ciò citò, e dichiarò Manfredi
scomunicato, e doppo il vescovo di Gergenti,
l'Arcivescovo di Sorrento, e l'Abate di Monti-
casino, e aver fatta, ed esser intervenuti alla
di lui unzione, e citò l'Arcivescovi di Salerno,
di Taranto, e di Morreali per averli posta
la Corona sul Capo. Fulmino l'interdetto
contro tutta la città, e luoghi, che lo riceve-
ro, e vietò a tutti i Prelati, ed altri Ecclesiasti-
ci di celebrare i Divini officij avanti di lui
come dalle Bolle presso il Gutani, ed intale
stato di acce vicendevole inimicizia si continuo
sino al 1261. come leggiamo presso il Siccardi.
In quell'anno morì Alessandro, ed eletto di lui
Successore Urbano IV. Francese, questo adottan-
do la stessa inimicizia contro Manfredi ritornò
a citarlo, e scomunicarlo, invito i Francesi alla

conquista delle due Sicilie, pubblicò una ²¹ *Cruciatas*
in Francia per raccogliersi un Esercito contro di lui
e se venire il Conte di Fiandra a comandarlo, ed in-
vadere il Regno: All'incontro Manfredi invase lo
stato Ecclesiastico, scacciò i nemici, e perche Ordo-
no invitò, ed investì delle Sicilie Carlo d'Angio-
e porcia morì nel 1264. Clemente IV. che li succes-
se moderando i patti dell'investitura al medesimo
Carlo lo coronò in Roma, e lo sollecitò all'ingres-
so nel Regno seguì con potente esercito nel 1266-
Manfredi il quale già prima s'era cercato aveva
d'indugiare, e distogliere la diocesi di Carlo in Italia
e si oppose in questo anno non farlo entrare nel
Regno, e perduta la Battaglia di Benevento, fini
in esilio di vivere onde entrò Carlo nel possesso delle
nostre Provincie, e quindi della Sicilia

Ecco la serie della perturbazione generale di due
Reami fino a Carlo d'Angio, e delle aspre inimi-
cizie tra i Romani Pontefici Innocenzo IV. Ale-
ssandro IV. Urbano IV. e Clemente IV. si furono
con Manfredi nel tempo ch'essi spedirono i Brevi Lo-
gracennicte p^{er} l'unione della Romagna alla Sede
d'Anagni.

Questi dunque non possono affatto esser giudicati
con alcun valore legale, ne opposti come atti posses-
sivi legittimissimi perche gesta tempore belli

a mutua offesa delle Parti Belligeranti, ed in
conclusione de' diritti e prerogative delle medesi-
me non possono dirsi quieti, e pacifici, come
si richiede, acciò l'atti possessivi possono giude-
carsi legali, e validi contro delle altraparte, se
poi episcopi ne Trattati di pace non siano confirma-
te in forma specifica. Pace, che mai porcia vi-
sù alla Casa di Savoia su ciò, ne con alcun'al-
tra in cui le ragioni di quei Principi passero-
rono

Ne giova dire, che li Sommi Pontefici si autoriz-
zavano in quei turbidi tempi come Sovrani an-
cora delle Due Sicilie, & diritto di devoluzione
d'esse alla Santa Sede, e perciò davano Feudi
privavano d'episcopi, concedevano investire, come
fecero col Contado di Lesina del Principato
di Taranto, ed altri racconti dal Sant'Uffizio
poiche ne episcopi, con tal titolo sovrano si credero
a francamente, ed in minorazione de' diritti
legittimi a disporre delle nostre Badie, e se
con tal titolo ancora l'averero fatto, si dà
che gli atti de' Papavi di que tempi fatti an-
cora in tal espressa veduta non furono ripu-
tati doppoi' di quel peso, che oggi si dà
a i loro Brevisi, & la Bagnara anzi non scatti-
soro, essi riacquarono.

*Insuperanti, perche fatto
in pregiudizio, ed offesa di
tutta la più delicata Regalia*

E quindi ritornando a i Breui dell' unione della
Magna alla Badia d'Anagni fatte nel tempo
della guerra, ed i turbidi sovversiva del dritto di
Maestria de nostri Feudi sopra le due Sicilie, egli è
certo, che una tale unione, anche se fosse stata fatta
in tempo di pace, e potesse perciò dirsi pacifico,
dovrebbe nondi meno averi un atto nullo, come
estorto & sovversivo da quei Pontefici senza esser
loro stato esposto quanto sudressa alla Corona
spettavano esser stato posto loro in veduta la Re-
galia che pregiudicava.

Primo cedevasi il dritto di Principato in offerta del
quale sempre riduceva l'unione perpetua, senza
la lor volontà d'una grande Badia del Reame
a quella d'Anagni, tanto, cioè, poche i Feudi, e Badii
che quella possedeva non potean passare ad altri senza
il Reo permesso, quando perche unendosi non
sudditi si trasferivan da Paesi di l'obediensa tenuti
a mille pesi verso il proprio Sovrano, ad un Paese
libero, ed esente da lui, quanto perche ancora una
unione perpetua portava perpetua il danaro da
quei insigni Feudi, e beni delle due Sicilie fuori
d'el Reame; maxime, che con gli uno a traverso al
della gloria Reddito naturale del Papa, nel cui sta-
to temporale era Anagni, esercitar dovea Giurisdiz^{io}

sopra i sudditi di Manfredi, e merce d'opri potea
mantenerli in rivolta contro di lui a devozione
de Pontefici suoi inimici: Più perche non potendo
l'abb della Sicilia fissar la sua abitazione nel
le due Sicilie potea senza timore, e con mag' fran-
chezza, cioè machinare in quei tempi cotanto ge-
losi, e perpetuamente ancora in simili circostan-
ze contro i Successori Boriani. Ed a par più
perche in quei tempi il Re di Fiore, era potente, e con
d'armi, e con i castelli, e luoghi forti, e come
città delle spiagge maritime, potea dar mano
all'invasione, che il papa meditava, a esegui-
re dall'Inglesi, o Francesi. Ed in finitam più
che tal' unione si pensò da prima fare da Gon-
cardinale in virtù della privazione, che l'electo
di Liva fece di Filippo, qui Federico potenter
et patenter adherabat

A tante offese delle Ragion di Stato e di dritto
del Principato si aggiunse la violazione dell'
altro dritto de Principi, y cui non si possono
le nuove importanti Belle, e brevi generalmt
eseguire nello stato, senza il loro consenso e vo-
lontà

E della regia protezione non men generale delle
Chiese in virtù del Canone d'incipes 23.º q. 5.

Co. Constit. Lewenit de
 Administrat. rer. Eccl.
 sic. post mortem Reg.
 latorum

e principalmt nelle Due Sicilie a pro di tutte le
 chiese in due Reami & la Costituzione di Auggioni
 inserita da Federico c. 7. nelle nostre costituzio-
 ni nella quale si dichiara, che omnes Ecclesie
 Regni nostri et quos specialiter pastoribus carent
 in manu, et protectione nostra sunt, che della pro-
 tezione speciale accordata del med. Federico no-
 minatamente alla Chiesa della Spagnara con
 un diploma d. 12. 109. rapportato nella scrittura
 de Domenicani del Forge p. 53. in cui disposes
 Monasterium de Balnearia ab episcopum rece-
 pit. Clementiam divinam servitium sub thacsto-
 lis nostris protectione recipimus speciali mandan-
 tis et presentis scripti auctoritate formiter sta-
 tuentes, et nulla persona alta vel amilis Eccl-
 siastica vel secularis monasterium jam dictum
 cum omnibus bonis, et pertinentis suis sub
 nostra protectione et titulo receptum impedire
 molestare, scu in aliquo offendere presumet.

del dritto de Principi di conservare lo Stato
 delle chiese secondo la volontà de Fondatori
 così che adesso se nulla si immutasse ne apparte-
 ne l'ufficio di ristabilirlo, secondo il Canone ad
 filijs subito che Regis omnibus fuerit rinte ma-
 tum

2° I ceninati & brevi & l'unione della Bagnara
alla Badia di Gloria di Anagni erano prerogative
speciali al Patronato ex fundatione, et donatio-
ne, ed a tutti i diritti Patronali, i quali rimane-
vano inesecrabili nell'Unità Chiesa della Ba-
gnara; Imperciocchè nelle Chiese conventuali
apparteneva al Re Patrono; il Concordato
tra Guglielmo I. ed Adriano IV. l'assenso alli
Eletti; alli quali si dovean tener segreti finché
il Re l'approvasse, ovvero li rifiutasse, se la
persona fosse de proditoribus ac inimicis,
aut extiterit odiosa Diritto importantissimo
il quale non di meno totalmente ceprava, e do-
po la Badia della Bagnara unita a quella
d'Anagni ivi farsi dovea l'elezione dell'Ab.
e secondo il convenuto tra Innocenzo III. e
Costanza avea il Re il diritto d'esser avverso
dalla morte del Prelato, e doppo tal denun-
cia procedendosi all'elezione li compete-
va il diritto dell'aperiso della med. prima del q^{to}
non poteasi intronizzare l'electo. In oltre per-
deva il Re per l'unione ad Anagni il diritto
della nomina, quando l'elezione non si fa-
cesse, e finalmt^e perdeva il diritto de Supplicij dovuti
al Patrono, e de servizij, che i Priori fonda-
tori doveangli. Gran dunque i brevi dell'unione

Sovverni del Real Patronato, e de suoi effetti
 3° eran pregiudiziali finalmente alla legazione
 apostolica de nostri Re, alla quale come cennam-
 mo era soggetta la Chiesa della Badagna poiche
 essa non poteva il Papa far private di. Lippo
 e i suoi Legati ne unirle per mezzo de med^m alla
 Badia d'Anagni, essendo stato dichiarato nella
 Bolla di d^a Legazione, *que per legatum acturi
 sumus per vestram industriam legati pices-
 sivi volumus* Non poteva finalm^t il Papa fa-
 re alcun atto sopra di quello, come soggetta alla
 Sede Apostolica, importando cio ne stessi soggetti
 alla legazione l'esser sotto posto al d^e Legato. Ed in
 effetto tale n'era il costume come apparisce dal Codice
 della Monarchia, dal Capo XI. della Difesa della
 Monarchia del Dupino, etale n'e tutt'oggi la
 pratica, anche in virtù del Concordato Benedetto
 no. In Isvevia altresì della Bolla di Urbano II. della
 legazione, apparteneva al Re, come al presente il
 Diritto di mandare ai Conci. li quei vescovi, ed ab^{ti}
 che li precepse mandarvi tenendo gli altri nelle
 loro Chiese, siccome in virtù della Bolla della
 concordia di Guglielmo l'apparteneva il chiama-
 re le persone Ecclesiastiche alla Corte pro Chri-
 stianitate faciend^a vel suscipiend^a prona remoto

malò ingenio Or amendue questi diritti com-
petenti sopra la Chiesa della Bagnara rima-
nevan inescuibili dopo l'unione di quella alla
Badia d'Anagni

§ VI
Insussistente perche contra
nessuna manifesta ⁱⁿ giustizia
una aperta contrarie-
tà a canoni

§ V

Ma oltre di sì gravi pregiudizj i quali si ri-
cavan da que d'breve del Principato alla
tronato, ed alla legazione del Re, e per i
quali rimaner essi dovettero di niun valore, vi
fù ancora l'insussistenza loro la chiara con-
trarietà del lor tenore ai canoni. Imperciocchè
per prima nel d'breve d'Innocenzo IV allega-
to nel primo d'breve di Alessandro se d'bre L'or-
dine in generale, che si anse alla Badia di
Gloria di Anagni una qualche Chiesa, o Mona-
stero colla pro in Regno sicilie senza restrin-
gersi tal ordine alle soggette immediate
alla Sede apostolica, ed alla libera ed onni-
moda disposizione d'Acqua. Or un tal ordi-
ne generale comprendente anco le non soggette
era contrario a canoni, ed alla disciplina
per il pregiudizio che a vescovi si recava dispo-
nendosi delle soggette a medesimi o a qualun-
que altra ecclesiastica potestà cui volontà
del Patrono spettava

1.^o In d^o Breve d'Innocenzo si ordina tale unione di Chiesa colla cura cum cura, et sine cura onde impugnava ancora a Canonici, che una Chiesa o Monistero curato, il quale esigeua de jure la residenza si unisse alla Sedia della Gioia, che non poteva rivedersi. Ma che sopra la Sagnara portò una tanto maggiore deformità, e contrarietà al buon ordine, ed alla disciplina quando che questo era non solo fornito dalla cura parrocchiale, ma dalla quasi Episcopale ancora, e perciò più bisognosa della residenza, che far non poteva si dal d^o Abbate della Gioia ~

2.^o che in d^o Breve si ordina l'unione delle Chiese delle Regno di Sicilia alla Straniera di Anagni, onde come divarij Principati, ne pur costanti ripugnava alla disciplina d'entarsi insieme

3.^o Che nel primo Breve di Alessandro IV. in cui si enuncia quello d'Innocenzo si commette poi una tal unione ad Leon Cardinale con una nuova, e più esorbitante giunta, cioè di Chiesa o Monastero, ad curamque collationem presentationem seu ordinationem illa vel illud pertineat. Giunta, che se gli dà trona li Laici e privati fù apposte in contravalla resistenza d'ritto dichiarato da Gregorio IX.

vita durante. Scinde poi e divide dalla Chiesa della Bagnara le Chiese, e beni dati a questa da Fondatori della Sicilia, lasciando quelli all'abbate della Gloria. E finalm^{te} oltre il censo riservato alla Sede Apostolica da Celestino, e Clemente impone un altro censo a Filippo a pro della Badia della Gloria contro la volontà del Fondatore, e di que due Pontefici, che vollero il d'riore, e monaci liberi da ogni censo di chiunque

§ VI-

Insuperante y la dubia
genuinità y integrità de
Brevi, che si allegano

§ VI.

E qui tralasciando avvertire altre esorbitanze
negli altri due Brevi d'Alessandro con li
quali si commese all'Arcivescovo di Messina
il dare il Possesso della Bagnara all'Ab^{ate}
della Gloria, e poi confirmò il possesso da
tali non possiamo dispensare dal dubitare
che non essendo proprio della Santa Sede il
conculcare tante diritte approvate da Canon
quanto se ne leggono in di Brevi non fossero
questi sinceri, ma in quelle turbolenze for
giate, o alterati almeno in Anagni da chi vi ave
va interesse. Essendo molto fondata nel diritto
delle Decretali la presunzione di non esser
fatti da Sommi Pontefici somiglianti Carte
piene

3
26
pione di contrarietà a Canoni, et alle Bolle Pontificie, e lesive, senza causa del Rey del terzo ed di quello della Corona, massime, che i Pontifici avea devolute, esse la Sicilia, ed averebben quindi validato tutto con un Sare Regio o vice Regio, emanato da Innocenzo III. in prestar quell' esempio che il Re averebbe potuto prestare se veramente di Brevi dell' unione della Bagnara fosser genuini, e sinceri.

Una tal nostra congettura, di non esser genuine le Bolle ordinarie, o almeno infarcite, e non sincere nel loro tenore, resta confermata dal Dubio che il nostro Re Ferrante I. nel 1462. ebbe della detta unione; che si pretende stabilita con quella accendosi in una di lui carta diretta al Papa

no. II. la quale si rapporta da noi in tutto in appresso, quandam ut ipse ait (Prototonarij de Anguillara) annexione, in corporacione inque illius cum Ecclesia Sancte Marie que nuncupatur de Gloria, inque etiam vel non parum admiramus, cum ex antiquis privilegijs Bullisque Abatis illius, ut nobis relatum est, satis liquidum esse possit nulli alij Ecclesie fuisse unquam connexam.

Il Diploma di Carlo V. vi conferma la stessa

subbiezza, come avvertiremo nell'Analisi del medesimo

Resta adunque dilucidato, che il primo atto possessivo sotto a Zuevi cioè dell'unione con nata non è per alcun vero sostenibile, e legale, e molto meno allegabile come pacifico. In tal primo atto poi fu dedotto ancora ed esaminato in contraddittorio giudizio tra il Clero, ed i Frati, e nulla di meno fu ributtato, e non stimato d'alcun valore ne tre giudicati, che a prò del Regal Patronato emanarono.

Cap IV

Dilucidazione de Monumenti, e degli Atti possessivi sotto gli Angiojni ed Arago- nesi.

Abbiam voluto un-pò piu a disteso ragionare e mettere al vero loro lume i monumenti ed atti fin all' Angiojni, il Diploma cioè della fondazione, e dotazione della Chiesa della Badagnara, le prime due Bolle della soggezione immediata alla Sede Apostolica, ed i Breui dell'unione di quella Chiesa alla Badia di Gloria di Anagni essendo queste i tre punti fon-

damen-

documenti sopra i quali erede il Santo Padre avrà be-
 ne stabilita le Ragioni della Sede Apostolica. Saremo
 però avrai brevi nella elucidazione de Monumenti, et
 atti possessivi sotto le rimanenti stirpe de nostri sovra-
 ni, come quelli che posto quanto si è detto sopra i dette
 tre fondamenti di Santità cascan dalle medesimi se
 possono avere alcuna forza o vigore

§ 1.

Il primo documento, che si dà in sommario è una
 Carta di Roberto figlio di Carlo II. d'Angiò del
 1304. colla quale ordina, che il Castellano della
 Bagnara si estinga da vane oppressioni, che faceva
 al Priore, e Monaci di quel luogo. Da questo
 Documento in tanto il quale fu transuntato da
 alcuni Notari sotto il mentuato Carlo Secondo
 ad istanza dell' Abate di Gloria se ne deduce nè
 fogli, che i nostri delli hanno favorito l'albera di
spedizione fatta dalla Santa Sede, ed anno di più
procurato il di loro braccio perche fossero seguite
le Pontificie Determinazioni mentre Carlo II.
l'anno 1304. apriti Rab^o della Gloria acciò
ricuperasse la custodia del Castello della Ba-
gnara

Insufficienza delle carte degli
 Anonimi per i loro speciali
 parti delle, indestruzione per
 difetto della scienza del Re,
 tronato, e di altri requisiti
 generalm^t necessarij, onde fo-
 rono d'alcun valore.

È maraviglia però come si sia preso un grande ogni-
 voseo sopra un tal monumento, poichè la carta non

... di Carlo d'Angio, ma di Roberto Duca di Cala-
bria transunta nel tanto sotto Carlo II. d'An-
gio da alcuni Notari i quali vi premettono il nome
egli anni di quel Re Roberto, poi non fa ne pur
menzione dell'abbate della Gloria, ne conferma,
ne presta il braccio, perche furono eseguite le Pon-
tificie determinazioni, delle quali non vi è ne pur
parola, ma roprime l'accesi del Castellano, ne
vi è altro dell'abbate della Gloria nel transunto
e non che egli Domando transuntasi la Carta
del Duca Roberto. Il che avendo potuto farsi da
lui per vari interessi i quali non provano necessariamente
l'unione una tal domanda anche se
fusse fatta a Carlo II. ed a Roberto non convince
rebbe spinto con questi Principi in permettendoli
il transuntarsi la d^a Carta avessero d'unione
e approvata

In tanto spero prendendo occasione dal l. b. t. e
di argumentare, che si sia in d' fogli, ed essendo
certamente stato un altro Diploma di Carlo
II. d'Angio confermato da un altro del Re Ruben
nel 1341. per l'erenzione da Dazj ed un altro
della Regina Giovanna II. del 1417. e la medesima
erenzione da Tributi in Novela d'un antecedente
Carta del Re Carlo suo Padre, ed un Diploma
edita

della città sotto il 1229, con cui restitui a quella
 Chiesa la Castellanìa della Bagnara, e somiglian-
 ti altre Carte che potrian rinvenirsi sotto gli
 Angioini, siccome sono pur anche altri Diplomi
 e Carte de Principi delle susseguente stirpi, con
 le quali ordinarono o l'immissione in possesso
 e la restituzione, o la restituzione dell'usurpa-
 to o la liberazione dalle molestie, e gravetze del-
 la Chiesa della Bagnara ad istanza dell'Ab-
 bate della Gloria, o di altri a quali da poi i sommi
 Pontefici l'unirono, stimiamo qui dire una vol-
 ta sempre, che gli Angioini o non potessero, o
 non vollero mai contro i Romani Pontefici, da
 quali riconoscevano unicamente il Regno rein-
 tegrare ed esercitare il Patronato sopra quelle
 Chiese nelle quali non vi erano il costume, e pos-
 sepo d'esercitarsi nel tempo, che esse ebbero l'
 investitura dalle Due Sicilie, e quanto a me-
 demi Angioini ed altri Pontefici, che ordinaro-
 no ad istanza stranieri la prestazione del Brac-
 cio alla ricuperazione de' Beni di quella Chie-
 sa o all'immissione de' provisti nel possesso del-
 la medema, o a liberazione loro dalle oppressioni,
 diciamo che tali atti non sempre provano che que-
 lorani avessero acuita l'ontenza dell'unione, ne che

...sapevano d'essere di regio Patronato la Chiesa uni-
ta, meno d'episcopi fatta unione senza consenso
d'autorità dell'antichi Sovrani, apai meno, che
avessero essi d'ante le scritture necessarie & poterne
promovero sostenere la reintegrazione alla Coro-
na, ed infinitamente meno, che fuer stati in certe
persone circostanze di Stato, nelle quali avejer
potuto intraprender ultimamente alcune Bri-
ghe, come i Romani Pontefici, e resistendo loro
ottenere la reintegrazione del loro regio patro-
nato, o senza il concorso de necessarj divisiati re-
quisiti il regio Exequatur, il regio Braccio i Reali
ordini, esimili atti riportati da Stranieri & preso-
ri della Romagna per disposizione Pontificia non
solo non servono affatto di convincente prova
ma ne pure di certe conietture, che alcun Re
facendo per quel Priore, avesse consentito, ed
approvato l'unione ed ette disposiⁿⁱ fatte spretò
Patronato Principe, o che essi con ciò s'intendesse-
ro aver rinunziato il regio lor Patronato, o giudi-
cato di non competersi sopra di quella. Basta il
senso comune per conoscere il necessario concorso di
tutti i detti requisiti & la prova, che data li monu-
menti ed atti s'intenda ricavare da fogli di
Roma

Inefficacia de Monumenti

Quis eborra taluno qualche cosa deppra basteria
 a dimostrare l'insussistenza di tal prova senza i nun-
 quati requisiti. Non e' proprio commune che le proviste del po-
 potiche non mutano lo stato de Benefizj, che le Baglie
 non sono prescrittibili ne alterabili, che si presu-
 me che non si prova la scienza, e che
 la scienza e' presunta, o il tacito consenso, che l'inten-
 de dedurre da simili monumenti, ed atti, e dall'istis-
 Regj. Esequatur non puo recar pregiudizio, e
 basteria in fine riflettere in fatto, che i Regjstrer
 del Conte Roggeri non si trovano da un pezzo.
 che i Diplomi del Fondatore, ed altri appar-
 tenenti alla Chiesa della Abagnara furono tutti
 trasportati in Anagni, e che qualche pezzo che
 fu ne rincontrato riportato nel Regno rimase
 nuovamente sepolto. Costeche Bisogna dire che
 da passati che quasi signorava il tutto, come
 fin a nostri giorni avvenuto, in guisa che sen-
 za la diligenza del Clero in tirare de lumi-
 dall'Archivio del Duca della Abagnara ed al-
 tronde sarebbro le Raggioni Regali rimaste oscu-
 re a nostri istessi illuminati tempi al Fisco,
 ed al Re. E adunque cosi pure avvenuto sotto
 le antecedenti Regie de Sovrani nostri onde non
 si puo attribuir loro alcuna scienza, e consenso

ne azione, o pregiudizio veruno

Quello però, che dai menzati Angioini in poi è stato
 di Aragonesi e Austriaci mette in un numero bi-
 sissimo l'epeni conservato il Re, e il Re, Patro-
 nato sopra la Spagna, non è stato, le varie
 disposizioni Pontificie, e la Bolla 42. della
 Cancelleria nella quale Giovanni XXII di Lei Au-
 tore il quale sode dall'anno 1316. al 1334. e fu
 contemporaneo del nostro Re Roberto di cui
 abbiamo indicato al di sopra una carta del 1324.
 dispone come si segue. Et si ipsorum patrona-
 tus huiusmodi derogari contingerit, iuris Pa-
 tronatus huiusmodi mentio dispositiva, ac speci-
 fic, et determinate, non autem conditionaliter
 fiat, si illud ad aliquem Regem, Ducem, Mar-
 chionem vel alium Pontificem pertineat, et
 si de hoc in literis provisionis, vel mandato de
 providendo de dicto benef. simili, mentio facta
 non fuerit, non censetur, quomodolibet deroga-
 tum. Marcan quindi le Teorie notissime nella
 Curia Romana, che il Patronato Regio ha
 bisogno di espressa derogà, che senza tale espressa
 derogà, e menzioni, qualunque Patronato Loca-
 le anche inferiore non solo non si stima deroga-
 to, ma da Grazia si ha per surretta, e nulla ipso
 Jure

30

Jure, ex defectu intentionis Pape non basta
ad invalidare tal' Deroga la Clausola motu proprio
o ex certa sententia, ne la Clausola ad cuiuscum-
que collationem vel presentationem beneficiorum
pertineat, che la, prattica anche antica della
Sede Apostolica sia di non disporre d'un beneficio
di Patronato laicale absque Patronorum consensu
che tale assenso debba essere espresso, e se a vi-
lungho tempo il Patronato esse deve averli per
disposto de quibus Patroni, e così tacendo si ha
come se avesse egli fatto uso del suo Patronato:
che la Clausola nemo alius preter Pontificem
disponere possit non toglie a Patroni la facultas
ma de la operari, che la presentazione se debba far
innanzi il Pontefice, ne far si possa coram ordinario
il che da lume alla Clausola di tal fatta, che
sempre si segna ne monumenti del summaro: Che
la nuova libere Sedis Apostolicæ dispositioni non
pregiudica il Patronato de Soprani.

E quindi, tali devon stabilite nella Stessa Curia
Romana, come si può osservare presso il dirigentes
ne siegue che qualunque Sede Apostolica, ed ogni
atto de Soprani ad esse conforme non debbono
intendersi pregiudiziali al lor Patronato sopra
la Bagnara, ma debba averli in luogo di assen-
so del Patrono per un esercizio d'esso continuato

Regulante ad Regulas
de Call. Regul. XLII. et
alibi

sotto tutte le coronate Stripi

Del resto gli effetti del Patronato, e gli agenci de
Patroni in ciascun soggetto delle famiglie Patro-
nali sono servati, onde vale ancora che le Pon-
tificie disposizioni, e le acquiescenze, e conferme
de Patroni fossero state pregiudiziali, come non lo
no avrebbero pregiudicato il solo acquiescente
e non i discendenti a quello chiamato, sicche non
potrà al piu più egli si pregiare il suo diritto, ma
lo potranno ben quelli usare. Or tutto cio che
tra private camina, corre molto più ne Sovrani
ne Regni di determinata successione la quale
non solo uguaglia, ma supera in quanto gli effetti
i fedecomessi, e le sostituzioni, e li Majorati
e le primogeniture, laonde in esse un Principe
non può recare pregiudizio a chiunque viene
ex propria persona a succederli in virtù dell
antiche chiamate, e molto meno può recar pre-
judizio alla Corona al Reame alla Maesta di cui
n'è un vitalizio detentore, ed un amministratore
fodale, e perciò un protettore, un conservatore un

§ III

Le ragioni conservano
il loro diritto sopra la Pa-
gnara in quella maniera
che li fu permesso dalle
loro circostanze. In effica-
cia perciò di monumenti
sotto quella Stripa, e assai
più le Teorie succennate

Vindice

§ III-

Casi disbrigati da tal sorte di Argomenti i quali
trascendano tutti i fatti sotto le vane Stripi de
nostri Regnanti non ci occorre dir altro per gli
Altra

Aragonesi, ed altri nostri Sovrani, non che qui
 quando, e dove seppero esser la Chiesa della Ba-
 gnara, che Appendici, e dipendenti di essa del
 Patrionato, non lasciarono pervalere subito
 che poterono, o protestarò, quanto non fu lo-
 ro permesso. Abbiamo di ciò due insigne prove
 sotto li Aragonesi, ed Austriaci di Sicilia, e sotto
 li Aragonesi di Napoli. Il primo, che in Sic-
 lia Re Martino I. nel 1398. provvide la Ba-
 dia di Noto, e Re Martino II. provvide nel 1404
 la Chiesa di Naro sotto il titolo di S. Basilio
 ed il Vicere del Re Alfonso nel 1422. provvid
 de la Chiesa di S. Matteo de Gloria di Messina
 tutti membri della nostra Chiesa della Bagnara
 il che sotto li Austriaci ancora fu fatto, onde mal
 sostienfi nel margine de trasmessi fogli non esser
 vera la reintegrazione di tali memori della Ba-
 gnara, e mal si adduce un contrasto per ciò nato
 ad alcuni dispacci, e risoluzioni delle Regale
 Giunta poiché salva la verità di ciò egli è certo
 che la Badia di Noto dal 1648 in qua è sta-
 ta sempre provvista dal Re, come di Reg. Pa-
 trionato in Persona cioè di Simon Gimia in
 8° anno di Domenico Terresi nel 1673 insieme
 con S. Matteo de Gloria, che li fu unito e poi di

Francisco Terzi del nostro Re in persona
di M. Terrana, come tutte le cennate cose appuj-
no della Reg. Concelleria, e di libri et patronato
sotto rispetti di anni sicche i dispacci e le
consulte allegate ne fogli per la sua Parochial
Chiesa di S. Matteo de Messina non sono punto
allegabili, e come emanate senza una certa prova
che oggisi sia del Regio Patronato, e come oggi
rivocate, o in solo possessorio emanate. Gli exem-
pli di Sicilia vagliano, anco per Noi, essendo uno
e lo stesso ed indiviso, il Re e lo dit Patronato
della Bagnara ne Due Regni. Non di-
menò se Alfonso tra noi Ammirati apostoli
che proviste di Pietro d'Anguillara, et di die-
cimi il Braccio, e spedi quegli ordini, che si alle-
gano ne fogli, e si danno nel Summario, certa-
mente una lunghezza di 30. anni a conseguirsi
da Pietro pienamente in tanto, ed una lettera
del nostro Re Ferdinando d' 1482. fa vedere
che Alfonso, e Ferdinando conobbero, e si conserva-
rono, come per le dure circostanze de tempi poterono
al Regio Patronato, e che Ferdinando espreparat
ancora esercitollo comandando la sua presentaz.
all' Eletto di Nizza provisto della Bagnara, e ri-
fius

fiatando Antonio Santa fede. Ecco il tenore della
 di lui lettera a Dio secondo tirata dalla Reg-
 Caulleria, e che compete non solo il Patronato
 d'agio, ma mette dubbio l'unione alla Badia di
 Gloria, e conferma il nostro sospetto esposto di
 sopra, che i Breui di Alessandro IV. p^o d'annoni
 fossero o supposti, o alterati Da chi vi aveva
 interesse: Sanctissime, e Beatissime Pater
et Domine post amilem filij recomandationem
et pedum oscula Beatorum. Superioribus
Annis B. Beatissime, cum Reverendus in Chri-
sto Pater Al. Niciensis Archiepiscopus pater
nonne Archiepiscopatuj sui obtinere non poteret
set Sanctitas V. ne huj preter dignitatem suam
mendicare cogeretur contulit eidem in Coman-
dum Abbatiam Sancte Mariz et Duodecem.
Apostolorum, que dicitur de Balnearia. fecit
Beatitudo vestra pie, et liberaliter ut ce tera
omnia quod equidem factum nos vehementer
huj probavimus, et gratum, admodum acceptum
que habuimus, propter ipsius Archiepiscopi
virtutes, et merita, et quod estimavimus ipsi
etiam Abbatis ex ha provisione optime consul-
tum esse. quam quidem Abbatiam, ut facilius
effegaretur nos quoque executorias eidem lita-
ras expedire mandavimus iuxta Apostolicas Bullas

continentiam quamquam eius presentatio ad nos
pertineret ob causam juris Patronatus, quod in
ea Abbatia abemus cuius quidem possessionem
ne adue quidem consecutus est preterquam
quorundam beneficiorum, que ipsius Abbatie
memoria sunt in Sicilia insula. Nuper autem
idem Archiepiscopus retulit nobis sanctitatem
V^{ra} de ha eadem Abbatia providi sui Legna-
tera Antonio de Sancta fide, quod quidem
molestissime ferimus et tulimus, et ad istam
non minus molestum nobis est, quod intelleximus
Venerabile Patronatum de Anguillaria
de Anguillaria sperere se se des in eadem habe-
re Abbatia propter quamdam ut ipse ait annexio-
nem, incorporationemque illius cum Ecclesia San-
cte Marie que nuncupatur de Gloria, idque etiam
vel non parum admiratur cum ex antiquis pri-
vilegiis bullisque Abbatie illius ut nobis rela-
tum est satis liquidum esse possit nulli alie Ecclē-
sie, ac ne unquam connexam, sed ut cumque sit
oramus S^{ve} ne velit pati provisionem prius
de eadem Abbatia prius, et liberaliter huic Ar-
chiepiscopo instari, et fieri nullam ob alicu-
ius instantiam, quodque semel Beatitude Vestra
Beneficentissime congruit ne velit illud idem
exipi

33

crispi ausferrique mittere, sed id iubeat ve-
litque que portant, et ratam, quodque ad
possessionem perceptionemque fructuum
ipsius abbatis pertinet, id fieri mandet quod
nos ut summo pere Oramus, ita etiam summo
pere gratiam, et acceptam habebimus. Deinde
quoniam ea est in loco munitissimo proximoque
ad oram Maritima, et habet finitimos no-
bis mimicos, sunt enim loca diocessani principij
et ob eam rem etiam cogitandum est qui homi-
nes id monasterium teneant S. V. multumque pre-
ceby supplicamus si forti annexio de quod
ocimus vera que, eam ut annexionem, incor-
porationemque quoniam ex Iuris Patronatus
nostris rationes non parum impedit dignetur
superare, ac nullum reddere, neque enim per-
videtur ut quod est talij abbatis caput, ne
alterum subiectum Ecclesie, efficaciterque
membrum, et particula alterius quod si
forte que opus est presentatore nostra, nos
nunc ipsam archiepiscopum presentamus
fidelissimus nostrum. Sit igitur humani-
tatis benivolentiaque vestre nobis hec presenti-
bus liberaliter concedere, ipsamque archiepi-
scopum in hac parte commendatissimum ha-
bere, et gratius prosequi, et nobis quoque li-

28.
Generali animo concedere, quod ad eam de qua di-
ximus annexione m. attinet. Acceptum. Rec om-
nia ad singularem, et admodum grata benefi-
cia ut omnipotens S. S. fidelissimam seruet
Datum in Castello novo civitatis nostrae Nea-
poli XV^o VII^o Aprilis MCCCXII. Rex Fer-
dinandus S. S. humiliter et devotus Filius Fer-
dinandus Rex Sicilie et Hierusalem = Tomas
Gersulficus SS. et Beatus Dns nostro S. S.
Registrata R. C. S. Regis Ferdinandi fol. 69
a. b.

Doppo i brevi Pontificij, e gli ordini Regali che
concernono Pietro dell' Anguillara sono citati
ne fogli trascritti in Summario due altri mo-
numenti sotto il med^o Re Ferdinando num^o 24.
et 25. cioè un' esecutoria di questo Re, ed un Bre-
ve di Paolo II. dirzato li nel 1470. il quale aven-
do ricevuta la rinunzia di Pietro dell' Anguilla-
ra, uni la Badia di Gloria, ed il Priorato della
Bagnara alla Congregazione de Canonici Rego-
lari Lateranensi, di quel Breve Ferdinando-
ne ordino l' esecuzione nel 1471. ed una Bolla
di Sisto IV. del 1477. il quale togliendola a Ca-
nonici Regolari Lateranensi li uni a Canonici Se-
colari di S. Gio. Laterano. quel Bolla non ap-
parisce fornita della Regula esecutoria di Ferdina-
do

do il quale tutta via regnava 34
Tali due monumenti di Pontificie disposizioni
però sono privi di espressa derogà al Patronato
Reale onde avendo Paolo II. richiesto Fer-
dinando ad eseguire la prima, e questo Re aven-
done ordinata l'esecuzione la richiesta dovrà
secondo la Teoria accennata di sopra equiva-
lere alla Clausola adummodo Patroni accedat
assensu et ordine Regale dovrà avervi gli
assenso med: e così per un esercizio di Patronato
ed all'incontro la Bolla di Sisto IV. non
avendo la Clausola derogante espressamen-
te al Patronato, ne apparendo vallata di
alcun atto Reale, con cui Ferdinando di vi potes-
se avervi spento la grazia dovrà dirsi surrette-
ta, e nulla, ed il patronato reputarsi illeso, se-
condo la medesima Teoria.

Aggiungiamo a tutto ciò quanto in generale circa
simili atti Pontificij, e Regij al di sopra conside-
reranno contro le deduzioni e gli argomenti che
si vogliono tirare dagli, e bastar. deve in par-
ticolare, che Alfonso, e Ferdinando per i loro
diritti, e vantaggi con Eugenio IV. e Callisto
III. Pio II. Paolo II. e Sisto IV. si accomo-
dano al tempo dando l'Esecutoria, e gli ordini
che vi bramano, ma protestarono, e riten-

...nere d'attributo in tal guisa indenne, e illeso
la loro Corona, che ne parza le loro persone rimane
pregiudicato con le temporanee provvidenze, che de-
veo senza alcuna derogazione, e rinuncia delle leg-
gi Patriarcali

Cap V.

Disucidazione de' monumenti degli atti possessivi sotto gli Austriaci

L'autor de' fogli di Roma comincia ad autorizzare
la serie de' atti possessivi sotto questa Piazza con
un presunto Diploma di Carlo V. dell' Anno 1536
con cui si vorrebbero far vedere, che questo Sovrano
avesse confermato al Capitolo Lateranense nel
1536 il Priovato della Bagnara, e la Badia
di Aloto

§ I.

Analisi del primo manu-
mento austriaco, o sia del
Diploma di Carlo V. che si
dimostra nullo nocivo, e mol-
to gravevole al Re.

Emeraviglia però come Roma Madre seconda
di dotti Critici si sia a noi mandata una po-
ppia d' un Diploma che puzza anche aj men-
nasuti di falso, ed è realmente un carta cuden-
tamente suppositiva, e che senza dubbio contiene
una vera imputura. E come no, se tutto insieme
non ha la forma ne il linguaggio de' Diplomi di quel
Sovrano, e narra cose falsissime con espressioni in-
digne

Altrisi vi si fa aggiungere di Carlo V. iuxta peti-
tionem confirmamus, et si aliquid jus habemus
denovo predictas Abbacias concedimus, et in solu-
tione eorum liberare, et sine seculari servitute parabol
che si segnano nel Sommario, come se pote spero
importare la libertà del Regio Patronato, di-
cui si tratta, se pure l'Editore non penzi, che
Carlo V. avesse voluto liberare dal Dominio de-
recto, e da dritti sovrani, or è ben strano, che il
Principe sud' avesse chiamato il Patronato in
viti della Chiesa

Parimenti vi si fa dire da Carlo *insolutum da-
mus, salvis semper illis, et integris predicta-
rum abbatiarum Patrimonij, cum suis Fran-
cisi, et pertinentijs, et si casu evenerit quod
d' Patrimonia vendantur, venditio nulla sit
absque nota tamen conductatij, et absque
repe revocandi, sed predicta Patrimonia sem-
per remaneant pro d' Capitulo vel eorum
abbatibus.* Questo pezzo, che se fusse vero non
averebbe fatto allonare dal Capitolo i beni delle
Due Chiese di Bagnara e Noto a 12-anni dopo
po cioè nel 1519, o almeno si sarebbe fatto ulie-
nare con ottenere dal Re, non me sapenz, che
la deroga a l'ordine di Carlo V. ci si dubitare
che

36

che il Dip'oma fusse stato composto dopo il
1759 da qualche falsario, il quale lo presentò al
Capitolo per far rescindere la vendita fatta regia
ai Russi. Egli era investito più sollemnem-
te falsario straniero, che non sapea ne pure il ti-
to- li non che la cosa che vi scrive, e mo- to meno la
maniera propria, e di un pescador bene servito,
poteva con quello abque nota caducitate?
e come privo del necessario aggiunto a favor
di chi si caduche rebbe? E come poi quel lati-
no ben lontano dallo stile Diplomatico, di
quel secolo de ista alma Urbe Romae, come
remaneat vobis d. Capitulum? come sopra quel
eorum abbatibus? come può starvi tantique
humanitatis, et obsequij signis nobis, et hinc vobis?
e come tantis, se mai espressa ne aveva la quan-
tità, e qualità loro? come dirigersi il Diplo-
ma M. Magni dilecti consiliarij et. fidelij
vobis nostris? e come poi così dirgendosi mor-
dina a Successori il rammentarsi del Capito-
lo, ed il non molestarlo?

Tanta considerazioni, tan pienamente vedere
esser supposto e falso il Dip'oma di Car-
lo V.

Dato però che fusse vero, egli primieramente

perche vi manca la stessa manu Tascatorij
non merita alcuna fede giusta la Prammā
ca di Ferdinando il Cattolico del 1510. de fide
memoriali. 2.^o Larebbe diverso di un vigore
non costar d'esper stato esibito al Vicerē
e vallato di exequatur, già l'anno a die
Datis, come era d'uopo per una Pram^{ca} dello
Imperio Carlo V. del 1518. la quale è la prima
art de privilegij. 3.^o È dato pure esper essente
da ogni possibile eccezz^o, e' evidente che non
serve affatto a provar l'intento de fogli, e
nulla di marco pruova moltissimo a pro del
S^{te}. Imperciocche cosa mai puo da quelli
cavare l'Autor de fogli, e Sommario? Non
la Cessione delle Regioni del Regal S^{te}to
nato, se perche non fù specificam^{te} nomi
nato, ne espressamente derogato, e si anche
ffche l'Ingerenza di Carlo V. in tali cose
può per equivalenz darsi un esercizio della
S^{te}to nato istesso. Non la libertà de i dritti
del Principato, e Sovranità, richiedendo an
che questa una avai piu specifica menzione.
E poi l'uno, e l'altro, anco espressamente
derogate non inferirebbero pregiudizio a l'opera
epo

e potrebbero quasi sempre ripigliarne i diritti
 Non può ricavarsene la libera disposizione della
 Sede Apostolica sopra la Chiesa della Bagna-
 ra, ed il consenso di Re Carlo ad una tal libe-
 ra Apostolica disposizione, ed alle Unionifac-
 tione, o che si credevan fatte da Sommo Pontefice
 poiché nel Diploma non si parla affatto della
 Sede, ed del Papa, ma soltanto si dice di Sovre-
 gno ed direzione, che i Re Predecessori conoscevero
 le Due Badie della Bagnara, ed è noto al Capi-
 tolo Lateranense, ed in tal veduta, e per la ragione
 e non altrà Carlo V. iuseta potestatem confirma-
 vit a lui le medesime, copi che essendo tutte ciò
 falso secondo le Scritture s'esse presentate, in Som-
 mario la conferma di Carlo ch'è relativa casca
 del tutto, e

Finalmente non può ricavarsene la legittimità di
 quanto indi si è fatto della Sede Apostolica, e della
 promessa alienazione dei beni a Giacomo diuffo
 se tal alienazione espressamente si vietò ed an-
 nullò da Carlo V. facendosi dire da quel Sovrano
 et si casu evenerit quod dicta Patrimonia vende-
 antur venditio sit nulla

Mentre però non si può giustamente ricavare dell'
 autor de Fogli, e del Sommario alcun utile a pro' della

libera Disposizione Pontificia, e contro il detto
Patronato del preteso Diploma di Carlo V. an-
che se fosse vero abbiam noi in tale Ipotesi de-
fogli molte ragioni da addurne contro il te-
nore de medesimi, e per la sussistenza del Patro-
nato Reale

1^o che quando il Diploma fu fatto si dubbita-
va del buon dritto del Capitolo Lateranense, onde
ebbe egli bisogno di manteversi delle due Chiese
e le loro Rendite del nuovo sostegno di quel
Diploma

2^o che non eran vere, o almen non si credevan
in Roma sussistenti, ne plausibili a Carlo le
unioni antiche alla Badia della Storia, come
non dubito ancora il Re Ferdinando, e conjetta-
rammo anche noi. Se l'Unione di Paolo II. alla
Congregazione de Canonici Regolari Lateranensi,
e di Sisto. IV. al Capitolo Secolare di quella Badia
onde si giudico necessario di non narrarlo a quell
Principe come vere, ne come sostenibili contra
i dritti della Corona, ma supporre anche surrette-
ziante et orrettiziant^e concedute al d^o Capitolo da
i Re predecessori, e farglielo creder tali con altre
suppositize Carte & farli dire, et nobis pluri con-
stat

3^o che credette il Capitolo essere insubordinato la dipendenza, e
sugger^o alla Sede Apostolica. Se degue averne disposto il Re prede-
cessori

38

cessori: Conobbe in oltre, che ai Sudⁱ Re competeva il Patronato, potche senza d'esso come avrebbero potuto disporre: Conobbe similmente, e confessò implicitamente che tal Patronato era pagato nella Persona di Carlo V. il quale per tal dritto avrebbe potuto rivendicar la Chiesa alla Corona, se y ovviare la reintegraz^o redomandazione ad esso la conferma, reputando esser gli utile, che dice: confirmamus, et si aliquid hujus habemus denuo concedimus in qual periodo, e d'averire che tali parole et si aliquid non si apposero avanti al confirmamus, ma avanti al denuo concedimus, che equamente dire aver stimato certo il dritto di confirmare, e solo sul dubbio, se le supposte concezioni de predecessori fossero vere, e legitime essersi aggiunto et si aliquid hujus habemus denuo concedimus.

A^o Checchessia del senso in cui Carlo a suggestion del Capitolo produce quella parola sive seculari servilitate era possibile tutta via che prese l'origine nel senso, in cui l'Autore de fogli le prende, leggendolo nel Summario con lettere Majuscole, cioè senza il dritto del Patronato, e eravi adunque stato questo dritto almeno qualche volta sopra le dette Chiese, e beni onde possiamo dedurre, che non essendovi stato mai rinunciato espressamente ne nominatamente, come doveasi, da paganti Principi, ne da Carlo istesso, o non potendovi rinunciare in beneficio de Successori rimase a questi il Patronato. E che perciò Carlo soggiunse

se loro: Imo uelut magis Successores nostrorum memoria
retinere, et beneuolus se ipros ergad: Capitulum
reddere tantisque umanitatis, et obsequij Signij no
bij exhibitis, nee uolint, aut ullo pacto debeant
directe aut indirecte in aliquo circa Suprad:
abbatias Molestare. Poiche se i Successori non
ci auessero potuto rappresentare dritto era
inutile una tal soggiunta, all'incontro lo
epi, come è certo dovean succedere in tal
dritto della Corona eoe propria persona
tal soggiunta era insufficiente ad impedire
loro l'esercizio.

5° Il divieto, che Carlo fa dell'alienazione
de l'atrimonio, e Granche, et esclusione
della caducità, y cui certamente intese il
ritorno della Pace, e dell'alienato alla
Corona, dimostrano ad evidenza che Carlo
ordinò questo in virtù de suoi Dritti Pa
trionali, ancor supistente sopra le Due ghe
se. E quindi abbiam motivo di ricavarne
che data la sincerità, e legittimità del Diplo
ma sia nulla l'alienaz^{ne} de Beni, e Granche
di quelle fatte nel 1579. a Giacomo Bruffo,
e della Chiesa data a Domenicani, e che per ciò
vica

39

ricaricati sian sotto i diritti del concedenti inpe-
na di chi alienallo, essendo tale appunto la pena
legale de concessionari violatori delle condizioni
essenziali impostali nella nuova concessione.
Senza che giovi la clausola absque nota ta-
mea conductali, sed pred' Patrimonia re-
maneant di Capitulo vel eorum Abbati Cap
poiche non s'endosi espressamente mentuato
che non ritornarebbero al Patronato, tal
clausola non esclude la condotta a pro del
Patronato. Inoltre la susseguente disgiuntiva
vel nel periodo Patrimonia remaneant pre-
dicto Capitulo vel eorum Abate c'è da credere
che Carlo non avesse fatto tal dichiarazione
a pro del Capitulo, ma a favor della Chiesa
e dell' Patronal liberta, che egli aveva ed i-
perdonare al Capitulo l'alienazione, e di ri-
darli l'alienato, e di constituir altri \neq Abbati
eorum Patrimoniorum in virta de suo Rego
Patronato sopra quelle Badie

Quanto alle Grancie ed altre pertinenze
delle nominate Badie, ed alla Chiesa
curata della Bagnara, e ovvio il vedere che
curate sian sotto il medesimo divieto dell'
alienazione de Patrimoni, e correre \neq p

ancora quanto deducimmo di questi, impercioc-
che nel Diploma si legge salvis, semper, et in
tegris predictarum Abbatiarum Patrimonij
cam sup Francij, et Pertinentij, e cioè queste
vanno con quelli sotto il medesimo divieto, e pena
maggiore, che Patrimonium non significa
un bene, un podere, ma un aggregato di beni
nel quale si contengono città, castelli e villaggi
e così pur chiese, e granere, come se valga per
quanto Ditis certamente Patrimonium Prin-
cipis nel Codice e presso Gajacio: Patrimonium
liberum, Patrimonium Juris Romani Ecclesie
si sa, che importano stati, e Territorij, e quasi
s'adi ciò vedere il Ducangio

Chi ebbe però cura dell'ommario volle ripara-
re a tal ovvia, e letteral'intelligenza, e per esimersi
dal divieto la Chiesa nullamente data a Do-
menicani, volle distinguere con una Parentesi
Patrimonij dal sum sup Francij, ma chi sa
senza Diplomi non si usavan tali Parentesi com-
prenderà subito nelle apposte, o una fraude, o una
innocente alterazione di alcun amanuense igno-
rante

E questa la somma di quanto ne riceveremo dai
D'utro dal Diploma di Carlo V. se si vorrà so-
stenere il vero, ed efficace risultando di medesimo

40

il dritto sempre sussistente d'Alte sopra la Bagnara, e Voto, e il niun dritto del Papa in averne e prima, e doppo di rispetto

Così dilucidato tal preteso Diploma, che è il primo monumento sotto l'Austriaci non ci occorrerebbe di altre sopra tutti gli altri monumenti che si allegano sotto li medesimi Sovrani, poi che quanto si è osservato non potrebbe d'Alte che nulli, ne comprovare ovvero la Potestà de Pontifici sopra di quella Chiesa, ne sarebbe pregiudiziale al S. Patronato, donde ne risulta che abbia potuto il Re Cattolico nostro Sovrano reintegrare giustamente al med. subito che ne li è costato il dritto, nulla di manco essendo sempre maggiori deduzioni de farli, scoprendo sopra di rimanenti monumenti vi notaremo in ciascuno quel che comprova, e dilucida sempre il Regal dritto

§ II.

Riflessioni sopra Lette
attributioni dell'età
dell'Austriaci, che si
leggono nell'um. ve in
summaris n.º 27. è una
Composizione di Paolo III:
il quale narra, che l'Arciprete,
e Canonici di S. Gio. Laterano
Lavean esposto, che vari
secolari, ed Ecclesiastici,
e Regoli avean usurpato
molti beni appartenenti
al Monastero della Bagnara
occupato Cisterciensis
vel alterius ordinis, e particolarmente

§ II.

Secondo monumento adunque che si trascrive

glie ha veam usurpati a leuni Gisterciensi delli
quali il Capitolo, ed i Canonici Lateranensi Eccle
siae eiusdem Monasterij in divinis deservire faciunt
onde ordina al Commessario, che ne curi la rein-
tegrazione

Ma questo monumento mentre non contiene devo-
ga espresa, anzi neppur menzione del detto Patro-
nato, e non ha alcuna Regia esecutoria, e per cio-
non pergitto punto al medesimo, ne ha forse
di tacito consenso all'esercizio dell'autorità
apostolica sopra d'esso, pruova a Noi per quel
che tratteremo nel Capitolo seguente, che una
Chiesa Benefiziale puo divenire Regolare in
quanto al servizio, come nella Bagnara vera
gli Gisterciensi, quos in divinis deservire faci-
unt, ed esser secolare quoad titulum, come lo
era il Priorato di quella, il Poppeo, che ne
teneva il Capitolo secolare Lateranense

Il terzo monumento sotto li auspici trascritto
nel Summario n° 28 è una Regia esecutoria
spedita nel 1569 ad un mandato Romano di
manutenzione del Capitolo nel Poppeo dell'entrate
preminenze e giurisdizioni di creare il Priore
della Chiesa della Bagnara, ed un monitorio, ed in-
ibizione da lui ottenuta contro un Visitatore Gister-
ciense, che attentava in gravare cose pregiudiziali
e finalmente ad una Patente di Priorato fatta in quel
la

Regia esecutoria per
il Vicario e Priore
Lateranense in Som-
n° 28 =

La Chiesa a prodigio: Antonio L'impinella Pre-
 te Secolare, eletto ancora per il Regno Com-
 sarlo Generale, e Vicario Lateranense
 Ne vuol ricavare l'Editto d'esso quanto
 scorgesi dal carattere corsivo la pertinenza
 ed il possesso del d° Capitolo sopra la Chiesa
 della Pagnara: La narrativa dell'Editto
 della Camera Apostolica, che il d° Provicato era
 esente da ogni Ecclesiastica Giurisdizione, ed im-
 mediata soggetto alla Sede Apostolica, e che non
 ostante tali cose, che ei riguarda come atti popy-
 jivi vi si fu nulla dimanco interposto il Rego-
 Exequatur, che si credeva un Documenta delle
 scienza, e consentimento del Re alla libera
 disposizione della Sede Apostolica

All'incontro ne ricaviam noi la nullità di ogni
 uno di questi atti Romani, come surrcttizi non
 essersi espresso il Regio Patronato, e nullità dello
 Exequatur, come Orrettizio, ed ogni un vigore con-
 tro i diritti Regali espressi nella supplica pot-
 nerlo d' il fatto in quelle parole, non essendo
la Chiesa di Jus Patronato Regio ne de Bar-
ni Residenti, ed esser stato rescritto dal Vice
re exequatur quoad Personay Ecclesiasticas
tantum il che non fa valere i detti atti Roma-
 ni, ed il loro exequatur non solo a fatto a fatto
 contro il Re, ed i Diritti Reali, ma ne pure li fa-
 rebbe valere contro i Baroni, ed ogni prussasso

strumento di possesso
del Vicario, e Priore
Lateranense in virtù
di alcuni mandati Giu-
diziali, ed' un dug. Pa-
tratus. tom. n.º 29 -

facio, e loro ragioni -

Il 1.º Documento sotto li. Austraci trascritto in
summario n.º 29.º e' il Possejo che nel 1570 si
diede al S. Impinella Vicario Generale et Capito-
lo e Priore di S. Maria della Bagnara colla
espulsione de Frate Cisterciensi in virtú di Lente-
za dell' Arcivescovo di Messina Delegato di d. Gau-
da Pio IV. vultata di monitorio dell' A. C. ese-
cutoriato nel Regno

Ne vuol ricavare l' Editore del Summario nel
suo corso l' autorità, che esecutava la Sede
apostolica sopra le cause del Priorato della
Bagnara, l'esercizio della Giurisdizione, che
il Capitolo in virtù dell'unione faceva in essa
contro i Cisterciensi, ed a pro del S. Impinella
e la scienza, e consenso Regio a tali cause, con
l' Esquatur, donde crede avere un nuovo atto
possesso per la Sede, e contro il d.º Patronato
ha ricavando noi per la stessa mancanza di esprop-
ria derogata e menzione d' esso il niun valore di quan-
do si deduce, aggiungiamo di pruova Documento,
che essendo stato tutto per la Lenteza dell' Arcive-
scovo di Messina Delegato di Pio IV. o fu esecu-
toriato tal Delegazione in Sicilia o no, se ebbe l'
esecutoria dove esservi la Clausola, che allora cola
si usava, come vedrassi dal monumento sopravvenute
dell' anno appresso. Preheminentij tamē Regis
Monarchis Saribus Regis Hiscis ac Regie Curie et
alterij

alterius cuiuscumque subrog semper, et illisj
 permanentibus. Ecosi l'Editore non potè nulla
 addire di favorevole al suo disegno, o l'Esco
 quatur manco, e la Delegazione deve reputarsi
 di niun vigore, e così la sentenza ed il Monitorio
 e l'Essequatur di questo in Napoli massima
 che l'otpostolice Delegazione in Sicilia se ri-
 guardan p contrarie, o almen consumma delica
 ta Felonia esaminar debbonsi se sian contrarie
 alla preminenza della Monarchia

Regia esecutoria Siciliana
 alla Bolla di Gregorio XIII
 sulla vendita de' feudi Sic
 como Luigi Som. v. 30.

Il 3° Monumento del Summario sotto gli Austriaci nel
 num° 30, e l'Essequaturia di Regia Siciliana data nel
 1581: alle lettere Apostoliche di Gregorio XIII: con le
 quali confirmò nel 1579 la vendita fatta p indum
 concordie del Capitolo Lateranense di quasi tutti i beni
 che la Chiesa della Baguara in Napoli, et Sicilia
 possedeva p vendemmia feudi Romani

l'Editore nel Curioso pare che voglia dedurne l'insiepo che
 il monumento Superiore. Onde Noi avvertendo che
 ci manca l'Essequatur di Napoli aspetiamo ancora
 che nell'esecutoria di Sicilia essendovi la Clausola
 trascritta al di sopra abbiamo l'vantaggio di di
 veder preservato contro tali lettere il Regio patro
 nato nella preserva de dritti del Vico, e della
 Curia Regia

Bolla di Gregorio XIII con-
 da a Domenicani la cura
 parrocchiale della Baguara
 num. 31-

Il 6° Monumento degli atti possessivi Pontificij che
 si da in Summario n: 31: sono le lettere Apostoliche

Del medesimo Gregorio XIII. conleguati nel 1582 con
cege a' Padri Domenicani la Chiesa Parrocchiale
della Bagnara con una porzione di rendite ed i beni
da ricuperarsi

Editor. ne ricava poco a poco l'istipo di sopra
Ma noi ritraeremo da quella Lettera Apostolica maggio-
ri vantaggi. Imperciocché primieramente ricaviamo
che i Domenicani non ebbero che la cura, & l'Essa
la Chiesa, e Monasterio Cisterciense, & servir la onde
la Chiesa sola divenne Regolare quoad Servitum
come in tempo de' Cisterciensi, ma nel resto il tit-
lo del Beneficio rimase come ora secolare al capi-
tolo, così a questo dove pagarsi il cenzo, e volendo
i Domenicani abbandonare la Chiesa a questo Douet-
tato rinunziarlo. E per secondo, che in tal Bolla
di Gregorio i Domenicani non solo non contiene
Deroga del Regio Patronato, ma contiene la plus
solida faccia medesima s'enunciata concessione
sine alicuius pregiudicio. Et terzo che in tal Bolla
non apparisce vallata di exequatur

Bolla di Sisto V. confer-
matoria di quella di Grego-
rio XIII. n. 32

1.º Documento et Summario al num.º 32. e una Bol-
la di Sisto V. sotto l'anno 1588. il quale narra
della disposizione che aveva fatta Gregorio XIII. de
Beni et Priorato della Bagnara in permettendone
l'alienazione et la concessione della Chiesa e cura
d'essa a' Domenicani narra la differenza insorta col

Capitolo

Capitolo Lateranense, e nel Clero della diocesi di Bagnara
 circa la giurisdizione sopra il Clero istesso, dal
 Capitolo o a Domenicani appartenente, e Sisto a
 prodi questi decidendo in pace perpetuo silenzio al
 Capitolo, e dichiarò che il Clero della diocesi di Bagnara della
 giurisdizione de' Domenicani appartenente, e dover
 se a questi ubbidire

Ne ricave l'Editore al solito, che il Priorato della
 diocesi di Bagnara unita al Sommo Pontefice al Capitolo
 Lateranense fuere stato soggetto alla piena, e libera
 disposizione e giurisdizione immediata della Santa
 Sede:

Ma noi che vediamo Epitomate nel corpo nella Bolla
 di Sisto il tenore della Bolla di Gregorio ed averli
 quelli preposta regola abicum motivo di ripetere
 quanto della Gregoriana dicemmo, cioè doverli inten
 dere conceduta pure la Sistina (come in quello si chia
 detto *absequi alicuius prejudicio ne par sit*) aver
 pregiudicato il Regio Patronato, come in effetto non
 videro a fatto. Inoltre la mancanza dell' *Exe
 quatur* alla Sistina ancora, come non la rende
 punto valvole a cosa alcuna così a da motivi di
 crederla non eseguita, forse per essersi il Clero oppo
 sto, ed averli impedito il Regio Placet. ma osia
 questo o averne il Capitolo ottenuta la mode
 razione, o sospensione dalla stessa S. Sede egli è

evidente, che non fu eseguita né nel nostro Regno
né in Sicilia, poiché nel nostro Regno continno il
Capitolo Caleritano a costituire il suo Vicario
nella Spagna colla giurisdizione sopra il Clero
fin al 1728, non ostante che nella Bolla di Clisto
si legge ipri Capitulum, et canonici nullam
propry jurisdictione, auctoritatem, potestatem
seu preminentiam in Ecclesia, & Terris d' Terre
habent, seu habere debeant. Ed in Sicilia
costa dall'istessi fogli trasmessi, e dal Sommario n.
34. dalla Lettera d' A. ad C. che il capitolo Caleritano
in virtù delle Lettere Apostoliche di
Urbano di Sisto IV. esercitando la potestà ordi-
naria della quale disse essere in possesso provvide
di Rettore curato la Chiesa di S. Matteo di Messina,
come Francia della Spagna nel 1583. =
1638. 1660. 1666. 1688. 1719 & non ostante
che si legge in d. Bolla di Sisto V. che appro-
va tutti li Privileggi, libertà, e Gracie
Massime S. Matthei messani: e S. Petri de Bel-
nearia Panormitan: Ecclesie tam in Insula Sic-
lie quam in Provincia Calabria actenus
Romanoy predecessores nostros concessa accorda
ipsi Priori et Fratribus d. Domus quod illis
omnibus, et singulis privileggijs & quibus antea
Cune

Canonici Regulae sancti Augustini Congrega-
tionis Lateranensis et deinde Monachi d'ordinis
Cisterciensis a postea Capitulum et Canonici d'
Eclesie Lateranensis in eadem Parochiali Ecclena
ac sujs annexis et connextis et precipue in S. Mat
thae et S. Petri Ecclsijs predictis atque omnibus et
et singulis usi et potiti sunt acque per omnia uti
frui potri et quidere ualeat

§ III-

2-^o § III.
 Dissertazioni sopra la
 Bolla di Benedetto XIII.
 a piè de' Domenicani;
 e sopra undeci Colloquii
 Lateranensi di S. Matteo.
 di Messina
 Bolla di Bened^o XIII.
 tom. n^o 33

Siegua la Bolla di Benedetto XIII del 1728
 allegata ne fogli e trascritta nel Summario
 n^o 33; colla quale quel Sommo Pontefice Domeni-
 cano poiche eravi stata nuova lite col Clero circa
competentiam jurisdictionis huiusmodi modicam
que illam exercendi et soggetto di Nuova la Stia
gnara col Suo Territorio a quella Chiesa Prin-
cipale lo separò dalla Diocesi di Mileto et di Stig-
gio et Chiesa Priorale con tutte le altre si-
stante in d^o Territorio et con tutto il Clero et
il popolo lo archidiacono soggetto al Priore a cui con-
fermò la Jurisdictione quasi Episcopale che
aveva esercitata doppole Bolle di Sisto in confor-
mita che prima d'esse il Capitolo Lateranense
l'aveva esercitata

Se vuol ricavarla l'Editore la continuazione di

possesso della Sede Apostolica di disporre liberamente di quel priorato, come di Chiesa immediatamente soggetta alla Sede Apostolica
Ma' tal Bolla essendo quella, che g'aver uacubato gravamente il Clero il mo'pe a trovare de Documenti del Regal Patronato, e quello g' scostare g'io' de Domenicani, promuovere, come à fatto, esercitando post la lite nel 1746. non però esser reputato un atto possessivo, come quella, che dedit causa lite. In oltre g'aver separato di nuovo il Territorio assegnato alla Chiesa Priorale della Diocesi della Regal Chiesa di Reggio, richiedeva una Special concessione d' A. S. che ha il Patronato sopra quel Arcivescovato, e che come Principe dove va esser richiesto, e consentire alla dismembratione delle Chiese de suoi stati, onde se visse. Esecutar veramente g' Napoli doveva citarsi l'arcivescovo di Sieggio, ed il Regio Fisco sopra tal rinovata separazione. De più disponendo in ind' Bolla Benedettina de Privileggi, e de Francie annessa, tam in Insula Sicilia quam in Provincia Calabria g' Celestinum, ac Gregorium assistam aliosque Romanos Pontifices predecessores nostros actenus concessa, et approbata aver

bisogno dell' Esecutor di Sicilia, il quale certamente
 non usò, e dove continuo in fatti il Capitolo Salerni-
 tanese a creare i Rettori nella Chiesa di S. Matteo
 di Messina, come dai Monumenti stessi del Som-
 n° 33. Lettera A. anno 1732. e Lettera C. 1743.
 Finalmente ne parlò nella Bolla del Reo Pa-
 tronato, ne vi si derogò: Di più il Reo Esecutor
 di Napoli non volle contro il Reale Patronato,
 ed il Reo Esecutor di Sicilia & le due depu-
 tazioni del Rettore di S. Matteo di Messina, con-
 tenere la preservativa de' diritti del Fisco, e della
 Rea Corte, e finalmente essendo stata anche tal
 Bolla con tutte le antecedenti allegata, e discusso
 nella Causa, ne essendo esse auto conto ne Giudici
 emanati in essa e ben inutile, che l' Autor
 de' fogli, e l' Editor del Sommario vi torni ad
 apporla a S. M.

Questa Bolla però, che non ci osta, si sommine-
 stra nondimanco a pro del Re molte provi-
 forme a nostri Giudizj. Primieramente ci fa
 conoscere nella narrativa, che siccome noi pen-
 sammo, non dalla Carta della Fondazione
 di Conte Ruggieri del 1088. ma dalle Lettere
 Pontificie di più d' un secolo appresso ebbe
 origine la soggezione immediata alla Sede
 Apostolica, il che ne convince esser stato ripu-

tato da quel Pontefice Benedetto XIII. non
poterit la successione dedurre, come oggi si fa
delle parole, e mente del Fondatore

2.^o Che quella Bolla la quale si rapporta sotto
il nome di Clemente III. con le stesse parole di
quella di Celestino III. o sia quella di Cele-
stino medesimo o s'è meditata solamente, e le-
gnata da Clemente, ma non uscita ne pure dal
la Cancelleria Apostolica, e perciò non ram-
menta nella Benedettina prima di quella
del medesimo Celestino

3.^o Che tutta la primiva libertà della Chiesa
della Bagnaria fu secondo la parafrasi di Ce-
lestino III. espressa così nella Benedettina,
ab omni iugo, potestate, iniuria, et molestia
quorumcumque hominum liberam esse il che ci-
convinca, che non ebbe la Chiesa altra più am-
pia libertà, che oggi si dice del Fondatore, poiché
non sarebbe mancato d'enumerare le più com-
prie espressioni se fossero state competenti.

4.^o Che siccome Sisto V. dichiarò competere a
Dominicani tutte le giurisdizioni, e preeminen-
ze già godute dai Canonici di S. Maria Lateran-
nensi, e da Cisterciensi, e dal Capitolo Secolare
Lateranense dopo di quel Priorato, così di
chiarò

chiaro Benedetto competet pure a ^{ab} Dominicani
la Giurisdizione anche quasi Episcopale, e le
preeminenze, Quibus antea Canonici regula-
res, ac Deinde Monachi, et postea Capitulum
et Canonici prelati, Cui potiti, e gavisifue-
rint - Donde se ne deduce, che tali preemi-
nenze, e giurisdizione, quasi Episcopale le
furono comune a tutti i possessori della Chie-
sa, non ostante che in tutti i monumenti che
abbiamo nel Sommaro non si legge espres-
samente concedate espressamente tali preeminenze
e giurisdizioni quasi Episcopali ad alcuno
in particolare; Et se Benedetto XIII. Id' Id'
Id' Id' non allega concezione, ma l'uso, e l'
uso appunto dopo Gregorio XIII. e Sixto V.
allegano ancora li Domenicani ne segue che
la concezione più antica dell'unione a Cano-
nici regolari, e non fatta al possessore ratio-
ne persone ma alla Chiesa, o alla persona
indivisa Ecclesia, così che in ogni legittimo pas-
saggio di questa ad altri le preeminenze, e giu-
risdizioni quasi Episcopali son passate, e pas-
sar debano ipso facto, et solo ministero luri
al nuovo Priore

5° si ricava dalla Bolla di Benedetto, che le Gu-

irridizioni, e premonenze le quali pagano con
la Chiesa ad ogni nuovo Priore sono la cura
Parrocchiale, la Geriridizione quasi Episcopale
le Colle insigne Ponteficali di eua, e con la pote-
sta di convocare il Sinodo, eleggervi gli Examina-
tori secondo il Tridentino, istituire i concorsi
Parrocchiali, quelle, ed i Beneficij conferire, come
ordinarij collatori, dar le Lettere dimissionali,
e far ordinare i suoi additi, e far ammini-
strare la confirmazione, e prendere li Ossij
Santi a quocumque Episcopo, Vel Archiepi-
scopo, conoscer delle cause Civili, criminali,
e miste appartenentino al Foro Ecclesiastico,
e le cause Beneficiali, e Matrimoniali anco-
ra a pure le Lettere di penitenziera, ed o regri-
re le Lettere apostoliche, e le dispense Ma-
trimoniali, e quelle che diconsi in forma si-
gnificavit, senza dipendenza in tali cose dal
Diocesano, ne dal Metropolitano, ed avervi
in fine il Priorato dell' Abbatia di Bagnara, e suo di-
stretto, come un Territorio separato, e non già
della Diocesi de Melito, ma nulius Diocesis
Provincie Apulianensis

Speditici qui della bolla di Benedetto XIII, della
quale possiamo più ripetere quanto dell' altri-

monumenti dicemmo cioè, che presentata e
discussa nella causa tra le Parti non fu dalla
giurisdizione Sovrana nella loro Giudicate riputata
Costevole a pregiudicare il Regio Patronato, ma
come edificio in alieno: solo aver piuttosto adon-
nato quel Privato, e dichiarato i pregi del med.
Regio Patronato competente sopra d'esso, resta
Real n.º BA di Summarò posiamo ~

Collazioni Latera-
rensi Som. n.º BA =

Or conviene questo undeci collazioni fatte dal
Capitolo Lateranense della Chiesa di San Mat-
tiodi Ripina dal 1584 = al 1743 = come d'una giu-
ria del Priorato della Bagnara appartenenti
al med. in virtù delle unioni Pontificie alle qua-
li abbiamo di sopra ragionato ~

Ripetiam quanto, che siccome d'Unioni le vicario
no non pregiudicano i Regij diritti, così ne pure
poterno pregiudicarsi le collazioni in virtù
delle medesime, Ma prime, che queste avendo dovuto
eseguirsi in Sicilia eoder bisogno di quelle Regie
esecutore le quali portano espressamente la
Clausola preservativa de diritti d'Arco, e della
Regia Corte ~

Elle però, che non sono in nulla nocive c'è ovvia pu-
re come sopra vedimmo a farci credere che
le Bolle di Gregorio XIII = d.º 1582 = di Sisto V =
del 1588 = e di Benedetto XIII = d.º 1728 = non ren-
no punto regolare il titolo d'Priorato se colla-
zionate di Sisto IV con unielo al Capitolo Secolare

latranense poiche dal 1584- al 1543. avendo
nel dal Summario stesso contrarie le d^e Collojo
ni le quali mostrano contro la preterea Regola
ta Dominicana, che il Capitolo conteneva a
ritenere il titolo del Priore della Sagnara,
prima re e poi animo, ed eserci d^e l'io dritto
antico sopra una Franca di Sicilia, conseruo
la qualita' secolare anteriore sopra d' ep^o me
zo di d' Franca, ed i dritti essendo Individu
restano intieri in qualunque membro si eserci
tano, mentre il possesso in una parte induce
il possesso nel tutto.

L'ultimo numero nel Summario vie formato
dalle tre sentenze emanate nel 1756- e 1757
a pro del d^e Patronato da i magistrati del
Reonde se ben non si trascrivono col visis,
che provarebbe esercitate molto prima d'ot
te i monumenti fatti dall'odierno contrarre
Summario, e quindi non poter di nuovo
addurre el fa per ringraziar l' editore, che
ha fatto con cio' conoscere al pubblico la giusti
zia d' nostro appento, cioe, che quanto egli de
ce ne fogli, e trascrive in Summario e stato
tutto ributtato, e deciso dalle B^edivinate
sentenze a pro d' Patronato Reale con l'
intervento delli piu' dotti proci, e Religgiosi
ministri del Re in essi additate

Dillucidazione sopra il Secondo motivo
 di S. Santità, fondato nella prete-
 sa Regolare qualità del Prio-
 rato della Bagnara, cre-
 duta esclusiva della
 presentazione, e no-
 mina del Re.

Doppo essersi l'autor de fogli molto disteso in for-
 testicar il primo motivo del S. Padre contro il
 Regio adionato sopra al Secondo motivo
 di non ammettere la nomina fatta del Re del
 nuovo Priore, cioè quella Chiesa della Ba-
 gnara Regolare, e non avere senza special
 riserva nella Fondazione luogo alcuno le
 nomine nelle Chiese di tal qualità a caggion
 che in essi il Superiore st elippe, e l'elezione
 esclude le nomine de d'adroni

Scorre l' Autor de fogli assai leggermente so-
 pra i divisiati due Lemmi, Il primo di fatto,
 e l'altro de Dure

Il primo Lemma di fatto si sostiene dall'
 autor de medesimi per le Parole Religiosi
 viri, che si dà dal Fondatore di Suggieria quei
 Ecclesiastici, o Chierici, che furono stabiliti
 nella Bagnara, e che un tal Epiteto crederi deo

ver significar un Ceto di Persone Monastiche
e perché l'Esenzione data loro da Chescovi non
è esempio, che y quei tempi fusse stata mai
a Preti Secolari conceduta, como anche y che
tal voce significò sempre un ceto di Persone
viventi sotto d'una disciplina o istituto re-
golare aggiungendovi il linguaggio tenuto
nelle bolle di Clemente III. e Celestino III.
indiritte al Priore, Ceterisque Fratibus Regu-
laris vite Professoribus, de quali confermano
l'istituto, e chiamo la loro abitazione Mona-
stium, la quale se fosse stata di Preti Se-
colari non si sarebbe unita al Monasterio di
Anagni sotto il titolo de Gloria, e finalmt
si conferma tal regolarità di quella Chiesa,
e Casa della d'Anagnina y essersi data a d. P.
Domenicani da Gregorio XIII. ed a Sisto V.
ed infra nostri Giorni da Benedetto XIII. il
che ha fatto credere al Santo Padre, che lo
stato, enatura presente del Benefizio è y se
regolare. ed

Come che però tutte tale pruove integre della
pretista regolarità furono amplamente ed ot-
tamente combattute, e confute dalli avvocati
del Clero, e non aucte y ciò in conto alcuno de j
Magistrate sovrani, che giudicarono la causa
ed

ed all'incontro l' Autor de fogli non si carica
 punto ne pure d'una sola riflessione contro le
 risposte e scritture di d' Avvocato, farem anche
 noi lo stesso in non caricarci del peso di prena-
 mente rispondere a tar' motivi ridicolti, e decisi

Non di meno perche anche in cio si fa parlare
 il Santo Padre il rispetto filiale del Re, e
 de suoi p'j minister esige, che a quanto nella cau-
 sa fu detto aggiugniamo qualche Breve di luci-
 dazione ancora valvole a schiarire il dubbio
 che sopra tal dubbio ad ombra la serenita
 arnamente, e coscienza de S. Santita

§. I.

Il Priorato della Bagna-
 re non fu sin dalla fonda-
 zione propriamente Rego-
 lare, ne fin' all' introduz-
 zione de' Domenicani in
 quella Chiesa.

§. I.

Si dilucidano le parole Reli-
giosi Viri Ecclesiastici

Le indicate parole Viri Religiosi Ecclesiastici
 Clerici si leggono nel Diploma di Alupiero
 Fondatore del Priorato della Bagnare nel
 1088: tosin feci michi presentari, a filio meo
offredo quorundam Virorū Religiosorū Ecclesiaste
ros / religios Clericos / qui nuper a Trasmari-
nij / alias Trarmontatis / partibus venerant
causa adeundi sepulcrum Hierosolimitis, quos
cum onori feci suscipiorem, e diligentem tra-
derem, ut eis partibus remanerent, vix tandem

ascensum voluntate me profuerunt. multum
igitur letatus de tam onestis personis, mox eis
providi ubi habitare possent, et ut vere secun-
dam propositum sanctum, quod voverant: ac-
cessis vero coram me, dicto illi qui intra alias
fratres superior videbatur: tibi Frater etienne
et fratribus tuis, qui hic adsunt, e successore
tuis concedo quaedam possessiones

Or questi uiri Religiosi Ecclesiastici o pri-
 mo secondo l'altra lezione Clerici non
 ponno affatto prendersi per un ceto monastico
 Impercioche se chiamansi tali prima della
 fondazione della Chiesa della Bagnara
 uerebbero eroduto. Monaci prima che giugna-
 ssero a Nigeto, e così sarebbero stati Monaci uagli
 licitati de S. Gregorio magno nell'Epist. 10.
 del libro 1. del suo regesto, e condannati nel
 can. 53. del concilio 11. di Toledo del Secolo
 17. e poi nello stesso Secolo XI. della nostra fon-
 dazione nel can. X del concilio di Nelfi-
 quindi non uerebbero potate peregrinare
 ne dal loro Abbate, e Monistero sottrarsi
 petuamente senza licenza de' Diocesani, e
 senza legitima dimissione dell'Abbate medesimo
 e potersi canonicamente stabilire aella Bagnara
 come senza tal requisito essi due piedi fecero-

Gregorio Mag: lib: 12
 Ep: 40: ut neque Mono-
 cho ulterius de Monaste-
 rio in Monasterium al-
 iant migrare concilium
 Nelfiense can: X ne-
 que Episcopus aut
 primas Monachum quem
 libel vagum in sua Di-
 cesi Provincieque isti-
 nere possit nisi Abbatis
 proprii fuerit literis
 commendatis Thomasi-
 nus p: 1. lib: 1. cap: 28

6
So
comprendere le Donazione, ed accettare la fonda-
zione, che era contro l'ubbidienza, che solen-
nemente professavano i Veri Monaci de-
scovi, ed all'abbate, e ripugnava alla Discip-
lina notissima de Monasteri di quella Età -

non oltre non sono chiamati essi solamente Veri Reli-
giosi, ma veri Religiosi Clerici o pure Ecce-
siastici, or questo aggiunto, che tal volta ha po-
tuto convenuto anche a Monaci, risolve ogni
ogni dubbio, giacche nel secolo XI. Religiosi
Clerici significavano Preti secolari, i quali si
obbligavano osservare il Celibato, come legge-
si in due Canoni de' due Concilij Romani,
che appresso addurremo. Obligo chesi chiama-
va anche voto, come oggi, e corrisponde a quel
che si legge nel Diploma secundum propo-
situm sanctum, quod voverant. Or leggesi
nel Concilio Lateranese XI. Canone 7. tale
espressione appunto per la deliberazione di opor-
vare il Celibato fatta da vescovi, da Preti se-
colari, da Canonici Regolari, e da monaci, e
da conversi indifferentemente, qui sanctum
transgredientes propositum sacrosus ducerint le-
parentur, non significa adunque necessariamente
ed unicamente i Monaci. Gli

È degno poi di considerazione, che il Conte Ruggieri
nominando i nostri Religiosi Clerici venuti da molti
non li denota con alcuno aggiunto dell'ordine Mona-
stico cui appartenevano, ne del Monistero dove avean
professato la regola, e d'istituto, che profes-
savano, come o tutte o in parte sempre esprese ne
Diplomi, che abbiamo di lui, quando parlò vera-
mente de Monaci, siccome si conserva ancora in
varij monumenti di quei tempi

Abbiam poi provato nel Capitolo primo, che il
Conte Fondatore, non sentì i Preli della Chiesa
della Bagnara dalla Giurisdizione ordinaria
del Dio cesano, ne dalla Metropolitana dell'
Arcivescovo d'Allegio non avendo detto nel suo di-
ploma parola alcuna di tal' esenzione da es-
sere, come quando si volle in altre concessioni di
libertà l'espresser, ma soltanto libero quella
Chiesa da ogni Seno Episcopale e per l'Argo-
mento, che si tira dalla qualità monastica della
esenzione accordata è incontestabile in fatto.
Noè poi vero, che in quei tempi non v'è esempio
d'esser stata l'esenzione ad un ceto di Preli seco-
colara dalla Giurisdiz^{ne} ordinaria del vescovo
imper

51
impero che senza uscire dalla Sicilia abbiamo
un Diploma di Re Ruggieri dell'anno 1114 - in cui
narra aver fondata la Cappella del Palazzo
di Palermo, ove stabilita aveva una Collegiata,
e con tutto ciò la gente della Giurisdiz^{ione} di Verco
sodi Palermo -

Ma anche è vero, che la voce Religiosi significò sem-
pre senza Monaci almeno un ceto di persone vi-
venti sotto una disciplina, o istituto regolare, poiché
valendo tal parola proprio significò dedicatus alla
D^eo detta de cristiani tutti nel Teodosiano: dell'
Imperator nel Concilio Firino: del Decretto
di Flaviano nel Cardonense, ed in Tomaso di Can-
dearia in un Epistola di Gregorio 3^o lib. 55. tra
quelle di Santo, e final^{mente} dogni Prete gelido ne
citati Canoni Lateranense tutti in realtà doco-
ri

Qui è tempo ormai che con la storia de med^{esimi}
Canoni - facciamo conoscere cose veram^{ente} poste
ro nel secolo XI. que orsi Religiosi Clerici ve-
nuti verisimil^{mente} dalla Francia a Mileto
sol^{to} a papare a Gerusalemme, e ritornare alla
patria, e che poi di mala voglia, ed all'impun-
sata si stabilirono in Bagnara, ed ebbero dal con-
te ubi habitare possent, et vivere secundum proprium

sanctum quod voverant. Con un sì l'attac-
cament del Secolo XI. al Concubinato, ed al
la simonia, e come avendo i Sommi d'onef-
de quell'eta fatte levare leggi contro a mendu-
tai orzj, stimarono ancora a ripararor, e
prevenire l'inciampi, prescrivere a tutti i mem-
bri del Clero Secolare obediens alle costetuz-
del Celibato un Convitto Ecclesiastico presso
la loro Chiesa, onde mangiando, e bevendo in
sieme, e mettendo in comune le loro rendite
si rendesse impossibile il concubinato, et inute la
la simonia, questo provvedimento fu ordinato da
Nicola II. nel 2o Concilio Romano d'1059
nel Can. 4. così. Ex precipientis statumur
ut hi predictorum ordinum (Sacerdoti, Dia-
conorum, et Subdiaconorum) qui hujdem pre-
ceptis nostris obediens, castitatem
servaverint iusta Ecclesiarum quibus ordinati
sunt, sicut oportet Religiosos Clericos simul
moducant, et dormiant, et quid quod eis ab
ca Ecclesia competere communiter habeant;
et rogantes monemus ut ad apostolicae cum
comune vitam summo pere pervenire ste-
doant quatenus affectione consecuti cum hijs
qui enterissimo fructu letantur in celesti patria

52

mercantur adscribi, questo Canone d'un Concilio
de numerosi Vescovi d'Europa tenuto. indusse
le Chiese d'Italia di Germania, e di Francia
una Generale riforma o precauzione nel Clero con
tro il concubinato, e la simonia, siccome pero in
una parte comandava al Clero (Recipientes) la
vita comune con la comunione di quello solo
che dalla Chiesa secevano, lasciandoli il po-
tarsi odere in particolare il proprio patrimonio;
E nell'altra avvertiva solam^{nt} monemus. ad una
più perfetta dedicazione d'ogni proprietà mona-
ca comandava, non produrre quel in liero effetto
contro la simonia specialm^{nt} quale si bramava
da Gelanti. E pertanto quattro anni dopo diven-
dosi tenere da Alessandro, succeduto da Nicolò un
altro Concilio in Roma nel 1063. contro Pietro
Lescovo di Firenze, accusato non solo di concu-
binate, e di simonia, ma di Eresia ancora per
prava Dottrina, che spargeva, di non essere ille-
citi, si accese il Vescovo di Salerno Damiano a scri-
vere ad Alessandro, che togliere ogni proprietà
tanto dell'Ecclesiastiche, quanto delle rendite
profane col disegno delle quali alimentarsi po-
tea il concubinato, e l'accrescimento loro di-
sparsi lo spirito della Simonia, onde si pregava
che non sia solamente a monache ma peccato pe-
noso, che doverono i Chierici menare una vita

comune più perfetta, ed Apostolica, e rinunciò
te ad ogni proprietà anche profana, e domestica
et Canonici scrisse in una delle sue Lettere al
Papa, et Canonici a quei due in congregazio-
ne visitar proprietatis habende licentia de-
negetur; e nella disputa che ebbe contra
Proprietarios Clericos esortò quindi illean-
do a rigorosamente osservarla, Non di meno
non istimò il Papa seguir il rigor di quel
Consiglio, e quindi nel Concilio che tenne
nel 1063 = contentosi nel Canone
primo, e secondo rinnovar le pene contro i simo-
niaci, e far lo stesso nel Canone 3 = fatto
stesso contro i concubinarij, ma preante alla
proprietà stimo uniformarsi al disposto
di Nicolo II: e ne li termini stessi di precati
la communita delle rendite Ecclesiastiche
e di esortazione a le profane publico il guardo
suo Canone.

Ne nacquero quindi due specie di Congregazioni
Chericali: una de Cherici, o Canonici, che si vivea
no in comune. Prese la Chiesa, alle quali serviva
no con la comunicazione delle rendite di Chiesa
loro, e l'altra di quelli, che aspiranno alla
vita

vita apostolica, e più perfetta abdicavano ogni
 privata proprietà. In dette due sorti di congregaⁿ
 i Canonici, e Chierici abdicavano alle costituzioni
 apostoliche circa il Celibato e la simonia, e pre
 stando in tal Santo proposito sicut religiosi Levi
cor decet vivere non mangiavano, e dormivano insieme
 nelle loro Canoniche presso le proprie chiese, e
 d'una sorta con le Rendite Ecclesiastiche tutte, che
 possedevano ritenendo le proprietà proprie, e que
 della più perfetta nulla a fatto possendo in pri
 vato tutta volta non erano, che Preti Secolari
 incardinati alle loro Chiese, e che le servivano
 come prima, ma non facevano speciale professione
 d'alcuna religione non avevano in tre solenni
 voti essen ziali non erano sottoposti ad alcun al
 tro capo, che al Vescovo e avevano i Chierici
 o vicini a Canoniche attaccate alle Chiese lo
 ro, e quali tutt'oggi si vedevano accanto delle altre
 dali, Collegiate, e Parrocchiali antiche, ma non
 avevano alcuna ne avito particolare oltre il
 comune de Chierici, e se tutte ne precettate, ne era
 tata ne divinate canoni, ne in alcuna tra Ponti
 ficia costituz^m del Secolo XI. siccome però i loro
 convitti, e Canoniche, e la lor vita comune esig
 geva qualche regola interiore i Vescovi su davano
 loro o le la formavano essi medemi donde ne narraque

che i sacerdoti regolari o Clerico Regolari comunem-
te si dicevano distinti dai Monachi, e da i. Conovertiti al
can. ottimo del General Concilio di Arazonza
ma nulla differente nella sostanza da quei che
vogliono ne convitti Ecclesiastici di Roma, ed a poco
raccolti, e men ordinati, e formati de Preti dell'
Oratorij de Disperarij, e de Preti della. Vigorom.
Conobbesi quindi subito, che era di molto da
desiderare di meglio in essi, e si penso quanto
restabile nel suo antico vigore i Canonici
Regolari appellati de S. Agostino, e poiche anche
questi alquanto rilassati sopravvenivano nel se-
lo IX: sotto Lodovico fu qualche Proprieta, e
voglio sino al secolo XVII: in una maniera, che
sembrava come narra Pietro di Lugni insti-
tutus Clericorum nisi proprie Religionis in pa-
... et sub tonsura, et habita Clericali
tutus mercenarij quam Canonici possent
vocari S. Romualdo, e poi S. Ivone, S. Ve-
berto, e molti altri in varie Chiese ne fecero
la riforma secondo la Regola detta di S.
Agostino, ed Urbano II: Pascale II: Innocen-
zo II: Atanasio IV ed altri sommi Pontefici
l'antica Regola di S. Agostino, o confirmando
o insinuando fecero si che quasi tutti i Canonici
Regolari si dicevano e fossero dell' Ordine Le-
gendum Augustini Regulam come specificato

lo stepo attanaro V. Scetale redette doppo la
 metta del Secolo VI: Dichiarò de Canonici Re-
 golari Letteranensi con tutto cio i Dottori
 Romani, e francesi il Cardinal de Luca ne pur-
 itmano che quei Canonici Regolari antichi for-
 sero veri Regolari, como i Moderni, ma che quelli
 antichi fossero più tosto di loro secolare, facti
 bant figuram secolarum uel potè adscripti singula-
 ritat, ed independenter servitio aliquarum Eccl-
 siarum Cathedralium collegatarum uel Parroc-
 chialium e non avejsero tutte le requisiti della
 regolarità come preporà dignitat, e il capone
 quando che questi di oggi si fecero i tre voti essen-
 ziali, e professando volentier in Religione
 con la promessa di osservare la stabilita co-
 clausura, e portarne il med. Abito sempre
 in realtà ridotto in forma de Religioni.
 Dal ristretto in tanto di tal Istoria Canonica
 ritornando a i Viri Religiosi Servi della
 Bagnara d' 1088: non possiamo attribuirli,
 che la istruzione de Clerici secolari, che avean
 deliberato osservare le Constituzi Pontificie d'
 Celibato, e vivere in un Convitto Ecclesiastico
 in vita commune, come col barito del Contaduy
 gieri seuro nella Bagnara. a non eran y tanto
 Clerici o Canonici Regolari, se je se la Disciplina
 de Canonici Regolari fu riformata, e risorse nel
 secolo appresso, come y non osservate e pallate tali.

De Luca de Benef:
 Decret: 115 et de pre-
 eminent: Dec: 24

Regal: 16: 1: Consul: 44:
 Capen: contro 15:

Da Bizzicci; le parole quindi Fraternitas Rego-
laris et professoribus e la voce Monasti-
rium, e la denominazione dell'ordine canonico
 secondo la Regola di S. Agostino de quale ne
 fu confermata ad episcopo l'istituto sono tutte
 cose aliene dalla lor qualita' nel tempo
 della fondazione, e forse nel tempo ancora
 del Re diogerio come da i monumenti che
 addurremo sotto di lui, ed appartengono alle
 novita delle riforme, che incio si fecero da
 tutto e cosi pure nella Badiana nel Seco-
 lo XII. XIII. novita che era una Chiesa Ca-
 nonale non potran farsi senza special per-
 messo di Principe Sovrano, e l'adrona e
 le furono con quelle fatti non le devan punto
 il Badonato, ex fundatione nelle antevoci
 ragioni, ed effetti d'ipso accorche poi l'ipso Ca-
 nonica Canonica regolare

Ne deduciam quindi, che non ripugnava che fu-
 se unita alla Badia di Gloria di Anagni / Se
 legittimam, et veram, fulle unita / Spoi a
 Canonici Regolari Cisteranensi, ma le essendo
 ipso regolare, si non di manco come si dico unita
 poscia a Canonici Secolari Cisteranensi eccome
 cepta la Regularita, e ridotta allo stato Seco-
 lare primitivo del tempo della fondazione, diche
 ne conviene non sol la ragione, ma ne abbiamo
 un espro po esempio di Pisto IV. nella Bolla

55

istessa con cui concesse la Abbadia della Gloriosa
ed il Priorato della Bagnara a' Canonici Se-
colari della Basilica Lateranense, poichè
parlando di questa si vedesse la prima locale
con i Canonici Secolari, poi Regulari in pos-
sede Canonici Regulari, ed indi di nuovo de-
scender Secolare cacciandone i Regulari, e resti-
tue nodoli come prima i Canonici Secolari, Re-
ctorem, et Canonicos Congregationis prefate a
de Eccliam nostram, et quod illa de cetero
Canonicos Seculares, pro ut antea consueve-
rat perpetuis tanq futuri temporibus regi de-
beret, statumur, et nos intraducimus in eadem

§ II.

§ II.

Introduzione de
Dominicani nella cura
della Bagnara non re-
stare il titolo di que-
st'orato.

Ma qui si pigliano i fogli almeno dello stato
presente il Priorato della Bagnara e sia certa-
mente Regulari, come conceduto a Domenico
nelle Bolle di Gregorio XIII: e specialm^{te} di-
stinto V: confirmate ultimam^{te} da Bened^{to} XIII:
Ma all' incontro abbiam noi detto a bastanza con-
tra tal' Bolle le quali anche che fossero come
non sono allegabili, ed in termini sarebbon in-
novate contro lo stato di quel Priorato dal
tempo della Fondazione restituito alla Secolarità
primitiva col passaggio a Canonici Secolari Sa-
tevesani. e perciò se la regola vita fosse stata
veram^{te} indotta sopra il Priorato sud: con la

concezione, tattane a P. P. Domenicani sarebbe
un'induzione nulla, e di niuna vigore come pre-
giudiziale al Sup. d'Urgo, e contraria a Canoni
laurevoli al Patronato d' Fondatore; ma il fatto
s'è che a Domenicani non fu data da Greg. XIII
il Benef. il quale come certam. allora secola-
re non pot'adarsi a Regolari & la Teoria Ca-
nonica, che Secularia non duntur Rego. i. viij
ed e contra il testo nel capitolo cum in sin-
gula de prebendis in Sexto, e nella Clementina
l. de Supplen. Negligent. Presbiterum ma fu con-
ceduta a Domenicani la cura Parocchiale
del Priorato, ed il Servizio di quella Chiesa
Priorale nella Maniera, e forma, che poco
prima era stata del capitolo Laterano
data a Urbaniensi, ut Seruiant Dice Greg.
Or questa Irregularita quad curam, et Seruitium
non escluse la secolarita del titolo di Benef.
e Priorato de Canonici Seculari, i. Urbaniensi,
avendolo e si goduto in tempo de Urbaniensi,
e poi de Dominicani sotto Gregorio XIII. e sotto
c. passiam dire di Benedetto XIII ancora, perche
come sopra quella Bolla avvertimmo il capiz-
tolo Urbaniense, anco doppo di essa. ha rite-
nuto y la sicilia il titolo del Priorato della
Bagnara, e con quel titolo continuo a fare
come prima le proviste di S. Matteo de Goria
ed i titoli de Beneficij consistendo in Jure, sono
indi

56

individui, e si ritengo per cio sempre intieri animo
conservandosi se sopra una parte delle pertinen-
ze di esse sicche e un puro equivoco quel che
se dice ne fogli, che il Priorato era divenuto Pio-
rale per la concezione fattane a Domenicani

Ma qui passano i fogli al Gemma di diritto sog-
giungendo la sorpresa del Padre in vedere
la presentazione d'un Clerico secolare con che
si veniva a mutare lo Stato, e natura de' Sone-
ficio nel supposto detto da principio, che che
Chiese conventuali, e regolari non vedendosi
alcun special riserva della nomina a favore de'
Fondatore, e Elezione di superiore o Prelato ap-
partiene al Ceto de' med^{mi} Religiosi

Ma il fondamento di tal discorso si appoggia su
la supposta regolarità stabilita dal Fondato-
re cioè che a obbra mostrato non costar punto
nel tempo della fondazione anzi impegnare
alla Terra Ecclesiastica, ne poterli sostenere
l'ultimo stato della regolarità Domenicana
si che questa sarebbe una fra le tante innova-
zioni, che non poteva legittimamente immutare lo
Stato di quel Priorato, e si anche perche se la Re-
golarità Domenicana sarebbe indotta non sopra
il titolo, o sia il Beneficio ma sopra la cura
e servizio, onde come in molti Beneficij, Chiese
Secolari Regie, nella quali si sono indotte i mini-
ri osservanti, o altri regolari a servire il servizio

de' Regolari non ha potuto far divenire e re-
putar regolare la Chiesa Secolare qual s'è
in Palermo S. Gio: di Barda S. Spirito fuori
le Mura, S. Lucia di Siracusa, e cento altre,
così il solo Servizio, e Cura Domenicale non
ha potuto avere mag' vigore nella Bagnara.
L'Esclusione adunque d'altre nomine per la
Regolarità d' Servizio non è sostenibile.
Ma qui ecco due altri equivoci, equivoci
di fatto in riguardo alla nomina d' Regal d'
un Prete Secolare il quale debbono fare
svanire la sorpresa d' S. Padre, anche se la
Regolarità Domenicale fusse da d'api indot-
ta sopra il titolo d' Beneficio. Il primo s'è che
non ha preteso ne pretende il Re, che stant' tal
Regolarità Domenicana, ed atto Pontificij
s' aspetta la nomina / come per altro potrebbe
desire ancora pretendere / e essere la Regola-
rità postiziosa et d' adionato / ma ha preleso
e pretende, che quanto han fatto i d'api sopra
la Bagnara sia vuoto, e nullo, e reintegrato
però al Regal d' adionato quel Priorato, e
Chiesa dove ne per scacciati i Domenicani, e
nominarsi dalla M. S. un Priore Secolare.
Il secondo equivoco ancor di fatto, ma che si av-
vicina più al Dritto allegato ne fossi, cio che
l' Elezione esclude la nomina s' è che non ha
pre

pretato ne pretendere di eleggere il Priore de' Domenicani, il quale doueva eleggersi da Frati, ma che non potendo, ne dovendo già eleggerlo i Frati, la reintegrazione spolta del Real Patronato sia cepta l'ordine elettivo del Capo in quella Chiesa di cui douevano uscire, e spetta a Sua Maesta nominarui un Priore non Frate il quale non deve reggere, e governare i Frati, ma i Preti.

§ III-

§ III-

Il potersi istessa della regolarità, sia nativa o auuentizia di Priore della Bagnara, non poteva, ne può escludere la nomina fattane dal Re Padrone.

Equidato pur il potersi che il Priorato della Bagnara fosse stato sin dal principio regolare conuentuale elettivo, e chi mai potrà dire fondatamente che la distinz^{us} non era stabilita a nomina o designaz^{us} che il Re Padrone faceva all' Elettori? e chi contro li Loureni potrà assolutamente aver il Canonico che senza riserva specifica in fondazione non possa aver luogo la nomina?
 Avremian quindi Noi due Tesi la prima che il Re sin dalla Fondazione, ed in fundatione ebbe la nomina di Priore da eleggersi dal Conuento della Bagnara, e che tale fu il Dritto Siculo in tal materia fin al 1156 =
 E la seconda che de jure non è necessaria la riserva

va in Fundazione & potersi dar luogo nell'
Elezioni.
a Prima Testi si dimostra con la storia della
Bagnara e Sicola. Egli è evidente, che
quando il Conte Roggeri fundò quel Priore
to, non vi era alcun Priore eletto da quei
Prete, Viri Religiosi &c. Imperciocchè
non si parla nel Diploma di Priore eletto
pp. di Etienne, e Stefano, qui inter eos Priorem
videbatur, ossia più grave, e che mostra via si più
degno della qualità di superiore, ed è da us-
slettersi sulla espressione qui Prior videbatur
non usandosi l'altra, qui Prior erat. Quel-
lo adunque volle, che si avesse capo, e per ta-
le lo ebbe a quello dritto la parola, e quello,
dono le espressioni, tibi, et Fratribus tuis
qui hinc adsunt, et successoribus tuis conce-
do quardam possessiones. E esse dunque
Roggeri nella Fondazione in Priore di tutti
colui che li sempre maggiore di merito, e di
qualità, e si fa menzione de dicitur. Successori
si intender certamente volle coloro, che in si-
milguisa egli destinare dovebbero.
In Sicilia poi un privilegio dato al Monastero
di S. Giovanni dell' Eremiti dell'anno 1148

7. 18.
ed il concordato del Re Guglielmo primo con
Adriano IV. del 1156. in cui si dice modo all'
Elezioni Canoniche, e si temperò il privilegio
col Diritto Regale sopra quelle Chiese fanno
una prova certissima, che il Sovrano prima del 1148.
quando non aveva privilegiato un monistero,
e primo che l'Elezioni Canoniche si fossero
concordato nel 1156., che i Chierici dovevano
far nota al Re la persona eligenda, ed egli
poteva avvertire, che se ne facesse l'Elezione
aveva la libera nomina anzi la destinazione
del Prelato doppo tali anni poi in grazia dell'
Elezioni Canoniche si concordò così, ed in
tal guisa si osservò sotto Guglielmo Secondo
L. Alfano Cancelliere Arcivescovo di Salerno
nel 1168. per Testimonio di Felcando, equin-
dini appreso fino ai Svevi, nel primo tempo de
quali si fecero nel 1198. più stretti patti per la
Libertà dell'Elezioni Canoniche tra Innocenzo
III. e Costanza, e Federico Capillo, il quale ratifi-
cò nel 1213. lo stesso, ma poi fatto maggiore ristretto
come sotto i Normanni la Libere destinazio-
ne Prelati nelle Chiese Regali, e Conventuali
quando ciò si parte come s'agnovasi Grego IV.
nell'Epist. 1253. e li opponeva Innocenzo IV.

Epigrafe di Palagoro II= il quale sedette dal
 577= al 590= e immediato antecessore di S.
 Gregorio Magno, non si parla di tal riserva
 in Fundatione e pure General^{te} si ordina
Abatem in Monasterio illum volumus ordi-
nari, quem sibi de sua congregat^o Monachorum
electio, et possessionis, et quod magis observan-
dum est, Ordo vite ac meritum poposcunt ordi-
nari cioè colui che era Padrone del Fondo le
 condo il Funclavio, La roij; e nell' Gratiano
 delle Decretali Clem: III= il quale sedette dal
 1188: al 1191: nella sua lettera compilata nel Cap-
robij de iure Patronatus ha un Monastero rag-
 gio della Giurisdiz^o de' Padroni de aver parte
 nell' Elezioe da trattarsi loche i' Florentia la
 spiega la presentazione, e nomina. Gli esem-
 pli dal Secolo I= portati da Tommaso de' Mo-
nastij d' Oriente, e quanto emdice de' Occiden-
te sotto Carlo Magno, Edouico Pio, ed altri
 successori, e speci^{al} de' m^o de' la Francia dopo il
 tempo d' Concordato, e de' la Spagna prima, e
 doppo il Concordato Spanico confermano an-
 co la libera collazione libera della Badia
 & Monastij senza che vi fosse la pretesa
riserva in Fondazione, ne cio nascesse nella

Landau: Rim 13.
 Dig. B: 2. B: la. Pol.
 Belgam: ad tit: de lu-
 e. Patronaty Cap. 1.

de ad lib: 3. Decret.
 et 33 de iure patronaty

de iur: Dircip: p. 2: 161=
 p. n. 9.

de p. 2. lib: 2: car: 28.
 2. 3. 5. 6. 9. 15.
 16. et car: 19 n. 8.
 de leg.

de lib: 1: 5: 15: n. 8 et 9.
 de 2: cap: 10 n. 2: 14.
 de 3: lib: 2: c. 35 n. 8.

Lib. Sicil. Sac. To. I.
Dignitat. delecton. presul.
si cul.

1
sua antica origine di privilegio Apostolico.
L'esempli in fine della Sicilia cioè quelli
del Re Ruggeri nel 1148. & il monistero
di S. Giovanni dell' Eremiti il Concordato
istesso del Re Guglielmo primo & 1156.
e li esempli di Guglielmo II. & Salerno nel
1166. giusta il Testimonio di Falcano, e
dello stesso nel 1175. & Cefalù tutti presso
il Rivri ^o Dan l'ultima mano alla dimo-
strazione, che più si avvicina alle nostre
Cose de' feudi ne Monasterij. L'elezione
previa la Designazione, e l'apuzo del
Re, che equivagliano in sostanza alla Re-
mina.

Resta dunque provato in questo Capitolo non
esserci alcun fondamento di disputarsi de
giare il Provato Della Bagnara tanto
riguardandosi lo stato primitivo, e natura-
le quanto il regente, et abortivo di quella
Chiesa, e apud meno di aversi ^o l'elezione
e così esclusivo da ogni presentazione, e no-
mina Padronale.

E quindi rimangono in questa prima parte
confutati i Due motivi ^o li quali nella pri-
ma

ma parte de Fogli di Roma dicesi aver auto S.
Santità ripugnanza d'ammettere la nomina del
Re al Reg. Priorato della Bagnara



Ditucidazione

De' Reggi di Loma circa la Superiorità
 del Vicovo di Cesali
 sopra il Priorato della
 Bagnara,

Del diritto di quel Preiato, di confermare, istituire,
 ed impossessare l' Eletto con tutte le Sacoltà, e pre-
 minenze annesse al detto Priorato.

Capo I.

Si espone la religiosa moderata condotta del V. C. S.
 nell' A. C. del Priorato della
 Bagnara

Il modesto contegno del V. C. S. Lacerotico, già nostro Sovrano,
 in far esaminare il suo Patronato sopra la Chiesa
 della Bagnara in un giudizio formale, in aggi-
 gnere a' Magistrati ordinari, a' quali spettava
 giudicarne, altri Consiglieri de' più dotti, e probi de'
 suoi Indunali, e con dare alle Parti tutte le libertà,
 e tempo di nove anni, a far dimettere le loro vicen-
 devole ragioni, e con ridurne il tutto alla condizione

del Privilegio, attendendo con indifferenza, che se ne con-
tenze conformi se ne giudicasse, come si è fatto; non
derdare a unai più a gli occhi del S. Padre, quando
regolato in effetto. Il legal Patronato sopra que-
Piorato, servir non si volle; la prima volta del
Dritto collativo, che per virtù di antica servitù
e privilegio de' Sovrani delle due Sicilie, porta pe-
tare alla sua legal dignità; né volle avve-
del Dritto della presentazione al vescovo della
sua leg. Chiesa di Galati, antico indubitato
po, e superiore della legal Chiesa della C. Sagran-
ma vedendo, che la prima volta del S. Apo-
stolica Sede, Capo, e Maestro di tutte le altre, con-
resse; ad esuberanza d'anni, e senza pregiudizio della
sua Corona, à quanto erasi solennem. giudica-
dasi suoi Magistrati Sovrani, indirizzò la parola
sua nominata al Vicario di Cristo, onde, ragionando
con ciò i scandali delle menti meno istruite, si vo-
desse passare dalla cattedra di S. Pietro, ad hoc om-
nis dignitas Episcopalis emersit, il potere spiritua-
le, e Pontificale annesso à quella Chiesa, e
memoranti al nostro Padre; il primo agli oc-
chi innocenti di que' Naturali suoi sudditi; dopo
svauaganti vicende di quell'illustre Piorato.
Natale precauzioni, che quel Monarca, malgra-
la sua avvezzo, usar volle, e di delicatezza di sua

scienza, e quiete interiore de' suoi sudditi non
 illuminati, e rispetto, non mai superbo, e
 se lagre, e venerazione del S. Padre, e spirituale
 sequio verso il nuovo Regnante Lodovico, non
 proibite dalla politica della Romana. are. a
 quale, non credendo, trovare il suo corso, in fine
 ammettere una nomina, quanto necessaria,
 abdicando di esempio, indusse il S. Padre a far
 a se la ributare.

L'inaspettato rifiuto fe' amare al Cardinale, l'ordine
 consequente di una nomina non necessaria, e l'ordi-
 go, a ricercare i vanti de' suoi sudditi sopra quello
 che di ad fare.

Il primo oggetto fu di procurarsi del suo diritto. ed
 us, goduto sempre da' Re Reg. Le. a' sue inferiori da
 i Nostr. d'anni duchi di Puglia, e di Calabria, e quel
 Privilegio apostolico, che Giovan. Sinuca, il quale non
 circa l'anno del 1313. nella bolla del S. Padre
 lo, quod autem 16. a. d. anno Pontificatus deile. in
 veritate, scrivendo: qui Colonias consequitur a Lai-
co, suspenditur est, nisi auctoritate Lay. habeat Lai-
cu investituram, sicut Pater. Apostolicus; quia tunc sac-
ter dare cui vult, preter auctoritatem Lai. ap. Di-
 privilegio, che in effetto non fu, che l'investitura. e de
 concesso a' Nostr. duchi, di dare, concedere, investire,
 e conferire le Chiese, e prebende, in materia del S. S. S.
 contemporaneo de' Nostr. Luoghi, si arriva

alternativa della carola. instituta per concedere
ed Enrico III., contemporaneo a Normi. Sei usava no
miscuamente in una sua epistola ad Episcopo
Calber; un'affare di laqua, abbatata nel C. 11. 11.
ne sede vacante; delle parole, institui; conceditione;
collationibus; Cui pure il nome Tomaso, parlan
do dell'Indulto del nome Duca sotto Carlo I. d'Ang
unisce in un senso medesimo le voci, consequitur
instituta, et dare. Laonde il detto Tomaso ha
creduto, poterli scambiare instituire, e incedere.
Questo privilegio, che fu concesso a Normi. Sei usava
mentre eran duchi di Puglia, sembra dato, o al
Duca Accerto Ruicardo, o al Duca Cuggiero di cui
figlio nel 1101. da quei Pontefici, che diedero lo
ro instituta della Puglia, e la Calabria, quali fu
rono il 1101. II., Alessandro II., Gregorio VII., ed Urban
no II., e 1102. la sua concessione fu fatta, anche sotto
i Normanni, instituitur; che del 1102. Cuggiero
conceduto instituitur di tutte le cose instituitur
che si sa, che dugliano prima concedere ancora in
normi, e la instituitur tutte fino all'anno 1186, e
lo fu concordato nel 1102. instituitur elezioni, e le con
cessioni al Papa, che però erano queste usate, e che
lo vero Guglielmo II. presso Piero de. Blois vien den
to e concesso, e dispensatore di Chiese. instituitur
Edonico II. instituitur e collatore da Gregorio IX. presso
il Baronio, e nell'Apologia, che fu presso il

10. 63
Basso, e sotto gli Angioini, abbiamo udito parlarsi
dal Simona, come di Privilegio attuale de' Duchi di
Luzia, quello dell' investire, o di far le concessioni
della Chiesa. quindi sotto i Re, ed Angioini, avri-
mo tutte le successive usanze de' Santi Principi,
avensiamo, conferiti, conceduti, irritati, ed incerti,
con sole Regie lettere di concessione, e senza niuno
Bolla, o Privilegio, o Pontificia, o Imperatura di
Alamora, il Vicariato di Bari, l'Arcivescovo di
Canosa, la Badia di S. Pietro a Monte, tutte le
tute inferiori, non men curate, che quasi Episco-
pali, passando dal basso ai Principi, e destinare
Regia, tale spirituale, e temporale, come il canale di
gneo, stava in Roma. il Cardinale di Luca, il
tamora, così che la Sede è quella, che dà l'au-
torità spirituale ed ex officio eletta dal Sovrano, e
passa in esse loro in virtù delle antiche con-
cessioni, e Privilegi, come il Duomo, ed il Monastero
legittimarono pure le istituzioni, quando non vi am-
coneva altro avviso.

In virtù adunque di tale antico diritto, e potere de' No-
stri Sovrani, autorizzato dal Pontificio Privilegio, e con-
tento da una costante pratica, erosi ben pigliato
da essi, di conferire, dare, e nominare le Chiese
inferiori, anche di cura, e di Jurisdiz. e quasi Episco-
pali, fornite, ed istituite in esse, ed investire, con
Bolle Pontificie, e Privilegi, si consigliava su la

prima il Re si concedere, e conveniente il Regal Privilegio
della Bagnara in Calabria, si serbe nel Privilegio
conceduto ai Duchi di Puglia, non fu ristretto ad
alcun luogo, e Provincia, secondo il Sinuca, e si an-
za perche la osservanza siura in materia de' Privi-
legij come si vede l'esercizio anche non della Puglia,
come è il Principato di Salerno, dove si trovano
Altaunia, e l. Cerro a mare, e finalmente serbe
il Ducato di Calabria comprendea nelle R. Inven-
ture, anche la Calabria, leggendosi presso Leone
XIII nel lib. 2. Cap. 10. fin dalla prima d'In-
venitura data nel 1509. a Roberto Guicardo, e tra
casson da Nicolo 11. Nicolaus Robertus
Ducatum Apuliae, et Calabriae, acque habente con-
traivit, et prope Guglielmo, Capitulo. lib. 2.

Finita, unido multorum (sua regatu
Robertum deus Nicolaus honore Ducali
Et Regis factus est iurjurando iure fidelis
Unde non. a. a. ser conceaus, et appelles omniu
Est locus, et Patrie damnatio gentis.

Il secondo consiglio, che fu dato a. l. M. Siguelo, cu-
si usò in Francia, cioè secondo l. Ferricourt, e di
Pinnon, che si offerse di dar le Bollevi a' soldati
to, e si inimica il nominato nel governo del Bene-
ficio, anorchè di cura spirituale fornito. Si dice, occor-
runque moltissimi esempi serve cortino nel Tomo
delle Invenzioni della Libertà della Chiesa Gallicana

ne regheremo noi due nella persona di due Cardinali
e altri emanati dal Gran Consiglio del Re. Il pri-
mo cioè a pro del Cardinal della Valere in data
del 29. Luglio 1536. que le refus fait en leur de
Rome, des de l'heres les Bulles de la provision de
la dite abaye de Saint. Euphron in au May...
au dit Cardinal de la Valere. qui mandavitre,
Prendre ne cede. parus, abbenche ella fosse un
Monistero esistente, che era al tempo di S. Onacio,
e conseguente. a. una spirituale, e la giurisdiz.
Monastica sopra di essi, e loro dipendenti. Et il
2o. di il Cardinal de Richelieu sotto li 26. Settembre 1641,
electo Abate di Remonno, capo, e Generale di tutto
l'ordine, con approvazione di tutti gli Abati di
esso, e con Breve di nomina di S. Maesta, cioè
che aveva la Denegazione, fatta dalla Corte del Re,
ma, di poterli le Bolle, e l'le cose tal Denegazione
di titolo, et. ai i. permis, et permis mande sommone
de la dite abaye, et tout ainsi, que s'il soit les
Bulles, et expéditions de leur de Rome en juri,
et administrer le spirituel, et temporel. Et abben-
che trattandosi di un capo di ordine, la potestà spi-
rituale. Sive, non men curata, che di una giuri-
dizione più che quasi principale, alla potestà di con-
ferir ordini, publicar censure, e far de curati, e benefi-
coni ne luoghi abitati di quella Badia. Et che come
il Rege, et il S. S. si attestano negli annuali.

Prerogative. Quindi si riceuò al detto Mon
ca, che il Re di Francia non perciò cessò di essere Cris
tissimo, non perciò il Cardinale perdè. La Legazione
nè perciò furono dichiarati Scismatici i loro Abbi, o
abbati, e cassati nelle Bolle, che successivamente
il Papa li concesse, come abbiamo dai Sammar
ni nella Gallia Christiana.

Il 30 mezzo, che fu consigliato al nostro Re, di quello
di ottenere la nomina al vescovo di Segusi, il qua
le, come capo del Priorato della Bagnara, corrispon
de canonicamente fin dai tempi del Re Ruggieri II.
Concordia delli Canonici della Bagnara, confir
mata in un giudizio solenne innanzi quel Re
Legato Apostolico, ratificata indi di nuovo dall'istesso
Re, e confermata con special Diploma dal medesimo
Legato, cui apparteneua l'unione, ed il governo di una
Regia Chiesa, anche Regolare ad un'altra, e col
senso in fine del vescovo di Milano, dell'Arcivescovo
di Reggio, i quali ne sono vennero il Diploma, e da
consequenza la potestà di confermare, istituire, e
ordinare il Re nominato, e conferirli quel Pri
rato, con tutte le prerogative, giurisdiz^{ioni}, curaz^{ioni}, e
serviz^{ioni}, ed inegre quasi Episcopali, annesse a quella
Chiesa Priorale, secondo la disciplina de' Moni
ni, e de' Canonici.

In considerazione per tanto de' tre divinati Consigli, proposti
al Re fu egli persuaso dalla sua religione, e pietà

65
à servirsi dell'ultimo modo, senza pregiudizio orro
degli altri, e specialmente del primo, o sia del suo diritto
collativo, e ne fece quindi la nomina a D. Vela
ro, il quale, sotto al Regis nominato le Bolle di con
ferma, istituzione, collazione, ed investitura, ed
imposessò il Priorato.

Ecco il moderato contenuto di S. N. nell'affare della
Bagnara, possiamo ora ad dimostrare, quanto
autorizzar puede al vescovo di Galesi tutte le dispo
sizioni, che vengono à loro racciate di renerarie,
e scismatiche ne trasmessi fogli di Thomas

Cap: II.

Storia dell'autorità del vescovo di Galesi
sopra la Bagnara, legittimata cogli
atti più solenni, e rispettabili in
tali materie.

Non abbiamo in questo capitolo à avvertir punto, à rac
gliere i monumenti dell'autorità, e legittimità dell'
autorità del vescovo di Galesi sopra il Priorato della
Bagnara. Abbiamo il tutto già raccolto, ed esposto
in nel Privilegi contemporanei, anzi in cadauno di
cui, rivati dall'istituzione di Galesi fin dal tempo
del primo, cosicché non si agguigneremo noi in questo
capitolo, che le note, e qualche parola non intel
ligibile, o mendosa, e perciò illustreremo de' loro
lari, che faran vedere uniforme all'antico il presente

uno fattoe dal D. Prelato, istituito, confermando
ed imponendo il nuovo Regio Priore della Bagnara,
secondo i canoni, e la disciplina dei Monasteri

Di questi tre chiamati Privilegi, perche così in lingua
gio del secolo XII. sono appellati nel corpo di essi, era
il primo dell' Archivio, d'onde sono ricavati; il primo
è un atto solenne di Arduino Priore della
Bagnara dato nel 1146, nel quale, dopo aver egli
narrato, come, a richiesta di Ruggieri II. nel 1130
la Chiesa della Bagnara si sottomise alla Chiesa
di Cefalù, come figlia alla sua Madre, e appo
sso come 16. anni dappoi, nate u di ciò discordie tra
i vecchi, ed i nuovi canonici della Bagnara, e po
stato se ne litigio tra. d. Chiesa della Bagnara
e quella di Cefalù, la causa fu portata in Palermo
in presenza del Re Ruggieri, dove essendosi costato
la Superiorità di Cefalù, uno Arduino Priore della
Bagnara diè l'ubbidienza alla Chiesa di Cefalù
e finiva, con narrare, di aver pregato il Re a con
firmare il tutto, e di averne questo fatto il Diploma
cui sottoscrissero il Vicesano di Mileto, e l'Arcivescovo
no di Reggio.

Il secondo è un consimile atto di Jocelmo stesso del
ubbidienza data dal D. Arduino Priore della Bagnara
alla sua Chiesa di Cefalù, come capo, e Madre
di quella, ed a se, come eletto di essa, con tutto il
di più sotto la med. data; ed

Il 3o è il Diploma stesso del Re Ruggieri, che conferma
alla

86
alla Chiesa di Gesù in qualità di Madre, e capo di
quella della Bagnara; ed ha grazia e forma, e
ordinanza data all' Eretico di quella dal Signore di que-
sta, e ne comanda una perpetua osservanza
~~in perpetuum~~

I. Stato di Ardouin Priore
della Bagnara

Ego Ardouinus, non meo merito, sed ob gratiam Dei, et
Cothensis Ecclesie S. Salvatoris Prior Ecclesie Bagnarie,
relictico ad memoriam, quod, et quo tempore be-
atissima Bagnaria Ecclesie Cothensis unita, et copula-
ta est. Præter itaque Rogerius Divinus favorite de-
monstravit ⁽⁶⁷⁾ Henricus Ducatus Aquicie et Principa-
latus Capue noster continuus benefactor, custos, et
providus Ecclesie nostre Tutor, et Auctor, diligens re-
ligionis nostre observantiam Divino inspiratus
munimine ad honorem S. Salvatoris Ecclesiam in
Civitate Cothensi edificare proposuerat, in qua ore
dicta Religio coleretur; unde ipse in istam benigno ma-
nere proposito tunc nostram voluntatem exploran-
do, permittit, utrum vellemus nostram Ecclesiam
Cothensi Ecclesia ⁽⁶⁸⁾ copulare, an ipsam se existere.
Super quo absque quolibet dubietatis negotio in certi-
tate cognoscendo, et incurrando ipsa Regia Maje-
stas anno incarnationis Domini ⁽⁶⁹⁾ 1130. Ind. 8. ser-
vanti Ecclesiam nostram adiit, prædictam in nostra

conium arbitrio. Nos vero, quia ista tota Sicilia, et
hinc Provincia Ionica Religio a nobis sit celebrata
tunc fratri nostrorum coadunato conventu, adhibe
ter communicato consilio, a nullo coacti, imo sponte
libera, et spontanea voluntate nosse dicitur, locum
nam Balearum legum ecclesie, veluti nostram, et
tam univimus, et cocelebrimus, et jam laicum
nosre ecclesie fore concessimus, permittentes
eidem ecclesie, et Jozebino ejusdem ecclesie ben
electo, et omnibus successoribus suis imperpetuum
tam obedientiam. Sed cum in tempore: meiliter
ratus super his inter confratres nostros altercavit
tur, quibusdam ex eis, qui dum hec acta fuerint
non dum fraternitatem nostram adepti fuerant,
dissentientibus, plurimis vero eorum iniquitate
gravitate morum, et vite honestate, et dignitate
dicam confirmantibus realem mansuetudine
nem in Urbe Lanormi, mense Aprilis. Ind. 4.
adidimus, ante cujus conspectum cum ista
substitit, et secundum Deum ventilata, et in
quisita essent potentes a via discedere, imo jam
cupiens custodire, prefata vero esse cognoscentes,
ego virmus, et Bernardus Lepthensi clericarius, et
Hubertus, Joes de Melito, Joes de Montalto, Guis
do, Guadalerius, Hubertus, Rogerius fratres mei,
qui tunc presentes erant manus nostras in manus pon

67
= Electi denuo repromittentes, ⁽⁺⁾ committimus nos, et Confratres
= nos, et Successores nostros in perpetuum vere obedien-
= tes existere Ecclesie Catholice, et eidem promerato
= Electro, et orbis Successoribus suis. Et hac ^(u) firma
= manerent, reversi in domo nostra Balearie, coa-
= guntati reliquis Confratribus nostris, ⁽²⁾ quibus
= nos fecimus, et ipsi pariter fecerunt coram
= nobis, et voluntate, ^(a) prout scriptum est manus Con-
= fratris nostri Daniel et Confratrum testimonio,
= et quorundam vicinorum nostrorum, quos-
= rum nomina subscribitur sunt, confirmari,
= et bulla plumbea ^(aa) nostris in premissis
= sigillari fecimus anno incarnationis Domini
= et 1146. mense Martii ind. 4, anno vero Regni
= ^(bb) Principis Rogerii Dei gratia Magni, et Gloriosissimi Regis
= ^(cc) Sicilie Ducatus Apulie, et Principatus Capue is.
= feliciter amen. Notum privando consortio, et
= numero Apontatarum deservando, et Dei, omnium
= ^(dd) que sanctorum, ac nostrae maiestatis juramento
= seriando quicumque suum nrum huic nrę
= ordinationi obviare tentaverit. sed ut prelata
= omnia validiora vererit, veluti muro inepu-
= gnabili munita existerent, ut iterum super hoc
= nunquam altercarentur, benignitatem Regiam
= suppliciter exoravimus, ut suam misericordiam, et

1
= pietate nostrum scriptum jubere fieri Regia
= Communitum, confirmans hoc orgens scriptum
= quod nosse prefatus electus, fecit, et Ephemus
= qui sua votica honorabile, nisi excipere, favens
= effectui dedit. + Ego Rogerius Dei gratia Dux Apo
= lie subscripsi + Wilhelmus Dei gratia Marchia
= novum Dux, et Capuanorum Princeps + Ego
= Rogerius Canonicus Electus subscripsit
= Ego Hugo Dei gratia Trojanus Electus subscripsi +
= Ego Stephanus Militensis Episcopus subscribo + Ego
= Rogerius Reginus Archiepiscopus Paris sum + Ego
= Arto Reginus Canonicus Paris sum + Ego Se-
= rardus S. Euphemie Abbas Paris sum + Ego
= Basilius Senbarus Paris sum + Ego Fr. Pe-
= trus Maria S. Euphemie Paris sum + Ego Ar-
= duinus subscripsit Prior Banariensis Ecle-
= sie, et omnes fratres mei huic Privilegio sub-
= scribimus, quorum nomina haec sunt + Jo-
= de Milio + Petrus Banarie Cellerarius + Hu-
= gus + Arus + Evanducus + Petrus + Se-
= dot Euaterius + Hubertus + Seo + Capua-
= nus + Bernardus + Mauricius + Jo- de a-
= monovo + Jo- de S. Margarita + Bernardus
(#)
ce-

- = Cepherius electus Suarmanus w w + joel
- = de Montato de Nouica P. Robertus Suarmanus
- = Nicolaus Eualterius Daniel, Rogerius ad he-
- = lardus, Stefanus Euanficus Barduinus, Ra-
- = dulphus, Paganus, Oliverius Renaudus de spe-
- = rlingo.

II. Acto di Jocelmo Electo
di Cefaliu

= Jocelmus electus, acta omnia, et pactiones inter
 = Ecclesiam Cefalidensem jam regis, et matrem
 = constituta Ecclesie S. Marie Balearis, et ipsos
 = canonicos, seu confratres ejusdem Baleariensis
 = Ecclesie, uti pte designat anno 1131. Firmos vos
 = fuit, et rata Diplomate Regis Jocelmus post
 = multa addit: Ea, que semper observaverunt a
 = Predecessoribus meis in perpetuum pateris obier-
 = utur oratuendi, et ordinandi in ipsa Ecclesia
 = Priorem canonicis, sed quod tempore Prioratus
 = predicti Cefalini vixit hic inter confratres Ec-
 = clesie Balearis alteratio facta est, quibus
 = dam eorum, qui dum hec gesta sunt, nondum
 = fraternitatem Balearis adepti fuerant, dis-
 = sentientibus, plurimis vero eorum senioribus

4
= dignitate morum, et vite, honorate, predicti, et
= facta confirmantibus: tam ego, quam et reg-
= dictus Prior Harduinus simul cum fratribus
= nostris Bernardo scilicet cellerario cephaludi,
= Urso, Liberto, Joanne de Mota, Joanne de
= Montealto, Guidone, Galterio, Hebergo, Rogero
= Corniti quondam electo benignitatem Regia
= in Urbe Canoni missi. April: ind: IX. adivi-
= mus, ante cujus conspectum ⁽ⁱⁱ⁾ causas diligenter
= ventilatas, et inquisita veritate, quos priores
= exercentes, ipse Prior, et confratres nostri, et sui
= qui presentes aderant, prememorata omnia
= vera esse referentes, manibus eorum denuo
= in meis repositis manibus, promiserunt, se, et
= omnes confratres, et successores suos in serpe-
= riam cephaludensi loc. vie, et muni, ac omni-
= bus successibus meis vere obediuntur existere
= et que predictarum observare. Quibus ad ce-
= riam de Balnearie residentibus, re. qui con-
= nos ceduntur, eorum manibus in manibus
= meis iterum positis, predictam obedientiam de
= vie cephaludi, et muni, et omnibus successi-
= bus meis veraciter promiserunt. Super que
= bus privilegia muni fecerunt, eorum, et quoniam

69
vicinorum manibus subnotatum, et Bulla plum-
bea eorum tympano impressa sigillatum. Item
ut prefata omnia validiora semper, veluti mu-
ro inexpugnabili circum munita existerent,
et in perpetuum libertata manerent, ut iterum
super hoc nunquam alteraretur, liberalitate
Regiana, super hoc exoravi, ut iudex, privilegium
sibi Regia Bulla munitum, confirmans ser-
vata, quod prefatus Prior, et conventus Balear-
um mihi, et successoribus meis fecit, et corrob-
oravit, prout scriptum a me, et Calixto Episcopo
Ecclesie Balearum factum. Quod suavitatis
benignitate nostris precibus favens effectum dedit.
Locum autem scriptorum senon fecit manu Jo-
cemi Capellani nostri, sub notatione consuetum
nostrorum, et aliorum, confirmatum Bulla
plumbea nostro tympano impresso sigillatum.
Anno Incarn. Domini MCXLVI. mense Aprilis
ind. IX. Anno vero Domini Rogeri, Dni grat. Mag.
et Honoris: Regis Siciliae, Ducatus Apuliae, et
Principatus Capuae XVI. feliciter Amen.

III. Diploma

Del Re Ruggieri in conferma de due atti di
Ardouino, e Jocelmo

Questo Diploma e munito col Priese

causide, la copia dall' Archivio di Gela, la quale
le deve indubitatam. esser uniforme agli atti di
Arduino, e di Iscalmo, facendone essi espressa men-
zione, anzi rapportandone la descrizione, come
sicque

+ Ego Rogerius Dei gra Dux Apulie N. + Ego UV
= Dei gratia Sicardus Dux, et Guvanus Princeps
= + Ego Rogerius Canonicus electus N. + Ego H
= go Dei gratia Trojanus Electus N. + Ego Steph
= nus Mt. S. Petri Episcopus N. + Ego Otto Rhogiz
= mus Can. testis + Ego Hater Rostitus. tribanus
= testis + Ego Hater Petrus Monachus S. Euphe
= mie testis + Ego Harduinus Cappellanus des.
= Leonardo, et fr. Balnearie testis sum. Idem
= Harduinus supradictus Prior Balneariensis
= Calabrie, et omnes fratres mei huic privilegio
= subscribimus

Prima di passar oltre, stimiamo, soggiugnere alcune
piccole note, e migliore intelligenza su gli atti
sud. di Arduino, e di Iscalmo, secondo il nostro ar-
gomento

Note sull'atto di Arduino

(a) Ego Harduinus non meo merito, sed sola gratia
Dei, et Cephaludensis Ecclesie S. Salvatoris Prior
Ludovic Balnearie

20

Canonica Arduina, e per Priore della Bagnara per
grazia della Chiesa di Cepali, onde indicaron
cio, e per tale per conferma, e istituzione di
questa. Quei, due eran confirmati dalla Sede
Apostolica, dicevansi creati tali per grazia di
essa. Soffredo abate di Zandommo così conferma
to dalla S. Sede, scrivea perciò al Vescovo di Bar
nes nel Capit. 27. del lib. 3, che non si opponea
se dalla Sede Apostolica, qualora ella nos, et nos
creavit, non nominis munitis, sed sua gratia. Ne
assumevan per tanto il titolo, Pri, et Apostolicę
Sedis gratia, quella ragione, fra le altre appli
cabile agli Abati, quod in Summis Pontificibus,
dice il Ducange, confirmaretur eorum electio. Il
Priore adunque della Bagnara nel 1146. era
confirmato dalla Chiesa di Cepali sola, per gra
zia del Cephaludensis Eccl. sig. Non si crea dun
que utruna parte il Papa nella creazione del
Priore della Bagnara, onde non significavan
la totale ed immediata soggezione di quella
Chiesa Baleariense alla Sede Apostolica, le
parole excepto Summi Pontificis della Fondazio
ne, come per noi dimostrammo di sopra.

(6) Rex Sicilię. Nell'anno 1130., in cui Ruggieri sor
rossi alla Bagnara, potto ben chiamarsi Rex,

poiche, come leggerò presso il Viro in Chronologia
Regum Siciliae, si videvimo nel 1129. aver preso il
titolo di Re dalle medesime, e vi era facto corona
re in Palermo, e solennità de suoi sudditi, e nello
stesso anno 1130. era stato confermato da An-
drea, allora reputato leggitimo Papa in varie
parti d'Italia. Orne a ciò è fuor di dubbio, che
nel 1139. Innocenzo II. leggitimo Pontefice gli
lo confermò. Bolla, la quale si legge presso
il Baronio ad an. 1138. per loche era anam-
tato nel 1146, e per ciò non ripugna il dire, che
narrando quanto aver fatto Ruggieri nel 1130.
l'acque chiamato lle, come appellavasi nel
d. anno 1146.

- (c) Custos, Tutor, et Auctor. Sono titoli, che si rincontra-
no a pro di que Patroni, che avevano insieme
la qualità di Protectori, e difensori delle loro
Chiese, e Monisteri.
- (d) Manimire. Forse errore degli amanuensi in
luogo di Namine
- (e) Diligens Religionis usque observantiam, laetitia
in Civitate Leprosi adensis edificare proposita,
in qua praedicta Religio specialiter coleretur
Ruggieri nel 1130. non avea ancora edificata la
Chie-

Chiesa, di cui col consenso dell' Arcivescovo di
Messina, pose la prima pietra nel 1131, avu-
pero in quella di un voto, dopo una sofferta
pericolosa tempesta, stabilito fin dal 1029, ed in-
ficarla nel luogo, ove prima approdò, che
fu il sito dell' antica Cefalù, ridotta allora
in assai piccolo stato. Fui adunque dettati
non riproporre l' antica Chiesa, e come che
ella era sede di un vescovo, il quale nel
Secolo X. era stato posto sotto il titolo di tra-
suzepoiz, per la mancanza del popolo, e del
la rendita, e per la ruina della sacrosanta
ro il giogo dei Saraceni, non era stato da
ci più scato, e nella conquista dei Norman-
ni si trovò senza di esso, il vescovo di Mesi-
na, presecuro di quella Diocesi. Perciò il
Re Rugieri colla facoltà data dalla Sic-
de al Sovrano in conquistando la Sicilia pen-
so, eleggerli il vescovo, riscabiti la Diocesi
col consenso di quello di Messina, ed impo-
se la riedificazione del tempio cattedrale
colle reliquie dell' antico. Quindi avendo fin
dal 1172, in occasione della dedizione della

Chiesa della Bagnara, conosciuta personalmente
colà il re de di Jocelmo, ed di que' canonici, chiamati
il medesimo, ed uno porre di essi nel 1130. in
Cefala, dove fosse presso la picciola Chiesa del
luogo intinam. Si stabilì in forma di con-
vento, e Capitolo; ed eletto Jocelmo in vescovo in
principio di quell'anno, andò nel mese di
Maggio nella Bagnara a trattare l'unio-
ne, e rogazione di questa alla Curia e Chiesa
di Cefala, ed all' Eletto Jocelmo, ed indi nell'an-
no appresso 1131. fece buccari la prima pietra
della Chiesa di Messina

Questa serie cronologica è molto necessaria a in-
tendere come nel presente atto di Adriano d'1130.
si dica non edificata la Chiesa, e non di man-
ca si tena la rogazione alla Chiesa di Cefala, e
si prometta l'ubbidienza all' Eletto Jocelmo, che
stava col suo Capitolo colà; di che sarà de' dopo
pigliare il discorso in altro capitolo, e di que' var-
gli avbagn, che si prendono dall' Autore de' po-
gli contraddi noi.

(f) Permissit: sarebbe stato facile l'errore dell' am-
manere in così scrivere in luogo di permissit, stando
la

32
la prima sillaba di amendue le parole non no-
rata negli originali antichi con un 2. linea-
coi p, e potendo il permittit significare accon-
ciamente Padre Ruggieri o acconciamente
scritto, o fatto sentire la sua volontà a quei
fratelli. Nada vobis si pare, non doctri cor-
rigere, ma potersi leggere assai legittimamente
permittit, essendo allora di S. Brito nella
Sicilia, ed altre, che non vi unisce alcun a-
pitolo, collegio, o concerto a deliberare delle
cose comuni delle tor. Niese R., e delle qua-
li ne aveva il Re, o altri Pavoraria, a rite-
larla ed altre, senza il permesso del Re, ed del di-
fensore. Al permittit però deve sottintendersi
expendere, o vniuit parola

(g) Copiarre, an ipso per se existere. Intervent il Re
Ruggieri univa con dipendenza, ma senza
estirpazione del titolo, qualità, e prerogative del-
la Chiesa della S. Bagnara, che si univa, che è
una particolare sorte di unione subjectiva, la
quale si legge nel Diploma dello stesso Re S. MAI.
S. Archimandritato.

(h) anno 1130. indict. 8. queste due note di tempo cor-
rispondono esattamente, essendo incominciata qual

Indiz. nel 1023; sicche comprasi quell'anno, e
deva nel 1130. l'ottavo dell'Indiz. Dopo aver du
que, il V. S. Paggiari promessa qualche lettera
o Nunzio alla Bagnarazisi, porra egli in qu
st'anno personalmente a trattare l'ad. unione
subjectiva, il che mostraci, che molto tempo
avean potuto avere il Bagnarosi a pensare al
la risposta, e farne una matura delibera
zione

(i) quia in ista Sicilia, et Labria Provincia lanoni
ca Religio à Nobis specialiter colebatur. Appa
riene ciò alla disciplina, e lanoni Romani
romani, già introdotti in Sicilia, e nella La
bria, di dover i lanonici, e l'altro convivere,
ed aver rendita, e mensa comune, o verso le
lor chiese; ma perche frastante l'espone la
moniche, che nello spazio di 10. anni erano si
trascorsi dal tempo de' Romani, fino
al primo anno del V. S. Paggiari, nè trovati
nella Sicilia, e della Labria, era. A più oner
vante quella della Bagnara, avea scritto que
Principe, diversa Religioni nonne observantia
precelti i medesimi d'isole

(K) Quia statuum nostrorum, coadunato conventu.

Spiga

spiega tutto ciò che sollemnità, e la stessa con
cui, a richiesta del Re, Paggiari, i Canonici Reg-
golari di Bagnara, unirono, e soggettarono la
loro Chiesa a quella di Cephalu, e promissero una
perpetua ubbidienza alla medesima, ed al Pasto-
r vescovo eletto Joacimo, ed a i di lui Successori in
perpetuum

(L) Veluti nostram filiam. Per errore dell'Immanuel,
che non sapeva ben leggere il testo delle lettere
a'quariano sciolto, e lo interpretò nostram,
quando dovea leggersi, veluti Matris filiam. Così
nell'originale Privilegio di Joacimo, e così vide l'ori-
ginale di Lima, il quale verso scrive in Cephalu
videtur: ecclesiam Cephalidensem iam Caput,
et Matrem constitutam S. Marie de Bagnaria
... uti libe designate

(m) Permittentes. Per la stessa mala interpretazione
de' sup. lineato deve leggersi, promittentes, come
nell'atto di Joacimo.

(n) Predicam. Leggasi predicam, e come in quel di
Joacimo, prefata.

(o) Indictione 4. Deve leggersi nona, come nel me-
desimo di Joacimo, la quale corrisponde al 1146.
che parvi si nota.

L'infelice nostro amanuense, trovando il
gnato

L'anno dell'Indizione in numeri Romani

IX. con i piedi dell'ultimo numero, o conosi, o
mal'apparenti, presenta nota per IV.

(p) Ante cuius conspectum cum ista. In quello di
Jocelmo leggesi causa. La causa tra una
sua di Calabria, ed un vescovato di Sicilia avanti
il Re, o che li ne prendesse conoscenza, co-
me Principe, o come Patrono, e legato, dimostra
bastantemente, quanto legale, e di qual anti-
tico costume sia, che because delle Chiese
rimane, e soggette alla legazione si venisse
suo nei Tribunali Regj, come si è fatto per
reintegrazione del Patronato sopra la Ba-
gnara colle tre note conformi giudicature,
e circa la superiorità di lefali, anche Chie-
sa di Patronato, onde sono pure al Re di
vedere, che i di lei diritti non si perdessero, o
si evadessero malamente sopra l'altra Chiesa
Reale della Bagnara.

(q) Cupiens. si emendi Cupientes, come volentes

(r) lellarius. si deve corrigere, lellararius.

Qu- lango- lellararius si legge nell'atto di
Jocelmo

(1) Hubertus. Herbertus in quello. 24

(t) Permissimus. Leggasi, promissimus. Promiserunt
disse jocelmo.

(ca) Et hec. visi dece probabiliter aggiungere, et
ut hec

(2) Quique. Leggasi, o quicumque, o quicquid, o
pure qui, que

(ca) Tyrano in premissa, si legga, come in 2.^o atto
di jocelmo: Tyrano imperosa

(bb) Ind: A. si emendi, come sopra, Ind: IX.

(cc) Anno Regni 16.^o, cosi pure nell'atto di jocel-
mo in numeri Romani XVI.

(dd) jaculo. Emendasi jaculo, quicumque legga,
si quicumque, et si aggiunga qui huic

(ee) Stephanus Miticensis Epus, Rogerus Rhegin-
us Archiepus, il primo Diocetano, l'abbe
Metropolitano della Bagnara, de quali
P. Ughelli nell' Italia Sagra Tom: I. in Mis-
lani, e Tom: VIII. in Rhegin.

(ff) Bernardus Cephalidensis Electus Suarne-
rius si deve leggere: Cephalidensis Sellara-
rius, come sopra. Nel medesimo nostro
atto; e percio Suarmandus, Suarndus, e

Renatus, doctus fieri legere, Gairman
Gaufridus, Rajnaudus

Note sull'atto di
Jocelmo

(gg) Caque semper observata est à Predecesso-
ribus meis in perpetuum potestas, obse-
retur, si dece legere, à Successoribus meis
et congiungersi con obseuerur, ò pure à
Predecessoribus tuis, et congiungersi con
obseuerat est. Così il periodo da veno, il
quale in qualunque maniera prioua
sempre, che il lavoro della Chiesa di Iefa-
la capo, e Madre di quella della Bagnara
sua figlia, auarzia qualita, secondo il la-
noni, la potestà, d'istituire, ed ordinare in que-
sta Chiesa il Priore

(hh) Rogero Torniti quondam electo, forse cellarario, et
mesi è visto, doctus legere l' electo nell' atto
di Arduino in fine

(ii) causa diligenter veritata. leggasi la notitia
l' atto di Arduino.

Quanti titoli possono giustificare le unioni, e
 soggezioni di una Chiesa, o Monistero ad un altro,
 tanti ne concorrono ad autorizzare l'unione, e la
 soggezione della Chiesa, e Priorato della
 Bagnara à quella di Le Ali,
 ed al detto Vescovo.

Si è sempre riputato conforme alla buona disciplina
 delle Chiese, ed è Monisteri l'unione tra loro, alla
 soggezione de' minori à i Maggiori, come di mente
 Bri, e figli à loro capi, e Madri. Il Mabillon in ge-
 nerale negli annali Benedettini, il Sacchini
 Monte Cassino, i. Maner, ed il Duchesne nella stor.
 Bibliotheca Cluniacense, e la Congregazione di Cluni,
 il Caygi, ed il Mirde, e i Permontratsensi, il Mariquez
 negli annali Cisterziensi, il Pennoct, e i Canonici Reg-
 golari, et altri altri, e altre Congregazioni dimostrano
 ad evidenza la disciplina de' Monisteri di di ciò, e
 la generale legitima pratica di unirsi, o in un
 gran corpo, o in piccolo col la soggezione al capo.
 Or costà pure da medesimi, esser ciò sempre avvenuto
 1.^o con consenso degli Abati, e Priori, e Monaci, o
 Chierici di cadauna Chiesa inferiore, e figlia, e de
 quei del Monistero, e Monaci della Chiesa capo, e
 Madre: 2.^o con autorità, e consenso del Vescovo.

Procesano, e con esso del Monastero, nella di-
cesi, o Provincia de quali fossero i Monisteri da un-
si, e soggettarsi: questi due requisiti appariscono
da una decretale di Celestino III. al vescovo di Faenza
completata nel cap: sicut unire, de excessibus Vir-
gatorum, ove espressamente si stabilisce: Episcopi est
Eclesiarum suarum Diocesis unio, et subiectio carum idem
Ei si fa menzione del Superior Regolare, che aver
soggettato il suo Monistero ad un altro, e del Me-
trapolitano, che l'avea confermato, e si stabilisce, che
l'uno, et l'altro possono vol farlo col consenso del
suo. Sagramo, ed il Gonzalez illustrano questa
decretale, e le divinate potestà

3.º Ordine, o consenso de' Sovrani, nello Stato de' quali
essi si trovassero. 4.º Ordine de' Patroni ne' Mo-
nisteri, e Chiese de' Tor. Patronato (Per il 3.º, e 4.º re-
quisito si può vedere il Leves.) 5.º Ordine
della S. Sede, o de' Legati Apostolici ne' loro rispet-
tivi casi. Gonzalez ad.º cap: sicut unire; e Rivina-
no sup. sopra il dicto dimostrano una tal pote-
stà

Non fu necessario, che tutti tai requisiti in ogni tem-
po, ed in ogni Regione vi fossero concorsi, ma l'ab-
biam narrati, perche son essi quelli d'opurto, che
tal volta più, et tal volta meno concorrendo, re-
legittime tal unioni, e soggezioni, secondo l'varietà
della disciplina in varj tempi, luoghi, e circostanze.
In

In Sicilia, ed esso il millesimo abbiamo parimenti
stesso di A. Orsini Monastici, de' quali trattano
il libro, e l'amicò nelle Cavi de' Basiliani, de' Be-
nedictini, de' Sacerdoti, e de' lani. Regolar di S. Ago-
stino.

1. Per il primo modo del governo de' Monasteri, e di be-
nacci dovunquì, e soggetti, come figli, ad un capo,
e Madre, si dispensiamo la terra, di addurne l'uan-
gi per essere tutti, e comuni in tutte le unioni, e
segregazioni.

2. Per l'autorità, o governo de' vescovi Siracusani, e
Messoliniani ne' tempi medesimi de' nostri leg-
gieri, abbiamo fra gli altri il Diploma di Ugone
vescovo di Messina, e quel Archimandritato Ba-
siliano nel 1131, al quale soggetto molti Moni-
steri della sua diocesi, ed un'altra carta di Panca,
di lante di Siracusa, nipote del Conte Ruggieri, in
cui nel 1103. anni, e soggetto alla chiesa nostra Chie-
sa della Bagnara la Chiesa di S. Maria di Noto,
con approvaz. di Ruggieri vescovo di Siracusa, con
il suo Capitolo.

3. Per l'ordine, autorità, e governo de' baroni, e laro-
ni, abbiamo la carta di Ugone, e l'Archiman-
drato, che menora la chiesa di Ruggieri 11.
abbiamo inoltre il Diploma del Conte Ruggieri
della fondazione della Bagnara, à cui unisce
soggetto molti Monisteri, e Chiese, e sono nel med.

Parimenti il Diploma dello stesso Re Rogeri I, con
cui unì all'abbazia di Lipari il Monistero di S. Pietro
4. Per i suoi Patroni poi del Langue S. e, abbianno, di
metà anni: carra di Dancredi Conte di Siracusa
due altre carra di Adelasia, una; con la quale unì
sce, e soggetta al vescovado di Galati la Chiesa di
S. Pietro di Colivano di quella Diocesi nel 1140.
et'altra, in cui unisce allo stesso la Chiesa di
S. Lucia di Siracusa antico Monistero sin sotto
S. Gregorio, il quale, rinnovato, e dotato da Gerar-
do di Lentini, era stato da lui unito nel 1115. alla
Abazia di Monache di S. Paolo di Labordia, col
consenso del S. Dancredi Conte di Siracusa, e di
quel vescovo Guglielmo, e del di lei Capitolo. Ho-
biamo ancora un'altra carra di Lucia Conte
di Lamerata nel 1141, con cui unì alla medesima
Chiesa, ed all'Abate Jocelmo di Galati la Chiesa
da se fondata, e dotata in Lamerata, Diocesi di
Sirgenti, assegnandola alla di loro Consegrati per
tuei scabditu, che è quanto dire, sottraendola dal-
la giurisdizione del Diocetano, il che fu fatto del
consenso, et voluntate Regis Rogeri, come da un
documento presso il Priore in Agrigentin. nel 1200.
no de Lamerata tom: 1.º pag: 157. mille altri
esempli occorrono di tal fatta

5. Finalm. et l'autorità della S. Sede, mezzo del Re

Legato abbiamo, e avviso del Dupino il Diploma
dell'Onoreluggieri del 1096, con cui uni, e unì
se la Chiesa Cattedrale di Troina a quella di Mes-
sina, e li sottopose tutte le Chiese, ed i Monisteri,
che erano nella diocesi; ed il Diploma dell'Onorel-
uggieri dell'Archimandrita del 1134, con cui, facen-
do una divisione delle obbedienze soggette al
medesimo, altre le lascia intieramente alla total
disposizione dell'Archimandrita, ed altre le fa re-
stare a Badie, sicut prius, dichiarando le Badie Capi-
tanie; ma volendo che tutto fosse soggetto all'Archim-
andrita, e certi effetti, al quale perciò concede
dominationem, et propria potestatem in omnibus
vicinis Monasteriis, et Franciis subjectis. Un altro
esempio abbiamo in un Diploma di Guglielmo I.
dell'1113, in cui, narrando, di aver fondata una
Chiesa, e Monistero Benedettino in Adriano, sog-
giunge, che per grazia della Sede Apostolica, e
col consenso dell'Arcivescovo di Palermo, odè be-
stari di Sirgenti, e Braccusa, submittimus Mona-
sterio S. Joannis Eremitarum Canorini.
Il Dupino in fine, in prova della legazione Aposto-
lica dell'Onore di Sicilia rapporta sotto al 1119, che Co-
stanza Imperatrice, e Regina di Sicilia unì alcune
Chiese al Monistero della Latina.

Or, passando alla Bagnara, costa dalla sinistra della
di lei unione, e unione alla Chiesa di Tofala, che

1
rapporiammo nell'antecedente Capitolo, e tutti
concorsi tutti i cinque modi sopraccennati ad unire
e soggettarlo a quella di Cesari; Imperocchè
fu da prima il consenso, e concordia dei medesi-
mi Capitolarum: fatta, colla quale essi sottomi-
sero, come figliuola alla Madre, e prestarono Pub-
blica nel 1130. all'Eleto di Cesari, e Successori.

Tal concordia fu fatta a richiesta dell'Abate Ruggieri
insieme Patrono, e legato Apostolico, ed ebbe l'as-
servanza di 16. anni; ma dopo, in una di discor-
dia, fu portata la causa in Palermo al Re, e
legato, e l'obbedienza fu rinnovata; ed il Re Ruggieri
confermò il tutto con un suo Diploma
del 1146, ed a questo il Vicescario di Milano, ed il
Metropolitano di Veggio, sottoscrivendosi, vi consen-
tirono.

Quanti modi adunque, quanti titoli, e quante
potestà, e consensi potean bisognare, per au-
torizzare una tal unione, e soggezione, tutti
concorsero a legittimare, e rendere stabile l'
unione; e soggezione della Bagnara a quel-
la di Cesari: E tutti inoltre confermati in una
causa ventilata innanzi al Re, e legato, e Palam-
no rendono coll' autorità ancora della magi-
strato, ad esuberanza incommensabile, e superiore
ad ogni immaginabile eccezione, quell'atto

Cap:

La qualità di Lago, e Madre della Chiesa di
 Legali importanti del lei beccovo il diritto
 di collazione, ed istituzione del Priore
 della Badagna.

E' espresso nell'atto di Jocelmo un tale effetto della
 ragione di Lago, e di Madre, di cui gode la Chiesa
 di Legali d'istituire, ed ordinare il Priore della
 sagittale della Badagna, leggendosi in esso la,
 que, semper observata est à Predecessoribus tuis
 (ovvero à Successoribus meis) in perpetuum pot-
 -estas observetur statuendi (o più canonicam. in
 stituendi) et ordinandi in ipsa Ecclesia Priorem
 Canonice.

Ed era in vero tale l'effetto della preminenza di Lago
 nella Badagna, anzi da per tutto, e con molte altre
 giurisdizioni ancora.

Per la Badagna il comprovano primieram. il Diploma
 sopra citato del nostro Re. Puggieri del 1134. g. l. l. l.
 chiamandovelo, dove, di chiarando, che i Monasteri
 minori soggetti li rimanesse dovessero sotto la total
 diposiz. dell'Archimandrita, soggiugnere gli Ba-
 die, e Monasteri Capitanei, ma pour soggetti all'
 Archimandrita: Data est Archimandrite

potestas canonice, et iuste inquirere omnia, deo
propiciante, et secundu[m] Divinum placitu[m], et sacra-
rum Canonum continentia[m] ea iudicare, ac Aba-
tes instituire in eis, consilio, et consensu Monachorum,
qui sunt in eis, et removere illos Abates, qui
quolibet modo indigni reperiantur, ac a iis dep-
urorari, sicut dictum est, instituire.

La medesima potestà dichiaronni nel Disp. 6^{ma}
pur indicato nel cap: anteced: de l'U. Eugenio
no 1. 6. il Monistero, e Chiesa di S. Maria di An-
no dato nel 1157, nel quale, dopo aver deo submis-
turus Manasterio S. Joannis Eremitarum, si que-
ad dichiarare, ita quod abas d. Monasterii nostri
S. Joannis, qui nunc est, et qui Canonice: eidem
rit institutus habet potestatem visitandi Priores
seu Rectores in d. Ecclesia S. Marie de Carmore-
Soriani, deponendi eodem, si casus emergerit: ha-
beat etiam visitationem, correctionem Monachorum
et Priorem existantium, tam in eadem, quam
in Franciis subjectis eidem.

Ma non era nella sola Sicilia, ma nel Regno di Na-
poli soggetta. Ella era, e si dà per rucò, e
in tutto se età, e in oggi ella è approvata da
Canonici, e Cardinali, e Congregazione generale del Santo
Sede, e non ordinata. E si muove in conferma-
zione dell'adesi di questo Apostolo, che la sovrano
ne porta la potestà della conferma, e di tutto
dal

Dal Superiore

79

Cravato il Monistero di S. Stefano. Benvenuto rogato
to nel titolo X, e ordine del Principe, Archidiacono
Monistero Camerino, e abate questo, sereno il
poco in dal 1090. e variazione dal 20 di
recarino.

Primo il fine dello stesso titolo X, fu ordinato il Moni-
sterio, o collegio di canoniche in l'episcopato
della Diocesi di. Bonina, alla diocesi. Bonina fu co-
stituita annessa la cura dell'anime, e congiunta
con il monastero, e titolo del luogo. Dal Moni-
sterio, o collegio fu rogato al Monistero, e
ad di Monache benedictine, come al capo, e Ma-
dre, e quindi, come figlia, prestava l'obedi-
enza. Non nonostante le canoniche ne esigevano
la presenza, e non, e al soggezione, ed obedi-
enza, la medesima, dopo l'elezione data confer-
mani dal Monistero benedictine, cui era rogato.
Secundum confirmacionem ad nos. Romanam Curiam
venit: cui obedientiam, et subjectionem exhibebant.

Dicitur tunc de Luca nel dia. 25. de iuridictio-
ne. In questione si eccitò nel titolo XII. ma il caso
uo di Luca, ed il Monistero di S. Erasmo de Ardea
di Patronato de. l'archidiacono Malaspini circa il
diritto di confermare, ed istituire il Collegio in
Abate. Prova il contrario il caso, che quel
Monistero gli era rogato, onde dal titolo III.

Cravato il Monistero di S. Stefano
pag. 53.

È Carlo Alessandro III. fu dichiarato, che spettava pur
a lui il diritto, di confermare, e benedire l'abate,
con Bolla presso Pignelli; il quale in ianuariis
bus ne portò due anni ieroglyphi

In una lettera d'Innocenzo III., ch'è la 227. del lib. 1.
si narra una causa impedita tra il Monistero
Benedettino di Calena, ed il Monistero, pur Benede-
tino di Montecastro, ambedue della diocesi di Anagni,
e come era interdicta il Monastero de prelatione,
ac subjectione di diritto, tirò ella la sollicitudine
di nove Pontefici 70. anni a pendere, cioè di Ono-
rio II., Innocenzo II., Celestino II., Lucio II., Eugenio III.,
Anastasio IV., Adriano IV., Alessandro III., ed euno-
nocenzo, che la concordò. Or a tale effetto, narra-
do questo Pontefice le decisioni, e privilegi, che
ciascuno de' due Monisteri aveva a proprio uso ottenu-
ti, ragiona tre giudicati, e decisioni di tre Sommi
Pontefici, de quali due approvano, che la solli-
citudine non si diletta, di concedere, o sia conferire il
Monistero suddetto. La prima è di Onorio II., che il
Monaci del Monistero di Calena, come i uicario del
Monistero di Montecastro, se prendessero l'abito, e be-
nignità data a discepolo Calenne. In loco Montis castri
tanquam in cella sua plenam dispositionem, et do-
minium obtinere. La seconda sentenza, che si
raggiunge, è la decisione d'Innocenzo II., confermata
con una terza sentenza d'Anastasio IV., nella quale
per

per avere il Monastero di Calena intermedio qual
 che tempo l'Abate Caleno, risuscito il Monistero di
 Monte Sagro ad una soggezione media, così che non
 sia, come ella di questo si vedeva, ma bastero, co-
 me due fratelli, l'un primo, et l'altro secondo, e quin-
 di definivano: Ut locus Montis sacri sexcentis batia
semper existeret, et Abate proprio frateret, et Calen-
ny Abas primus existeret, Montis sacri secundus,
et fraternas e invicem charitate tractarent. Ve-
diam orationi effecti di tal soggezione fatta, e
del secondo verso il primo: Et Monasterium Montis
sacri ob reverentia signum, et demonstrandum,
quod ad ius pertinet Monasterii Calanensis, pre-
dictum annuum ei sine quolibet contradictione per-
solvet annuatim. Et cum Abatem Montis sacri
mon contingeret, Monachi ejusdem loci eligendi si-
bi Abatem haberent liberam facultatem, electum
vero Calanensi Abati, qui foret pro tempore, origi-
tarent, ab eo, si persona esset idonea, et electio facta
regulariter sine malitia, et pravitate quolibet
confirmandum. L'essere stato il Monistero di
 Montisacro di nuovo soggezione una volta alla
 Calena, et l'essere stato successivamente dapoi nel
 rango di primo, e quello di secondo fratello, il qua-
 le era tenuto ad una fraternita carita, e riveren-
 za, fraternas caritate, ob reverentia signum, se ob-
bligato da Innocenzo II., e poi da Adriano IV.
 a pagare il censo al primo, e presentarsi l'Abate
 in Abate, onde quello lo confermasse; caso ammi-

men fare delle soggezione di figlio alla Madre,
Capo, e ruotava ineluctivo della potestà di con-
re. Senzache ci distinghiamo à raccogliere altri em-
pli, basterà dare un'occhiata ai Moni Benedet-
ni Cassinesi, la disciplina de' quali potra esser
e servir di modello alle Ruggieri, e trovarmo
ri i Monasterij minori, e figli, i quali al Moni-
cajo, e Padre, profesando soggezione, ed obedi-
enza peris il loro Abate novellam. electo con-
firmari, ed instituirsi dall' Abate del Monistero la-
pitano, e superiore, cui obediavano. Tenesommi-
tra molti esempli il Battola, fra quali riferi-
mo i seguenti

Facola Hist. Cassinesi:

Il Monistero di S. Anna di Mondragone di Monaci
Benedini, come membro, e soggetto del Monistero di
Subiaco riceve la conferma dell' elezione da quell'
Abate.

Facola par: 2. pag: 612.

Il Proposito del Moni di S. Fregio di Lucca soggettato
à Cassinesi, dovea subito, ch' electo era da suoi pro-
prij Monaci, parulari, confirmarsi, ed instituirsi dall'
Abate di Montecassino, ut che suo Capo, e conuisione
tra di loro aduoc: confirmationem autem electionis,
et institutionem electi pertinere ad Ecclesiam Cassi-
nensem, sicut ad Matrem suam, cui regularem in-
omni bus obedientiam, et subjectionem se debere no-
titabatur; come d'una, e tra dell' Abate. Refane
del 1519. Il Battola, che si rapporta, ci ha nascito
anz

ancora le formole di tali conferme, ed un'altra
 dell'ubbidienza, ed del cenno. La prima è del 1611.
 della conferma fatta dal Bernardo Abate di Mon-
 tecasino dell'elezione del Prossimo. Quia
omniatam, sollicitudinem, et industriam eiusdem
Populi iudicimus, attendentes etiam concordem in-
cati conventus, et Monachorum ipsius venerationis
suffragia venerabilium Re. Sitorum pro eodem
apud nos intercedentium, ne non honorabilis
Lucani communis amemus. postulacione
de ipso faciam in Prossimo prefati Monasterii no-
stris. Georgii Lucani, admittimus, et ipsa de gra-
tia confirmamus obedientiam manuatam, et
fidelitatis iuramentum, ut moris est, recipientes
ab ipso. La seconda formola è del 1612, in cui il
Abate Tomaso, proprio examine, conferma l'ele-
zione di Sr. Martino in Prossimo. Quia electione
de se faciam rite invenimus, ac canonice cele-
bratam, et de veneratione, ad regimen Monasterii:
attendentes etiam suffragia. Cardinalium pro
ter apud nos intercedentium, et honorabilis communis
Lucani electionem de se faciam rite, et canoni-
ce celebratam, de iurimus confirmandam, pre-
sentibus de in locorem Monasterii supra, firma-
concessa fiducia, quod Monasterium ipsam in vo-
luntatibus, et temporalibus salubriter gubernari,
regere ad se manuatam obedientiam, et fidelitatem
debitam iuramentum dantes. Monachi. Cavalieri.

...di anticamente, come ~~già~~, debbono irritarsi,
confermarsi dalla Chiesa Superiore, cui son sog-
gi di cui sono membri, e figli.
E quindi, conforme all'antica, e moderna disciplina
dei Monasterj, ed à Canonici, e Constituzioni circa
essa la stessa, e pratica del Foro, anche Romano
presso i moderni Canonisti, che Electi confirmati
pertinet ad Superiorem, come il Bonafè nel cap:
postquam, de Elect. num: 6., ed il Cardinale de Luca
disc: 25. de jurisdictione, hanno incontrattabile
quando lo stesso de Luca nel discorso 25. de Regulari-
bus m: 7. ha soggetto un allegio, perché il detto
Superiore non era confermato da un'altro Con-
to, e nel disc: 28. de jurisdictione n. 10. stabilendo
la massima, che confirmatio denotat subjec-
tionem, et excludit exemptionem, si viene ad inseg-
nare la regola in contrario, che il Vicario della Chiesa
materna, e soggetto deve confermarsi dal Vicario
Capitano della Chiesa Madre, e capo di quella.
Concludiamo per tanto, che se la Chiesa della Ba-
gnara divenne figlia, e non posta alla Chiesa di
Cefalù, costituita sua capo, e Madre, e tutti i membri
e i quali canonicamente potè divenire, per venuta
dichiarata nell'atto di Joacchino, della povertà della
Chiesa di Cefalù, statuendi, e ordinandi in ipsa loca

[Bagnaria] Priorum Canonice, e' veramente, conforme ai i Canon, conforme alla disciplina Monastica di ogni età, e conforme alla pratica ricevuta tutt'oggi dalla Curia Romana, ed ai Canonisti.

Cap: v.

Aditus finora comprovato della Chiesa, e Vescovo di Catoli, di confermare, ed istituire il Priorato eletto della Bagnara, e conferirli quella cura, e la giurisdizione spirituale, e quasi Episcopale, oltre altre prerogative annesse alla Chiesa conferita col passaggio di questa sotto il governo del nuovo Eletto.

Confermano i Canonisti, dopo il Pontefice nel sopraccitato articolo quam num: 8., che la istituzione dell' Eletto, fatta del Superiore, porta nel Superiore della Chiesa, e Priorato filiale tutta la cura, giurisdizione, e prerogativa di questa una volta concesso. La ragione è troppo chiara, poichè nella provvista delle Chiese curate, o quasi Episcopali, senza congregazione, non si è altro atto, che l'elezione, e la collazione. L'elezione all'incontro è un atto iniziale, ed inclusivo, che non è mai diritto in se, prima che sia con fermato, ed

istituto l'electo. La Chiesa d'Inghilterra passò ad
electo, mercè della conferma, ed istituzione, e col
Chiesa tutte le preminenze di cui s'è fatto, e
ministerio juri, anche se nominatarum non
esprimi.

Il Cardinal de Luca ha per tutto ciò nella con-
ferma della Badena della Chiesa Madre Esiodo-
se, e la quale passava in ogni nuova Chiesa di
d'Inghilterra la Chiesa filiale curata, colla giu-
risdizione spirituale sopra il Clero, ed il Popolo di
quel luogo. Et abbiamo noi avvertito al disgra-
diaz che la vostra collazione del Clero senza alcuna
Bolla Apostolica, Episcopale, passa in ogni nu-
ovo Arciprete di Alcamura, e di Alcamilla, ed in
ogni Canonico di Calaribotta, ed in ogni Priore
di Alani rispettivamente la giurisdizione, quasi
Episcopale, con le insegne, e l'alcara delle ani-
me annessa à quelle Chiese, non già che
collatore le dia loro, ma che gliela dide
ogni nuova provista la Sede Apostolica da al-
tra ogni caso futuro, quando una vostra l'alcara
se à quei Superiori, e Chiese: ovvero che passano
et l'alcara del Clero di un Laico, di una Donna
tali cure, giurisdizione, e preminenze, come se
canale di Regno l'acqua del fonte pura ne tra-
passa, così si spiega nominatarum. Il Cardinal de
Luca

Luca, narrando delle Collazioni Regie dell'anno ⁸⁴
pretato di Altamura.

L'ispezione adunque deve essere in fatto, cioè re-
tale, o tale altra preminenza avviata
veramente concessa a Superiori di qualche
Chiesa ad intuito di essa; e tale ispezione
è appunto quella, che renderà evidente
nel nostro caso, che per la collazione, ed istitu-
zione data dal vescovo di Cepoli al nuovo Prio-
re della Bagnara ha potuto legittimamente ser-
vare con quella Chiesa la cura spirituale, e
la giurisdiz. quasi episcopale, alle insegne
Lombricali, che oggi esercita; l'ispezione
cioè se tal cura, e giurisdiz. quasi episcopale
veramente ha concessa a i Priori della Pie-
sa della Bagnara in ogni stato, anche
di secularizzazione, o di quelle varie regolarità,
che vi pretende nei Fogli. All'incontro tal
competenza in ogni stato del B. Priorato è così
evidente, che non ammette di disputa, così quan-
to al titolo, come quanto all'osservanza, e
possesso. Imperciocché, cominciando dal ti-
olo, abbiamo un chiaro docim. della Conces-
sione Apostolica fatta l'edese S. Marie XII. Apostol.

della qualita' Prelatina Dirigere Pontificia
di del di lei Abate, dall' Archivio del Capitulo
Veranense, e trascritte dal Pini in notitia
S. Lucie del Montaneii, seu de Notho

In nomine Domini amen. Presenti publico
Instrumento cunctisque Terrarum pateat eviden-
ter, et sit notum, quod anno a Nativitate ejusdem
Domini nostri Jesu Christi 1644. ind: 12. die ve-
ro 23. m^o Julii, Pontificatus autem N. in Chr-
sto Patris, et Domini nostri Urbani Divina
providentia Pape VIII. anno ejus 21. fidem
firmus ego Joes Sarsiaz Valentinus publicus
Notarius infrascriptus in Alma Urbe, qua
siter supradicta die accessi ad Sacramenta
Basilica S. Joannis Lateranensis de Urbe, et
in Introitu ejusdem ad requisitionem, et in-
stantiam Perillusarii, et Leo: Pini Can^o, et Abatis
D. Joseph Plansonis S. J. P. extraxi ex origi-
quo Celestinus III. S. R. concedit innumera
Bona Privilegia Collegii S. Marie XII. Capitulo
boni del Balearia, et S. Lucie del Notho, et in
ter contra declaravit, ab eadem esse Reglaturum
quod possit uti semper vestibus Pontificalibus,
mitra, Baculo, vestibus violaceis, et aliu

895

insigniti Prelati. Exeruit eos ab omni alio
iudicio, nisi à Romano Pontifice, et in iudicij
anno 1193. Ego Johannes Sarsia Valentini
larij Caesarum Cuius, et Cuius Vicini. et
Dinatis Vicarij Notarij de p[ro]p[ri]o rogatus.
E quanto all' osservanza, e possesso, que
giurisdiz. quasi Episcopale, sicci da B. C.
redetto XIII. essere stata esercitata da lano
nici Regolari di S. Agostino della Congrega
zione Lateranense, e poi da i Sacerdoti, ed al
Capitolo, e Canonici della stessa Basilica
Lateranense, e che i Domenicani, dopo la Bas.
la di Siro V. l'averero sempre goduta, ed eser
citata. Per poco però, che si odono in le Bas.
li Apostoliche delle unioni, e quelle di Grego
rio III. e Siro V. non si trova ne per parola,
che indichi, nominatam. comunicata al
giurisdiz. quasi Episcopale. Vano ella adun
que colla Chiesa stessa à Regolari Latta
rensi, à Sacerdoti, ed al Capitolo secolare di
quella Basilica, e finalm. à Domenicani.
Della cura poi Parrocchiale, e di altri diritti, e
preminenze, e come alla B. Chiesa passate

con essa à i varj Bossi della medesima
 ne parla ogni Bolla data in Sommario.
 E dunque autorizzato dal Direto Apostolico, ed
 una lunga, nè mai interrotta osservanza
 il passaggio di tal giurisdiz: quasi Episcopale,
 e delle insegne Pontificali, ed abiti Pre-
 laticj, non che della cura, ed ogni altro
 giure, e prerogativa di quella Chiesa nel
 nostro Priore nominato dal S. M. colla in-
 tuzione, e collazione, che dal vescovo di Cefalù
 la suo capo, e superiore ha ricevuta di quel-
 la Chiesa, e Priorato; onde indubbiamente si
 malmenano ne fogli l'inserto, che gli ne fa,
 e racciandosi di. cismatico, e di univale,
 e di disordini ogni di lui operare, usargendo
 i spirituali timori, ubi non est timor, e in-
 ciò riempendosi di scrupoli le coscienze timo-
 rose, e pusillanimi

Cap: VI.

Si risponde à quanto si oppone all'unione,
 e soggezione della Badagna alla Chiesa
 di Cefalù.

A'quanto abbiamo finora onovato, dimorando,
 con

conforme alla disciplina l'unione, evogere
della Chiesa della Bagnara à quella di Gela-
li, si fanno non di meno nè fogli varie oppo-
sizioni; ma elle sono con fuori del caso, e
delle di lui circostanze, che basta pregare il
S. Padre à riflettere un poco sopra la natura in-
dole delle med.^{me}, e ne sarà persuaso dell'in-
sistenza di cadauna.

§. 1.

S'intende quibus alle
opposizioni, che si fanno
nè fogli dal num: 12.
al 15.

Con qual diritto, dicesi nè fogli al num: 12. possa
mai il vescovo di Gela li irritare, o conferire
l'autorità quasi episcopale ad un semplice
sacerdote in un territorio perfettamente separato,
e dipendente nello spirituale dalla imme-
diata soggezione della Sede Apostolica?
Abbiam però delucidato tutto ciò nel Capitolo ante-
cedente, onde diciamo, che non è il vescovo di Gela
li, ma il Vasa, che ha conferita l'autorità qua-
si episcopale al Priore della Bagnara. quello
che ha conferita la Chiesa, ed il Priorato, à i quali
era stata dà Sommi Pontefici annessa la giu-
ridiz.^e quasi episcopale. Ed abbiam provato,
che il Re, una Donna, un Laico possa conferi-
re Chiese, e beneficij, e Monisteri, à quali fosse
annessa la cura delle anime, la giurisdiz.^e qua-
si episcopale, ed ogni altra preminenza pontifi-
cale

che il Cardinal de Luca ~~non~~ in Roma,
non esser punto inconvenevole di Alcamura
di la Baderna Cattedrale
segue l'Autor di Fogli al n. 13: ognuno ben sa
e niun cattolico può negarlo, che una tale au-
torità spirituale in liturgiam, et Populum nei
Prelati inferiori proviene unicam. Dal Som-
mo Pontefice

Non abbiamo difficoltà di conferarlo anche
noi, abbenche i cattolici di altra dottrina,
direbbero, che nel Patriarcato di occidente
fuori delle Province suburbicarie, i Primati,
i Metropolitani, i vescovi stessi hanno in
qualche età assegnato ai Prelati inferiori
una porzione di qualche territorio, che gli
apparteneva, e vi han delegata la lor giurisdic-
zione Pontificale. Nell' oriente poi, basta
darsi un'occhiata ai Patriarchi, ed Arcivescovi,
e specialmte a quei di Alessandria, e vi vedrà
come dismembrarono i Territorj loro, anzi
li abbeni, e vi stabilirono anche nuovi vescovi,
non che i Monaci, e gli Abati, colla giu-
risdizione di Prelati inferiori. Ma non abbia-
mo impegno su ciò; onde accordaremo volentieri

87
ri colle parole di Fogli, che tra Noi tale autorità
in Urbem provenga dal Sommo Pontefice, da
cui vien delegata, con un privilegio apostolico,
e si esercita dentro i confini di quei Territorj,
che chiamansi separati, ed immunitati di
leggi divine e de' laici.

Tanto accordiam uolentieri, etiamo paghiamo
bisogna, il nostro argomento anche a Noi,
che abbiam trascritto un autentico Decretto
Romano dalla Bolla di Celestino III, emanato
al Priore della Bagnara, si dichiarato Pre-
lato, coll'uso de' Ponteficali, e che abbiam mo-
strata l'osservanza, e pratica di tale giuri-
dizione, quasi principale del Priore della Ba-
gnara in Urbem, et Popularem.

Ma quella illazione, che si aggiugne ne' Fo-
gli, e perciò si reputano, come immediati alla
Sede Apostolica (vollessi dire, Sudditi) non ci
sembra poter passare, senza confutazione,
poiche abbiamo gli esempi contrari in Sicil-
lia, ove son soggetti al Legato, ed in Napoli, ove
al Priore di Altamura, il Priore di Bari,
al Priore di Aliphan sono immediati
soggetti all'è il canale del Capellan Maggiore,
tutto però il privilegio Apostolico, è provato, è

presunto; cosicchè intace in ciò lo spirito di un
tà col capo della Chiesa cattolica, mediante
mente però, e non già nullo medio
continua l'Autore de' Fogli nel num. 14; La Ba-
gnara non è mai stata, neque in Diceci,
neque de' Diceci della Chiesa di Cefalù.
Concordiamo anche Noi, esser ciò arto, e veni-
rino, se intendesi della Diocesi Episcopale,
ma non esser vero, se intendesi della perti-
nenza di quella Chiesa, come loro, e Ma-
dre, poichè in tal veduta la Bagnara, co-
me membro, e figlia di Cefalù, si deve dir
essere della pertinenza di questa. Or si fat-
te pertinenze non sono mai rimaste ai li-
miti delle Diocesi Episcopali. L'esempio di
la Bagnara, che teneva unita, e soggetta
l'abbazia di Moro della Diocesi di Siracusa,
e molte altre Chiese in Sicilia, basterebbe,
ad esuberanza, a provarle; ma noi inoltre
abbiamo indicati nel capo 3. gli esempi di
unioni, e soggezioni di Chiese; il Ministero
della stessa Diocesi di Siracusa, di Sirgenti,
di Cefalù, di S. Opolo in Calabria, di S. Gio: dell'
Eremiti di Palermo; ed abbiain dimostrato

ancora unito, e viaggiato alla giurisdizione dell'Abbate di Montecassino più Chiese, e Monisteri della Diocesi di Benevento, di Lucera, e di altri benovati. E lo stesso, se non fosse nostro, dimostreremmo delle filiazioni Cisterciensi, Cisterciatensi, e Noriacensi, non solo in varie Diocesi, ma in varj Regni, e in questi ultimi, fino all'oriente, ed a Costantinopoli.

Ed dunque inutile l'allegarsi ne' Fogli, che la Bagnara non era in Diocesi, neque de Diocesi di Cefalù.

Ma qui l'Autor de' Fogli al num. 15. si avvanza a combattere più da vicino l'unione della Bagnara a Cefalù. Dice egli: ne ad effectus di provare, che la Chiesa di Cefalù, capo, e Madre della Bagnara, può valutarci quell'unione subordinativa, che ora vi mette in campo, la quale, non per questo mostrerò mai, che Cefalù fondata dall'Aggieri 11. l'anno 1130, o 1131. fosse Madre della Bagnara, fondata dall'Aggieri il primo nell'anno 1085, avvechio la Chiesa molto più era della Madre
Lo combatte però l'Autor de' Fogli assai debolmente, poichè tali unioni, e aggregazioni di Chiesa

à madre abbeveroni nativa dativa, come
le distingue il Cardinal Beluar nel Dic. 25.
de juridic. n. 6. La nativa, provenendo da
autr Chiesa, o Monistero fondata, pal-
tra, esige certam. te gli ordini degli altri, che
l'ha allega, ma non la dativa, la quale in-
distingua. ha il luogo tra le Chiese più, e me-
no antiche. Il che col Diploma, tra gli altri,
dell' Archimandritato, si dee manifestar-
mo, essendoti stati uniti, e oggettati nell'
atto della sua fondazione del 1134. molti
monisteri fondata dal Conte Ruggieri suo
Padre, e nominatam. te quello di S. Mione,
ed apparisce lo stesso in molte altre unioni,
che non meritano la pena di notarele

§. II.

Si risponde à quanto si
dice dell'origine in fine
della Bolla di Anadero.

Eccoci però ormai giunti à dirar: L'origine poi,
prosegue l'Autor de Fogli, di tale unione
subjectiva non può essere più infetta, deri-
vando da Pier Leone Pseudo Papa sotto nome
di Anadero II., se di cui parti, avendo seguito
Ruggieri II., fu ad istanza del Medesimo crea-
ta dall' Antipapa Paschalis di Letali, con im-
pari & beato Jocelmo Priore della Bagnara.
Non passa più oltre à narrare la rimanente

49

loria, quasi per far vedere, che dall'elezione di
tal Priore della Bagnara fosse nata l'opinione
dell'unione. Ne ragioneremo adunque mai
più distintam^{te}, e con esattezza:

L'autor de' fogli al margine cita il Libro in
Mevanen: pag: 388, ma questo Autore non
parla in quel luogo, ne di Ruggieri, ne di Jo-
celmo. Ne parla bensì in Cephalideni, ma
ne par ed a dice, che ad ist^o di Ruggieri Ana-
clero avesse eretto il vescovato di Cephalu. Sem-
bra adunque, aver in parte asserito tutto ciò
l'autor de' fogli, e una supposta Bolla di
Anacleto, che il Libro porta in Mevanen: al
citato foglio appunto. Dal Bolla però è im-
to sospetto, di essere stata supposta in qualche
concessa appunto dell'antichità, e legittimità
del Patrio Metropolitico di Messina, in cui appa-
ro ha trascritto il Libro, evano argomenti della
supposit^o: la discordanza della med^a. dalla
Storia di questa Chiesa, ed altri Diplomi, e
carte genuine di quel tempo, e tenzios loro.
Imperio che si fa dire ad Anacleto nel mese
di Feb^{ro} dell'anno 1131. indice: IX. con una Bol-
la indiritta: Interis, filii in Christo sub re-
gula canonica in Cephalidensi Ecclesia Dno

sententibus = sanctam Cephalidense[m] ecclesia[m]
in quibus Dei gratiam possumus, capimus, et
tate siquidem Oratorum, et Arthori nostrorum
Cardinalium, et Sporum Constituta jam pragmata
ecclesia idem episcopalem crede inceps de
mino pragmate decernimus, in qua Cardina
lem episcopum volimus de creto permanere,
qui manus Messanenensis Archiepiscopi mi
seria consecrationis accipiat. Non ostante
che la de di Cefali vi era ab antiquo, aut
docere nel secolo nono memoria nell' viii.
sinodo ca' Forio tenuta nell' anno 869. aria
nex. la quale si legge celebrata presente,
tra gli altri Padri, Niceta de amabili epo
Cephalid. che vorra si ragliere al memoria
alla nostra Cefali di Sicilia, come non po
trebbe si francari fare, mentre vi si numera
no altri tesori, nom men di Calabria, che di
Sicilia) non ci sara pero che dire con tro li
altra memoria, che re abbiamo nella
na ella Grecia, et Latina di Lone il Filosofo,
che lo Scheltrato tom. 2. antig. dimosra
in una Nota, che re stata publicata nell' 881.
o 83. di triso. Imperio che in una nella
Provincia gloriosissimo Corne, seu Strabey
Pri:

Labbe Dom: 10. Conest:
pag: 621. Cost: Ven:

90
Prima si numerava nel Greco di Leunclavio,
E del Goar, e di altri; e nel latino de' medesimi
Sub Siracusano Sicilie.

9. Cephaloedii

E nella versione dello Scheffrato

Insula Sicilie

Siracuse

Catana

Tauromenia

Messana

Cephaloedii

Sicilie, seguita perdita della rendita degli Oratori
della Cattedrale, e della devota della Città e voto
de' Siracusani, e della poca potenza de' Greci in Sicilia
nel secolo X. non vi fu eletto da essi vescovo,
non vi era altro bisogno di elezione, ma si
che il Re Ruggero risorasse tal cosa, ed il
tempo, si rimetteva a' discorsi, et a' Men-
sa, e vi eleggere il Prelato. Se non si vorrà
no adunque. E parole di Anacleto intendere
in tal senso, ed altri lo conferma piuttosto,
che di elezione, conirebbe ella una man-
nifesta fallacia. Si discordebbe indubbiamente
la carta da noi sopraddetta di Arduino, nella
quale si celmo un'anno prima di tal Bolla

di Anadero, si chiama Stacio lucano di Ep-
lei, e sarebbe omnia altresì nella Carta
Ugone francesco di Massina, il quale un
mezzo appreso della Bolla di Anadero, fa-
cendo una Carta di assegnamento di Dio-
ni al vescovato di Leptis, non fa menzione
di tal erezione nuova, ma lo suppone,
me antico, e concede, che lo Chiesa, che ri-
fondava all'aggiuti, fosse perpetuamente in
subscripte Diocesi Episcopatu. Sarebbe om-
nia ancora nel diploma, in cui il Refuggi-
ni dotto, nel quale non dicesi, essere sta-
eretto da Anadero; ma disposuimus ce-
cliam construere in Civitate Leptadeni; in
qua canonice obseruantia coleretur, quam
... fundauimus, atque construximus,
concedente tamen, et confirmante Hugo-
ne, tunc Archiepiscopo Marianensi eius loci
Metropolitano, in eodem loco Episcopatum
fieri ipsumque perpetuo, et irrevocabiliter per-
manere. Si adunque l'autorità di Ugone,
che ciò legittimo, Episcopatum fieri, che debba
intendersi, come voglia, della erezione della
Diocesi, non della prima erezione, che da L.

Diplom: Rogerii apud
Paviamen de origine
l. de Leptaden:

91

Messopotitano non poteva farsi in Italia. E
sarebbe in fine passato sotto silenzio nello
altro Diploma di Uggiero presso il Bro,
in cui dice, fuit fundare Templum Episcopa-
rus ab initio foundationis sue in loco, qui
dicitur Lephaludum; ove pur supponer si
scovato, ed omesse l'eccezione di Anacleto. Lo
stesso si legge nel Diploma Greco.

Quanto poi si soggiugne nella prima Bolla
di Anacleto, cui videlicet Sedis Lephaludensis Ec-
clesiam Balearie subiecta esse precipimus,
ripugna all'atto di Arduino, che un anno
prima, cioè nell'830. indict. VIII, narra co-
lorrà di Uggieri unita, e soggetta alla Chiesa
della Bagnara a quella di Lepali, come
figlia alla Madre, e posta sotto l'ubbidien-
za dell'Episcopo siciliano. Ripugna pure all'
atto di Corui, nel quale, come in quello di
Arduino, narrandosi la bre in vana via ciò
nell'anno 1145, vi contiene l'unione colla
concordia sola fra loro, nè vi allega, nè si gi-
pone nella causa venturata tale origine
da Anacleto.

Quindi deduciamo, esse falsa la d. Bolla di

Anacleto, onde dalla ~~medesima~~ prima presso il
fol. 388. malamente l'Autor de' Fogli ha dedotta
l'infirmità, e nullità dell'unione, e soggezio-
ne della Chiesa della Bagnara a quella
di Cesali. Sia però tal Bolla, quanto si voglia
sincera, domandiamo noi all'Autor de' Fogli,
se egli vuol nulla, o d'Unione, perche, già
a cui si fece, si creò in tempo d'Anacleto,
o perche Anacleto fu l'autore della stessa
unione? Se perche di Cesali fatta d'An-
acleto, sarebbe erroneamente ciò detto, per-
che l'unione essendo fatta nel 1130, e per
conseguenza alla canonica di Cesali, la quale
nell'epigrafe della Bolla si suppone esi-
stente già prima. Anza provenuta qua-
nta tempo nel 1131, quanto si voglia si
legittima, non vizierebbe l'atto anterio-
re dell'unione alla canonica. E perciò
essendo ella poi resa legittima, e ven-
ute da altro legittimo Papa, l'unione sa-
rebbe rimasta sussistente, e senza crea-
zione

Se poi vorrassi dire, che l'unione istessa fu
nulla, perche preettata da Anacleto, era
rebbe anch'è ciò erroneam. detto, perche,
ni=

ripetiamo pur qui, se ella fu fatta, concor-
 dia nell'130. indit. VIII., e così un'anno prima
 della Bolla di Anacleto 1131. indit. IX.; que-
 sti al più più potrebbe averla confermata -
 e così al più la conferma sarebbe nulla,
 se veramente tutti gli atti di Anacleto furono
 nulli; quindi, tolta di mezzo tal conferma,
 rimarrebbe sussistente l'unione della con-
 cordia fatta, coll'assenso del Re Patrone,
 e Legato, e del Diocesano, e Metropolitano; nè
 questa sarebbe rimasta viziata dalla
 illegittima conferma soprainvenuta.

Ma poi anche nell'oporsi, che siano di Anacle-
 to l'erezione, l'unione, o le di loro conferme,
 e perchè dovranno esse non riputarsi inva-
 lide, e nulle? Perchè, dice il Muratori di Segni,
Strenuissimi canonici del Concilio Lateranense celebra-
 to da Innocenzo II. l'anno 1139, tutti i loro
 voti convennero, che i fatti di Ber Leone furono
 interamente adrogati, e revocati. Perchè quando
 poi Alessandro III. nell'anno 1166. dichiarò le-
 gitimamente venute le Chiese di Segni, altro
 non fece, che confermarvi il Dominio di quei
 beni, quei Ecclesia Casthaludensis jusse, et ca-
 nonice possidebat, et donationes iustas sive

factas allegari: non si può non porre
sicuramente annacarsi l'unione della
Bagnara, e

3^o Perché i Padri di insussistenza, e nullità si
confessano dai Difensori del Padronato nelle
due loro allegazioni.

All'incontro rispondiam noi in questo §. a
la prima opposiz., che nel Concilio generale
Lateranense II. non si abrogarono, e revocaro
no, che le severole ordinazioni de' vescovi, né vi vo
lero annullare, né togliere atti di Anacore, e
una prudente economia usata in tutti i
simili di lunga durata; onde, cioè, colla
rivocaz. di tutti non si mettesse impaccio
sopra la Chiesa. Si dimanda la verità di
tal nostra riposa dallo stesso Canone del
Concilio Lateranense, ch'è il 30, ove legge si
ad hec ordinationes factas à vero concilio,
et aliis schismaticis, hæreticis evacuaemus,
et irritas esse censuimus. Così presso il Ba
ronio nel luogo appunto citato dall' autor
de' fogli, e così pure presso il Labè, l'Arduino,
ed altri Collettori de' concilij, e presso il Marti
nel nel tom. 4. de' suoi Anecdotti da un manu
scritto

scritto di S. Vincenzo di Beauvais. Altro canone
di ciò non si legge, e gli autori nuovi, che citano,
nulla dicono di più del can. 30.

Il Baronio in fatti, dopo averlo, coll' altri canoni
riferito al §. 5.º in fin: si rapporta nel §. VI. in
terram^{te} al medesimo, con un ut auditi, al
lorche prosegue: nam igitur cuncta, ut
auditi, fuerint ab his, que ab Antipapa
statuta fuerint, et ordinata ad eodem In-
nocentio Papa in ordinem redactisunt om-
nes Cardinales Petri Leonis; in quibus
cuncta, ut auditi, fuerint ab his, que ab
Antipapa statuta sunt, et ordinata, non
formano due sensi, ma un solo, di ordi-
nationes sacras evacuamus, del canone, no
essendosi, tra gli altri canoni uditi, nè per
un cenno di aboltione generale di qualun-
que altro atto di Anaceto.

Il Pagi quindi, che si cita ancora sotto il nu-
mero 7, ne dice in Concilio Lateranensi mi-
mum acta Petri Leonis rescissa sunt, et
ordinationes ejus annullate canone XXX
ad hec ordinationes sacras à Petro Leonis, et
schismaticis evacuamus; e ben chiaro, aver
voluto intendere lo stesso, che il canone, et acta

quos nos cognoverat propriis nominibus
exprimeret, Pastorales baculos de manibus
violenter arripuit.... Pontificatus
Pallia, in quibus summa dignitas con-
sistit ab homeris verticundose abstraxit
ipros quoque anulos, in quibus ad ipros
perlinens ecclesie deponario exprimitur
sine respectu misericordie abiret

E' quindi manifesto, che Papa Innocenzo
nella citata orazione preso questo Cronico
congiunse nel med.^{mo} senso delle ordinar.^{ti}:
quodcumque ille consecravit, destruimus: quod-
cumque ille exaltaverat, degradamus, et
quod consecraverat exordinamus, et che il
Pagi col lume di questo Cronico, avendo detto
Acta Petri Leonis rescissa, et ordinationes
eius annullate Can: 30., in restructura delle
sole ordinationi, delle quali solo parla il
canone, ex omni le quali solam. vi raggio
Innocenzo, e quelle sole rescisse; e prauo-
vando in fatti i vescovi. Il Labi nella prefa-
zione ad. l. onatio uni in fatti nel med.^{mo} sen-
so le due espressioni, egli fatti rescissi, e le ordi-
nationi irritate nel canone in un solo con-
testo, e preso di parole.

che

Chese non piacerà all' autor de' Dogli nel l'anno
98
né di senso, e vorrà, che Innocenzo in re nell'
Paraz: dell'asertina la diurnaz: di ogni ora
bitim: di Anacleto, oltre le ordinaz:; diremo
Noi, che il Concilio sempre andore il rigore ge-
nerale si recinse nel Can: 30. ad imitare
le sole ordinaz: fatte da' Simmaco, e quito
apparteneva alla sua potestà Episcopale, e
non altro.

Il Santino, non sappiamo, che dica, non avendo
lo in nostro potere, ed il Mainardi lo rimia
citato di inavvertenza, non avendo egli, ma
il Baronio, la storia di quel Concilio, e di
un mezzo secolo di più. Il Muratori però,
ed il Liacconio, che ne Dogli si citano, par-
lano espressam: delle sole ordinazioni, nel
senso ovvio dell'azione. Corram: questo la
nonne, si quis suadent, scrive il Muratori
nell'anno 1139. 17: p:; fu publicato, o pur
confirmato nel secondo Concilio Lateranè
se, e quivi ancora publicato la med: cen-
sura contro dell'Elleggeri, ed annulla-
re tutte le ordinaz: fatte dall'antijapa
Anacleto.

Ed il Liacconio in vita Innoc: 11. pag: 975. §. ann-
no igitur, che cita ne Dogli, narrando

quò si era irritato nel Concilio ad rige, ven-
ne, ordinationes omnes Perri Leonis irritavit
et ab eo ordinatus de gradu illo deici, nec ultra
ad sacros ordines promoveri mandavit. nel
poi soluto parimenti citato nei fogli, non dice
né pur parola dell'abolizione generale di
tutti gli atti di Anacleto.

La pretesa Bolla adunque di questo antipa-
pa dell'eresi, è irritabilissima del cerovato di
Cefali, e della preceata soggezione della
Bagnara a questo, o più tosto della confer-
ma di amendue tali cose, non si punto abro-
gata, ed annullata dal Concilio Lateranense.
È vero, che l'Autor di fogli, o morire, di essere
al caso del citato canone Lateranense, volle
darci sicuro, che si creava dall'Antipapa la
Chiesa di Cefali, con installarsi il vescovo Joce-
lino. E confessiamo, che, se Joce lino fosse stato
veramente installato vescovo da Anacleto, la sua
ordinaz. che precedeva all'installaz. sarebbe
stata compresa nel canone Lateranense, ed
irritata, ed annullata da quello.

Ma che avrebbe che fare a questo caso tale installa-
zione? Si sia ella fatta da Anacleto, e sia stata
annullata, e rescissa pure dal Concilio la di lui
ordinaz. non di meno l'eresi, o conferma della
irritabilissima cattedra vacante in Cefali, e la commu-
data

96

data soggezione della Bagnara, a l'arme
devina, come non appartenenti all'anone la-
teranense; non sarebbe stato punto a botina.

E poi donde mai si fuor de' foggi ricavi l'irralta-
zione di jocelmo solita susseguire l'ordina-
zione? E chi scrisse mai, che jocelmo, sovra-
to ordinato, ed irraltato vescovo dall'antipapa
Anacleto? Per qnto noi abbiamo letto nelle let-
te di Arduino, ed di jocelmo stesso, e ne' dipli-
mi di Adelsia, e Lucia di Lamerata, e pro di
quella chiesa, per qnto ancora abbia dal
Pirro, dall'avantino, e dal Pungiumi della
chiesa medesima di Cesali, jocelmo non
fu che eletto. or l'elezione in quel tempo
facevasi dal l'le Ruggieri; cosicche, quando
nel concilio lateranense 11: ei fu comunica-
to nel 1138. da Innocenzo II, come narra dal
cons. Beneventano, se le attribuiva, fra le
altre cose, che electiones, et consecrationes spi-
sciponi ad verba habet. E quando poi fuora
la pace col Papa nel 1141, e confermato in l'le,
fu assoluto dalle censure, si impose il Papa,
che restituisse i beni delle chiese, e che l'e-
lezioni de' vescovi canonici si facessero.
Così Salzone, il Liacconio, il Magi, e l'ultima
narra Roberto de Monte nella continuaz. 2: di

figebbero all'anno 1137. che fin sotto Guglielmo
primo durò questo affare dell'elezioni, e delle
secrazioni, unde discordia fuerat inter Bar-
tholomaeum Rogerium, et Innocentium, et Eugenium
Romanos Pontifices, o sia fin al 1134. emor-
tuale di quest'ultimo, ed inaugurale di Gu-
glielmo I.: Joscelino adunque era stato eletto
dal Re, e non mai consagrato, onde non po-
tea nel 1139. esser compreso nell'anonno late-
ranense della rescissione delle ordinazioni
dell'Antipapa. Molto meno adunque la
Chiesa di Cefali, o sia la conferma del di-
lei riabilitamento, e della superiorità alla
Bagnara potè esser compresa, massima-
mente per queste nell'oro intero vigore.

Finalmente che che fosse di Anacleto, eccor-
to, che costui morì nel 1138, e che le Bag-
gieri di lui parteggiavano fu scomunicato
con tutti i suoi seguaci nel Concilio late-
ranense in Aprile 1139., venne a concor-
dia con Innocenzo in Luglio dello stesso
anno, fu assoluto dalle censure con i me-
desimi suoi seguaci, e fu riconosciuto indi
dal Re da quel Pontefice con Bolla data in
Agosto dello stesso 1139. Vi furono scissia
alanni

alcuni altri disegni, ma questi ancora si quietarono, e fuo il
 fatta pace col Re Ruggieri, nel 1149. confermo al medesimo
 la legazione di die la mitra, ed il Bacolo, ed i sandali, e la
 Palmatica, e l'anello come narra Otton da Frisinga; e
 Ruggieri all'incontro ajutollo contro i ribelli Romani, come
 questi scrissero al Re Corrado.

Intanta dopo tutto ciò, mentre ne Ruggieri, ne i di lui seguaci, ne
 Jocelmo di Cefali, ne Arduino della Bagnara erano, ne po-
 tevano essere scismatici, ed aver comunione con gli altri Ve-
 scovi, nacque circa al 1145. la contouercia della superiorità
 di Cefali, sopra la Bagnara, la quale fu discettata, e
 decisasi in Palermo innanzi al Re colla peccia di Bagnarese,
 i quali rinouarono sotto Arduino, lor Priore l'atto della loro
 soggessione, ed ubbidienza al Plecto Jocelmo, e ne ottennero la
 conferma da Ruggieri, il quale con molti Vescovi ne scrisse
 il Diploma, senza essersi mai parlato di Anacleto. Se dunque
 come sembra, o nulla fu detto di esso, o non si ebbe più
 ragione della di lui autorità in tale affare, la nuova ubbi-
 dienza fuor di scisma, la ratifica del Re non più scismatico,
 i Vescovi Vicozano, e Metropolitano, che vi concorsero, faran
 valere da quel tempo almeno il dritto della Chiesa Cefaludense
 di Capo, e Madre della Bagnara, e di conferirla, o istituirne
 ed. itallarne il Plecto.

§. III.

Si richiara quanto mal si
 dedace dall'istesso omnia
 la conferma di tal soggessio-
 ne nella Bolla di Alessan-
 dro III. del 1151.

No! (ripiglia qui l'autor. de' fogli) non era allora neppure
 riconosciuta legittima l'erezione di Cefali in Vescovato,
 ed il primo che dichiarò legittimamente Vescovale la
 Chiesa della Bagnara fu Alessandro III. nel 1166.
 Il quale non almeno in una sua Bolla a pro di
 Borone no' confermollì il dritto sopra la Bagnara.

Potremmo ripetere qui pure quanto altra volta dicemmo
noi che la dichiarazione della Chiesa di Cefalù legiti-
mamente Veyconile, e l'Epoca di essa non han, che far
colla Superiorità della Baglava, cosicché in qualunque
tempo quella Canonica sia pagata in Veyconile ha potuto
portare nel Veycono il dritto di quella Chiesa d'istituire
e confermare il Priore della Baglava.

Ma non abbiam noi ne pur bisogno di tal ragione, mentre non
bisogna che un abbasio il dirsi nei fogli, che da Alessandro III.
fu la prima volta nel 1166. dichiarata Cefalù legiti-
mamente Veyconile. Questa abbasio si va a conoscer subito,
da quanto abbiam "Einnato", e non esser stati più Scismatici
Ruggieri ed i di lui Seguaci dopo il 1139. in cui fu assolto,
e dichiarato Re, facendo ciò subito una pruova di essersi
da allora in poi la Chiesa avuta per legittima, e non Scis-
matica. Imperciocché, altrimenti come avrebbe Ruggieri
seguitato a favorire Jocelmo nell'anno 1146. per la Baglava
ed a farli altre donazioni, e nel 1150. sostituirli un altro
Eletto. Molto meno i Sommi Pontefici avrebbero lasciata
quella Chiesa illegittima di Cefalù sotto il me-
desimo Eletto Jocelmo per 14 anni, cioè fino al 1150. in
cui vi rinunziò, e poi sotto l'altro Eletto Arduino per
altri anni 6. in circa, ed indi sotto l'Eletto Bosone
per altri 10. fin all'anno 1166. che si nota nei fogli
ed in tutto per anni 21.

Similmente in tale intervallo i Principi del sangue non
scismatici, e pissimi, come Adelajia nipote del Re
Luca!

biato ad Innocenzo III. nel 1179
Oltre a ciò, come caminava quel discorso dell' Autor de
foli: quando Alessandro III. nell' anno 1166. dichiarò
rimanente l'egemonia della Chiesa di Cefalù, altro non
fece, che confermarle il dominio di quei Beni, tra
quali non poteva sicuramente annoverarsi l'unione
della Bajnara. Chi sentiva così ragionare, credeva
certamente opinar egli, che una tal conferma di soli
beni, esclude la conferma dei juss, giurisdizioni, e
dritti appartenenti a quella Chiesa, e che perciò la
medesima per omissione, e silenzio di questi nella
conferma di Alessandro, ne fosse rimasta priva. Or chi
potrà dire, che egli con un tal argomento negativo abbia
ben ragionato? Argomento negativo, o a silenzio esige
primieramente, che in tal conferma vi si doveano, o so-
levano nominare, tutti i beni, e dritti, e nulladimano
non si nominarono, che se si conoscerà falso, tanto, se si
incontreranno altre simili conferme, quanto se si
confronteranno le stesse due Bolle di Alessandro, rap-
portate dal Pirro in Cefalud. La prima dell' anno 1166
e l'altra del 1178; poiché la prima esprime meno del-
l'altra seconda; e con tutto ciò dire non si può, che la Chiesa
non avesse quello, che nella prima non si esprime.
Il secondo requisito dell' argomento negativo è, che fos-
ser state tutte tutte le Carte, e Bolle, nelle quali
potea

...vi manteneva, ed in altre città, che le unioni de' no-
...colla autorità de' soli Vescovi, ne essem-
...stato sempre bisogno dell' autorità Pontificia.

Dehermeto, Abbazia dell'isola di Fogli nacque dall'aver Let-
...nel 1129 per la prima autoritate apostolica

...Gregorio IX, e dall'aver interpretato
...queste parole, per la prima dichiarazione, da lui fatta

...di aver legittimamente Vescovile; ma questa inter-
...perche, come abbiamo cennato Re Ru-

...già prima del 1129, e Re Guglielmo fin al 1156. contra-
...stavano al Papa, che pretendeva, in Sicilia, pretendendo,

...che spettava, dove vero, a quei metropolitani, ed a Vescovi

...quindi, sotto di essi si troua un gran
...numero di nouelli Vescovi, i quali non essendo conse-

...crati, si diceuano semplicemente Eletti. Roberto di Mon-

...sopra citato rapporto, tal discordia sopita nel 1153. dal

...detto Guglielmo primo, maggio diploma di Guglielmo ad
...Adriano IV. presso il Baronio su' ciò ha la data del

...1156, nel quale espressamente si dice in Sicilia quogue
...Romana Ecclesia consecratione, et visitatione habeat.

...Rosone in quell'anno era stato verisimilmente eletto
...Vescovo di Cefali, e siccome Jocelmo, ed Arduino suoi

...antecessori nel calore di tal contea non eran stati
...consecrati, ed erano perciò chiamati semplicemente
...Eletti, come l'Eletto di Catania, l'Eletto di Patti,
...l'Eletto

... Eletto di Siracusa, e l' Eletto di Cefali sorseino =
... nel 1157. alla
... Palermo, per il quale anno appresso essendo

... non potè ben dirsi dal Rivro il
... ma non perciò il primo sotto di cui
... fu dichiarata legitimamente lego =

... come mal si interpreta, ne fogli
... dilucidata la mal taddotta Bolla di Alessandro III, par
... che non meriti la pena di esser confutato, quanto
... si soggiunge ne fogli, che l'insussistenza, e nullità

... dell' unione della Bavaria a Cefali si confessa nelle
... allegazioni del Clero. Imperciocchè se allora non si
... disputava di tale articolo, ma del Patronato, se

... la Bolla, riguardò nelle cose trattate obiter non fa
... pregiudizio al diritto delle parti; se una Chiesa Pa
... tronale non può esser pregiudicata, ne spogliata

... de suoi dritti da Chiesa, e se la confessione de
... difensore, delle cause, senza special mandato non
... pregiudica mai Principali, e ben superfluo il ser =
... marci in cose si note, per una ingrognia opposizione,
... o jattanza, che ne fogli si fa, di tal motivo.

Si dice contro le altre Ma vuol più l'Autore de fogli accomodarci il cervello
opposizioni de fogli. mostrandoci nel num. 16. che noi non intendiamo i
nostre interezzi, mentre sostenendo il Patronato vo =
gliam pur sostenere l'unione subgettiva della

... in Roma, come cosa legittima
... non può essere illegittimo, e
... come quello di Cefali.
... 18, e nella maniera che
... ed abbiam noi detto abba
... delle Ingegniture, e collegio
... di Puglia, e Calabria, il quale
... mai contrattato al Re, ne con-
... ne escluda dalle formole
... ma cumulativamente con
... fatto dal Re in Roma.
... confutato dall' istessi monumenti del
... che il Princi-
... Pontificali, e della Giurisdizio-
... Priore della Baynava, fu
... fra l' innumerabilia
... al Corpo di Canonici
... o translatione
... a i Canonici
... al Capitolo secola-
... ancora
... del 1228, come
... Privilegio Reale,
... Cardinal de Luca, quelli che sono
... cum ipsa re, seu Ecclesia, maxima che
... passo

non erano otimiti al papa non, i quali sono legiferi di vario istituto, e ca-
pacita, rimandando un altro secolo ancora.

arrivano di un'occasione dire che un tale passaggio fu fatto merce delle
concessioni apostoliche, e che qui al solito si equi-
voca tra le unioni apostoliche del Priorato, e la
concessione della giurisdizione Episcopale mai espre-
se, e non si era mai data, e non si dava nelle loro unioni, e con tutto ciò passa-
rivi, e coll'istesso fatto, ipso facto, et ipso iure, et Bedegia

del consenso di chi era annessa, e questa annessione alla cosa, e
questo passaggio ipso facto, et iure, come non possono
dirsi avvenute per autorità apostolica, la quale
mai si esprese su di ciò, così bastar di auanzo a
farla passare colla stessa cosa per collazione di
un Vescovo, anzi di un Re, di un Laico, di una
Donna, come sopra dimostrammo.

Nei rimanenti numeri 21, 22, 23, e 24, si con-
danna in virtù degli impugnati supposti, il
procedere del Priore della Bayana. Ma se
abbiamo dimostrato, non sussistere i principj
dell' autor di fogli, con i quali il di lui legiti-
mo potere, finora dimostrato, debbolmente,
ed erroneamente impugna, e combatte; non
può egli ne pur malmenare quanto quel
probo nouello Priore conosciuto ben molto per



... ha stimato finora fare
 ... come se li accagiona
 ... di dolere
 ... prudentemente comandato, e gli ha il Re
 ... conceduto un Rulice di i ricorsi, ed appella
 ... per la disposizione gli Genti, e
 ... di Altavilla. Ricorvino
 ... e la coscienza del S. Re
 ... di riempirsi per cio di
 ... e di timori deboli, e vani.